

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIII
n. 3

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 giugno 2013)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

Trasmessa alla Presidenza il 13 gennaio 2014

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa	Pag.	7
----------------	------	---

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.****Dati di sintesi**

CAPITOLO I. - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	»	11
1.1 Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2013	»	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore	»	13
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi	»	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2013	»	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia	»	19
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre	»	25
1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2013	»	26
CAPITOLO II. - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	»	30
2.1 Cenni introduttivi	»	30
2.2 Casi proposti da giudici italiani	»	31
2.3 Casi proposti da giudici stranieri	»	32

CAPITOLO III. - AIUTI DI STATO	Pag.	35
3.1 Cenni introduttivi	»	35
3.2 Procedimenti di indagine formale	»	36
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	»	37
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia	»	38

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
PER SETTORE

Affari esteri	»	43
Affari interni	»	47
Agricoltura	»	51
Ambiente	»	55
Appalti	»	87
Comunicazioni	»	95
Concorrenza e aiuti di Stato	»	99
Energia	»	105
Fiscalità e dogane	»	109
Giustizia	»	121
Lavoro e affari sociali	»	125
Libera circolazione delle merci	»	141
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	149
Pesca	»	153
Salute	»	157
Trasporti	»	165
Tutela dei consumatori	»	175

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI
PER SETTORE

Affari economici e finanziari	»	179
Agricoltura	»	181
Ambiente	»	183
Appalti	»	185
Concorrenza e aiuti di Stato	»	189

Fiscalità e dogane	<i>Pag.</i>	199
Giustizia	»	203
Lavoro e affari sociali	»	207
Libera circolazione delle persone	»	211
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	215
Trasporti	»	219

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010 e, successivamente, dall'art 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari europei (già Ministro per le Politiche europee), ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2013, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronuncie della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I
SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO
ITALIA-UNIONE EUROPEA
(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2013.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 30 giugno 2013, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 105. Di queste, 87 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 18 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2013)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	76	11	87
Mancata attuazione di Direttive	18	0	18
Totali	94	11	105

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2013)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2013 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 10 procedure, 6 con ricorso in itinere, 4 con sentenza già emessa. In 5 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 30 giugno 2013 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2013)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	51	8	21	2	3	6	3	94
Articolo 260 TFUE	7	0	0	0	2	1	1	11
Totali	58	8	21	2	5	7	4	105

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (29 casi), cui seguono “Fiscalità e Dogane” e “Lavoro e affari sociali (11 casi per entrambi i settori). Viene, poi, “Trasporti” con 8 casi.


Infine, 31 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2013)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	7	22	29	27,62
Energia	2	1	3	2,86
Fiscalità e dogane	1	10	11	10,48
Lavoro e affari sociali	0	11	11	10,48
Libera circolazione merci	0	3	3	2,86
Libera prestazione servizi	0	3	3	2,86
Salute	5	1	6	5,71
Trasporti	0	8	8	7,62
Vari settori*	3	28	31	29,52
Totale	18	87	105	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di Stato, Giustizia, Libera circolazione dei capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2013, risulta che, dei n. 105 casi esposti, 35 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2013)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	9
Minori spese	0
Spese misure ambientali	3
Versamenti Risorse Proprie UE	0
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	16
Spese recepimento Direttive	1
Spese per rimborsi	0
Totale	35

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2013.

Alla data del 30 giugno 2013, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2012, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 31 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 8 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 26 vecchie procedure archiviate dalle Autorità comunitarie.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I semestre 2013



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori più affollati sono, nell'ordine: "Ambiente" con 8 procedure, "Trasporti" con 6 procedure, "Salute" con 5 procedure. Seguono i settori "Fiscalità e dogane" con 4 procedure, "Lavoro e affari sociali" con 2 procedure e, infine, "Affari interni", "Libera prestazione dei servizi e di stabilimento", "Agricoltura", "Comunicazioni", "Giustizia" e "Libera circolazione delle persone", ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2013/4115 "Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse d'imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo" comporta, come dalle richieste della Commissione, la riduzione dei "diritti aeroportuali" applicati sulle tratte dall'Italia alla Svizzera e da quest'ultimo stato verso l'Italia, onde allineare detti diritti a quelli applicati sulle tratte da e verso altri Stati dell'Unione europea. Questo intervento potrebbe comportare una riduzione delle pubbliche entrate;
- La procedura 2013/4020 "Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)". Tale procedura vede la Commissione contestare i criteri indicati dal legislatore italiano per la quantificazione dei "diritti amministrativi", che rappresentano il corrispettivo richiesto dalle Autorità nazionali per il rilascio, in favore delle imprese, dell'autorizzazione a collocare sul mercato reti o servizi di comunicazione elettronica. Al riguardo, la Commissione ritiene che detti "diritti amministrativi" sarebbero, per le piccole e medie imprese, di importo eccessivo, in quanto definiti forfettariamente e non, come vorrebbe la Direttiva 2002/20/CE, in modo adeguato alle dimensioni dell'azienda, al fatturato e ad altri parametri concreti. Pertanto, il richiesto ridimensionamento di tali diritti, per le imprese di modeste dimensioni, determinerebbe una riduzione delle pubbliche entrate;
- La procedura 2013/4009 "Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)". Con tale procedura, la Commissione chiede alla Pubblica Amministrazione italiana l'estensione, anche ai cittadini di paesi terzi che siano "residenti di lungo periodo" in Italia, delle erogazioni sociali consistenti nel rilascio della "carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità". L'ottemperanza a tale richiesta reca, implicito, l'aumento della spesa pubblica assistenziale;
- La procedura 2013/2092 "Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia". Con tale procedura la Commissione chiede alle Autorità italiane di attivarsi per il pronto recupero, alle casse dello Stato, di 1,423 miliardi di Euro. Questi ultimi corrispondono al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che hanno sfiorato il massimale di quote latte loro assegnate in applicazione dei Regolamenti n.ri 804/68, 856/84 e 1234/2007. L'acquisizione di tali "prelievi" all'erario determinerà un aumento delle pubbliche entrate;
- La procedura 2013/2069 "Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani – Direttiva 2009/12/CE e accordo aereo UE-USA e UE-Svizzera". Con tale procedura la Commissione censura, in generale, l'applicazione prevista dalla normativa italiana, alle tratte dall'Italia verso paesi terzi alla UE, e da questi ultimi verso l'Italia, di "diritti aeroportuali" di ammontare più

elevato rispetto a quelli applicati alle tratte dall'Italia verso altri Stati membri dell'Unione, e da tali Stati membri verso l'Italia. Il riallineamento dei diritti sulle tratte extraUE con quelli applicati alle tratte intraUE, pertanto, potrebbe determinare una riduzione delle pubbliche entrate;

- La procedura 2013/2027 "Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale". Con tale procedura, la Commissione censura il fatto - contrario al principio della "libera circolazione dei lavoratori" - che i cittadini residenti fiscalmente in altri Stati UE o SEE, i quali producono o percepiscono in Italia l'intero loro reddito o la maggior parte di esso, non sono ammessi in via definitiva a detrarre, dallo stesso reddito ai fini della formazione della base imponibile, i "carichi familiari" di cui al D.P.R 917/86. Infatti l'art. 1 co. 1324 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come successivamente modificato, ha previsto che dette detrazioni si estendano ai "non residenti" solo fino all'anno 2013. Pertanto, l'allargamento definitivo, anche ai "non residenti in condizioni Schumacher", delle detrazioni per "carichi familiari" - nonché del trattamento di favore riservato ai "contribuenti minimi" - implicherebbe una diminuzione dei redditi imponibili e, di conseguenza, delle entrate pubbliche;
- La procedura 2013/0228 "Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI". Con tale procedura, la Commissione contesta la mancata adozione, in Italia, di interventi normativi in attuazione della Direttiva 2011/36/UE. Qualora detti provvedimenti attuativi dovessero essere emanati, come richiesto dalla Commissione, gli stessi dovranno prevedere, fra l'altro, l'istituzione di un fondo speciale destinato ad indennizzare - nei limiti e nelle circostanze di cui alla stessa Direttiva - le vittime della tratta di essere umani. Si prospetta, pertanto, un correlativo aumento della spesa pubblica;
- La procedura 2012/2157 "Disciplina in materia di imposta di successione - regime dei Titoli di Stato". Con tale procedura la Commissione censura l'art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Tale normativa stabilisce che i titoli del debito pubblico, nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l'"attivo ereditario", cioè non entrano a far parte della massa imponibile colpita dall'imposta di successione. A tale riguardo, la Commissione ritiene che, ove detta disciplina venisse interpretata nel senso che solo i titoli del debito pubblico italiano - e non anche quelli del debito pubblico di altri Stati della UE o del SEE - possono essere esclusi dalla base ereditaria colpita da imposta di successione, verrebbe leso il principio della "libera circolazione dei capitali" (art. 63 TFUE e art. 40 SEE). L'estensione della detraibilità anche ai titoli del debito pubblico di altri Paesi UE o SEE, come richiesta dalla Commissione, verrebbe a decurtare il gettito del reddito imponibile e, conseguentemente, quello delle pubbliche entrate fiscali;

- La procedura 2012/2156 “Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)”. Con tale procedura, la Commissione contesta – come contrarie al principio della “libera circolazione dei capitali” (art. 63 TFUE e art. 40 SEE) - le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del “Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni”, n. 346/1990, le quali subordinano l'esenzione dall'imposta di successione, sui lasciti in favore degli enti con scopo non lucrativo (“fondazioni” o “associazioni riconosciute” operanti per vari fini di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie ex Legge n. 461/1998), al fatto che gli stessi enti risiedano in Italia, laddove, nei confronti degli enti analoghi aventi sede all'estero (compresi gli altri Stati UE e SEE), l'esenzione in questione è ammessa solo “a condizioni di reciprocità”. L'estensione anche agli enti non lucrativi degli altri Stati UE o SEE – in accordo alle richieste della Commissione - dell'esenzione fiscale di cui si tratta, implicherebbe una diminuzione delle pubbliche entrate tributarie.

Nella Tabella che segue si riporta l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel I semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Trasporti</i> 2013/4122	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri	MM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2013/4117	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/4115	Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse d'imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo	MM	Si
<i>Comunicazioni</i> 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	MM	Si
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2013/4009	Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)	MM	Si
<i>Agricoltura</i> 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Si

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Trasporti</i> 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2069	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani – Direttiva 2009/12/CE e accordo aereo UE-USA e UE-Svizzera	MM	Si
<i>Ambiente</i> 2013/2032	Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Si
<i>Ambiente</i> 2013/2032	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No
<i>Affari interni</i> 2013/0233	Mancato recepimento della Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0232	Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0231	Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0230	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	MM	No
<i>Giustizia</i> 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	MM	Si
<i>Salute</i> 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Ambiente</i> 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	MM	No
<i>Salute</i> 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	MM	No
<i>Ambiente</i> 2013/0041	Mancato recepimento della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/2210	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (codice STCW) concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Istituti Nautici – Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare – Formazione e rilascio dei brevetti	MM	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2157	Disciplina in materia di imposte di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Si
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	MM	Si
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/4163	Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti – Direttiva "servizi" 2006/123/CE e Direttiva 36/2005/CE	MM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2013

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 8. In particolare:

- 4 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 1 procedura è passata anch'essa alla fase di parere motivato, muovendo però da quella di messa in mora complementare;
- 2 procedure sono transitate dalla fase di parere motivato a quella, che predispone un primo intervento della Corte di giustizia UE, del ricorso di fronte alla Corte stessa;
- 1 procedura è transitata dalla fase del parere motivato ai sensi dell'art. 228 del TCE a quella, che predispone un secondo intervento della Corte di giustizia UE, del ricorso di fronte alla Corte medesima ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 2 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- La procedura n. 2012/4000 "Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari". Con tale procedura la Commissione ha rilevato la presunta illegittimità dell'aggiudicazione, da parte del Comune di Bari, della commessa relativa alla realizzazione della nuova cittadella giudiziaria, in quanto ritenuta non conforme alla normativa UE sui contratti pubblici. L'eventuale risoluzione dell'attuale affidamento, come richiesta dalla Commissione stessa, comporterebbe l'aumento della spesa pubblica in ragione degli oneri connessi sia all'espletamento di una nuova procedura di attribuzione del contratto nella fattispecie, sia alle esigenze di assistenza legale della stessa Amministrazione affidante, ove quest'ultima, a seguito della predetta risoluzione dei rapporti in essere, fosse convenuta in giudizio dall'attuale affidatario;
- La procedura n. 2011/4185 "Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro". Con tale procedura, si contestano alcuni aspetti della disciplina del servizio sanitario nazionale. In particolare, la Commissione obietta l'illegittimità dell'esclusione di tutti i "dirigenti", impiegati nel servizio sanitario pubblico, dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della Dir. 2003/88/CE, in base al quale, per ogni periodo temporale di 24 ore, il lavoratore deve poter godere di almeno 11 ore di riposo consecutivo. La Commissione richiede dunque, al legislatore italiano, di imporre anche per i dirigenti del SSN, che fossero tali sono "nominalmente", la rigorosa riduzione dell'orario giornaliero di lavoro. L'adeguamento alle istanze UE potrebbe comportare la necessità di soddisfare le esigenze, relative alla continuità del servizio sanitario pubblico, mediante il reclutamento di ulteriori unità di personale, con conseguente aggravio della spesa pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	RC	No
<i>Ambiente</i> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	RC (ex 260 TFUE)	No
<i>Appalti</i> 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Si
<i>Comunicazioni</i> 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	PM	No
<i>Energia</i> 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	PM	Si
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	RC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2013

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2013, la Commissione europea ha archiviato 26 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 2012/2119 "Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili" Con tale procedura la Commissione europea aveva contestato il non assoggettamento ad IVA, per il diritto italiano, delle attività di riscossione dei tributi. Ai fini del superamento di tale contenzioso, il legislatore italiano ha emanato il Decreto Legge n. 179/2012, il cui art. 38 ha riformulato l'art. 10 del D.P.R. n. 633/72 in modo tale che, attualmente, il servizio di riscossione dei tributi risulta escluso dal novero delle prestazioni esenti da IVA. Pertanto, il passaggio della riscossione dei tributi ad operazione imponibile comporterà, in futuro, effetti finanziari positivi sul bilancio pubblico, nei termini di un aumento delle entrate;
- La procedura n. 2012/0369 "Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma". Con tale procedura, la Commissione ha rilevato che, causa la mancata attuazione della Direttiva 2010/41/UE, alcune previdenze sociali, già previste dalla normativa italiana previgente, non erano state estese alle "pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne". In superamento di tale procedura, pertanto, la cerchia dei beneficiari delle medesime erogazioni è stata estesa anche alla suddetta categoria di lavoratrici. Ne deriva un conseguente aumento della spesa previdenziale pubblica.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel I semestre 2013

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari esteri</i> 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	No
<i>Affari esteri</i> 2012/2136	Mancata ratifica del Protocollo del 2004 che emenda la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare.	No
<i>Agricoltura</i> 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di <i>Oryza sativa</i>	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2007/2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2005/2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	No
<i>Ambiente</i> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea - via Borisacca (MI)	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo con le norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2012/0083	Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE	No
<i>Trasporti</i> 2012/2165	Non corretta attuazione della normativa sul Cielo unico europeo, Regolamento 2150/2005	No
<i>Salute</i> 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	No
<i>Salute</i> 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	No
<i>Salute</i> 2012/0434	Mancato recepimento della Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	Sì
<i>Ambiente</i> 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2012/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	Sì
<i>Trasporti</i> 2012/0197	Mancato recepimento della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	No
<i>Trasporti</i> 2012/0280	Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE	No
<i>Salute</i> 2012/0432	Mancato recepimento della Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	No
<i>Trasporti</i> 2012/0431	Mancato recepimento della Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo	No
<i>Ambiente</i> 2011/2203	Regolamento 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra – Refrigerazione, condizionamento d'aria e impianti a pompa di calore	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE, relativa all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	No
<i>Trasporti</i> 2012/0285	Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	No
<i>Ambiente</i> 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria-Savona)	No
<i>Ambiente</i> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	No

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012, la Corte si è pronunciata su 27 casi, di cui 6 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 21 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 6 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2013, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, presentano ricadute finanziarie sul bilancio pubblico le seguenti sentenze:

- La sentenza C-352/12: "Articolo 99 del Regolamento di procedura – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE": con tale sentenza, la Corte ha richiamato, in primo luogo, la propria giurisprudenza, laddove ammette che - quando un'Amministrazione intende conferire un appalto di lavori ad un'altra Amministrazione, allo scopo di realizzare in forma sinergica l'esercizio di funzioni comuni – la prima Amministrazione possa scegliere la controparte liberamente, senza previa gara pubblica. Tuttavia, la Corte ha stabilito che non rientrano, in detta deroga all'obbligo di mettere a concorso la commessa pubblica, gli accordi (distinti) con i quali due Comuni italiani avevano affidato ad un'Università, dietro compenso, l'esplicazione del servizio di recupero urbanistico del territorio. Pertanto, con il suo parere, la Corte ha chiarito al giudice del rinvio che le due Amministrazioni, nel caso di specie, avrebbero dovuto scegliere i loro partners contrattuali in base a pubblica gara e non, come si è di fatto verificato, per negoziazione privata. Gli accordi in questione risultano dunque illegittimi, risultandone l'obbligo, per l'Amministrazione, di espletare una nuova procedura di attribuzione della commessa di cui si tratta, con l'aumento della spesa pubblica che ne deriva;
- La sentenza C-368/11: "Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo": con tale sentenza, la Corte ha in primo luogo stabilito che i diritti sanciti dall'ordinamento UE, facenti capo ai candidati illegittimamente estromessi dalla partecipazione alla gara di attribuzione delle concessioni "storiche" di raccolta di pubbliche scommesse, non sono stati ripristinati dalla celebrazione di una successiva gara, in cui venivano messe in concorso 13.600 nuove concessioni. In seconda battuta, la Corte ha stabilito che l'applicazione dell'ammenda pecuniaria, da parte delle Autorità italiane nei confronti di quegli stessi operatori che, illegalmente esclusi dalla prima competizione, esercitavano egualmente l'attività di raccolta delle scommesse senza disporre di apposita concessione, è assolutamente contraria al diritto UE. Con il primo rilievo, quindi, la Corte impone all'Amministrazione o di indire una nuova gara, o di fornire agli interessati una forma di indennizzo pecuniario per l'indebita lesione della loro posizione, con un aumento della spesa pubblica in entrambi i casi. Invece, con il secondo capo di censura, con il quale sancisce l'illegittimità delle ammende irrogate, la Corte ne impone la restituzione agli operatori, derivandone un ulteriore aggravio degli oneri finanziari a carico dello Stato.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2013 risultano n. 21 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Concorrenza e aiuti di Stato" che totalizza 8 decisioni, cui segue il settore "Fiscalità e dogane" con 3 procedure. Vengono, poi, i settori "Giustizia" e "Libera circolazione delle persone" che contano 2 casi ciascuno e, infine, "Affari economici e finanziari", "Ambiente", "Appalti", "Lavoro e affari sociali", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con un solo caso a testa.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2013.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 giugno 2013)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 21/02/13 Causa C-123/11 (Finlandia)	Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Normativa tributaria – Fusione di una società controllante stabilita in uno Stato membro con una controllata stabilita in un altro Stato membro – Deducibilità da parte della società controllante delle perdite della controllata risultanti dalle attività di quest'ultima – Esclusione per le controllate non residenti (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza dell' 08/06/13 Causa C-542/12 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 20 – Prodotti esistenti – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (Agricoltura)	No
Sentenza del 14/03/13 Causa C-420/11 (Austria)	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata – Obiettivi di tale valutazione – Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento – Inclusiono o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali (Ambiente)	No
Sentenza del 20/06/13 Causa C-352/12 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) – Servizi – Attività di supporto per la redazione del piano di ricostruzione di talune parti del territorio di un Comune danneggiate da un sisma – Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un'università (Appalti)	Sì
Sentenza del 16/02/12 Causa C-368/11 (Italia)	Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle concessioni – Attribuzioni di 16.300 concessioni supplementari (Appalti)	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 13/06/13 Causa C-386/11 (Germania)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Nozione di “appalto pubblico” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Contratto concluso tra due enti pubblici territoriali – Trasferimento da un ente all’altro dell’onere di pulizia di alcuni suoi locali dietro pagamento di un corrispettivo (Appalti)	No
Sentenza del 07/02/13 Causa C-68/12 (Repubblica Slovacca)	Nozione di intesa – Accordo concluso tra più banche – Impresa concorrente che opera sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale – Rilevanza – Insussistenza (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 28/02/13 Causa C-1/12 (Portogallo)	Ordine degli esperti contabili – Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili – Art. 101 TFUE – Associazione di imprese – Restrizione della concorrenza – Giustificazioni (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 21/02/13 Causa C-561/11 (Spagna)	Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “terzo” – Titolare di un marchio comunitario posteriore (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 07/03/13 Causa C-607/11 (Regno Unito)	Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diffusione via Internet da parte di un terzo dei programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 18/06/13 Causa C-681/11 (Austria)	Intese – Articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2 – Presupposti soggettivi per l’infrazione di un’ammenda – Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un’Autorità nazionale garante della concorrenza - Facoltà di un’Autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere un’ammenda (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 06/06/13 Causa C-536/11 (Austria)	Concorrenza – Accesso al fascicolo – Procedimento giudiziario relativo ad ammende che sanzionano una violazione dell’art. 101 TFUE – Imprese terze che intendono proporre un’azione di risarcimento danni – Normativa nazionale che subordina l’accesso al fascicolo al consenso di tutte le parti del procedimento (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 18/04/13 Causa C-12/12 (Germania)	Marchi – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 15, paragrafo 1 – Nozione di “uso effettivo” – Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 27/06/13 Causa C-320/12 (Germania)	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 4, par. 4, lett. g) – Marchi – Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio – Diniego di registrazione o nullità – Nozione di “malafede” del richiedente – Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 21/03/13 Causa C-91/12 (Svezia)	IVA – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Art. 132, par. 1, lett. b) e c) – Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse – Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche – Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico – (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 06/06/13 Causa C-667/11 (Bulgaria)	Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articoli 13 e 14 – Prodotti destinati all’importazione originari della Cina – Dazi antidumping-Elusione – Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 20/06/13 Causa C-653/11 (Regno Unito)	Sesta Direttiva IVA art. 2, punti 1 e 6, par. 1 - Nozione di “prestazione di servizi” - Prestazione di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia – Esenzioni – Effettività economica e commerciale delle operazioni – Pratiche abusive - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale (Fiscalità e Dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 26/02/13 Causa C-399/11 (Spagna)	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza (Giustizia)	No
Sentenza del 30/05/13 Causa C-528/11 (Bulgaria)	Asilo – Regolamento (CE) n. 323/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 3, paragrafo 2 – Potere discrezionale degli Stati membri – Ruolo dell’UNHCR (Giustizia)	No
Sentenza del 11/04/13 Causa C-290/12 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 2 – Ambito di applicazione dell’Accordo quadro – Agenzia di lavoro interinale – Somministrazione di lavoratori interinali ad un’impresa utilizzatrice – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza dell’ 11/04/13 Cause C-335/11 e C-337/11 (Danimarca)	Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 5 – Disparità di trattamento basata sull’handicap – Licenziamento – Sussistenza di un handicap – Assenza del dipendente a causa del suo handicap – Obbligo di adattamento – Lavoro a tempo parziale (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 30/05/13 Causa C-342/12 (Portogallo)	Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2 – Nozione di “dati personali” – Articoli 6 e 7- Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati – Articolo 17 – Sicurezza dei trattamenti – Orario di lavoro dei lavoratori – Registro dell’orario di lavoro – Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro – Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro per una consultazione immediata (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 04/06/13 Causa C-300/11 (Regno Unito)	Direttiva 2004/38/CE – Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza – Art. 30, par. 2, di detta Direttiva – Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di tale decisione – Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato – Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 27/06/13 Causa C-575/11 (Grecia)	Riconoscimento di diplomi e di titoli – Direttiva 2005/36/CE – Professione di fisioterapista – Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali – Articolo 49 TFUE (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 21/02/13 Causa C-111/12 (Italia)	Interpretazione degli articoli 10 e 11 della Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – Riconoscimento reciproco dei titoli nel settore dell’architettura (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 25/04/13 Causa C-212/11 (Spagna)	Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Articolo 22, paragrafo 2 – Decisione 2000/642/GAI – Obbligo a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette – Ente operante in regime di libera prestazione dei servizi (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 26/02/13 Causa C-11/11 (Germania)	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Volo con una o più coincidenze – Riscontro di un ritardo all’arrivo alla destinazione finale – Ritardo di durata pari o superiore a tre ore – Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria (Trasporti)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2013, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 16 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2013

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e all'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale Trento)
C 20/2010	Società SOGAS (Società gestione Aeroporti regione Calabria)
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR /SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET– compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo e vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali
SA 33424	Progetto integrato CCS SULCIS
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197.	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA20867	Aiuto a favore di CARBONSULCIS SPA

Numero	Oggetto
SA 33983	Aeroporti Sardi

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2013, sono 8 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2013

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM S.p.A.	24/03/2010
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	13/7/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
C 14/2010	SEA Handling	20/12/2012
SA 23425	SACE BT	20/03/2013

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2013, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 13 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2013

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Sentenza del 6/10/2011 C-302/09
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso del 28/10/2011 C-547/11
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza del 14/07/2011 C-303/09
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso del 18/05/2010 C-243/10
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza del 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso del 23/03/2011
CR 13/2007 SA 20618	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza del 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007 SA20616	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso del 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – Settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso del 19/10/2011
SA 20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Euroallumina s.p.a, Syndial (C 38/B/2004 – C13/2006)	Decisione di ricorso
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Slius	Decisione di ricorso 13/02/2008
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE del 17/11/2011 C-496/09

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza dell' 1/06/2006 C-207/05

Negli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell’art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all’emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell’Italia e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;
 - quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto “Risorse proprie della UE”.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0233	Mancato recepimento della Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/0433	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0233 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 marzo 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto del Ministero della Difesa del 26 giugno 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressoché irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “Accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest'ultimo non garantisce un trattamento “umano”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/0433– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 4 aprile 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto le misure attuative suddette non le sono state comunicate, ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora recepita nel diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva, di cui si tratta, tramite l’applicazione di opportune modifiche al Decreto Legislativo 25/01/10, in forza dell’art. 30 della Legge europea 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE**

“Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei “prelievi” sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. “prelievi supplementari”). Essenzialmente, i Regolamenti comunitari n.ri 804/68, 856/84 e 1234/2007 (c.d. “Regolamento unico OCM”) assegnano, a ciascuno Stato membro UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. “quote latte”) che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come “prelievo supplementare”. L'art. 66 del predetto Regolamento Unico OCM ha prorogato il sistema delle “quote latte” fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei “prelievi”, da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancor oggi, di prelievi per 1,423 miliardi Euro. Questi ultimi corrispondono al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla “copertura” di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln “non recuperabili”. La paralisi di tali pagamenti è imputabile, per la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di “oggettiva difficoltà economica” (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli “accertamenti” delle somme dovute, da parte dell'Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione.

Stato della Procedura

In data 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132 - ex art. 258 del TFUE****“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo - ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2032	Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No	Nuova procedura

Scheda 7 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 8 2013/0041	Mancato recepimento della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	MM	No	Nuova procedura
Scheda 9 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
Scheda 16 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato

Scheda 18 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 19 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 20 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - Applicazione della Direttiva 85/337/CEE - Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 21 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	RC (C-85/13)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 22 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Stadio invariato
Scheda 23 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato
Scheda 24 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 25 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 26 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 27 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 28 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 29 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	RC ex 260 (C-135/05)	No	Variazione di stadio (da PM ex 228 TCE a RC ex 260 TFUE)

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2032- ex art. 258 del TFUE**

"Violazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate alcune disposizioni di cui alla Direttiva 91/676/CEE, come modificata dai successivi Regolamenti n.ri 1882/2003 e 1137/2008. La stessa è finalizzata a proteggere le acque dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Pertanto, gli Stati membri devono, in un primo tempo, individuare le zone inquinate e, quindi, intervenire sulle stesse, dispiegando azioni rivolte a ridurre l'inquinamento di cui si tratta. In particolare, l'art. 3 di essa Direttiva impone agli Stati membri, entro due anni dalla notifica della stessa, di "designare" le zone "vulnerabili", tenendo presente che si intendono, per tali, tutte le zone che scaricano nelle acque che, secondo i criteri di cui all'allegato I, sono da considerarsi inquinate da nitrati. Di seguito, l'art. 5 fa obbligo alle Autorità nazionali di procedere, entro due anni dalla prima "designazione" delle stesse zone, all'elaborazione di "programmi d'azione" da attuarsi nei 4 anni successivi. I suddetti "programmi d'azione", che dividono gli interventi di contrasto all'inquinamento nelle suddette aree "vulnerabili", devono necessariamente informarsi ai criteri e alle indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del già menzionato art. 5 della Direttiva. I medesimi programmi debbono essere, altresì, modificati ogni qualvolta si proponga l'esigenza di un loro adattamento a circostanze sopravvenute e, in ogni caso, ogni 4 anni. Con riferimento a tale materia, la Commissione ha censurato alcune norme poste dal legislatore italiano. Quest'ultimo, inizialmente, ha recepito la Direttiva 91/676/CEE correttamente, con i Decreti Legislativi n.ri 152/1999 e 152/2006. Il successivo Decreto Ministeriale del 7/4/2006, poi, ha fissato dei criteri di massima, cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi per la compilazione dei predetti "programmi d'azione". Lo stesso Decreto Ministeriale, inoltre, ha fissato alcune regole concernenti il trattamento dei terreni "non vulnerabili", di gran lunga meno esigenti, quanto alla protezione dall'inquinamento da nitrati, di quelle previste per i terreni "vulnerabili". I rilievi della Commissione attengono, precisamente, alla recente Legge 17/12/2012, n. 221, laddove la stessa, convertendo il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, ha inserito, nel testo dell'art. 36 di quest'ultimo, i commi "7 ter" e "7 quater". Il predetto comma "7 ter" impone alle Regioni e alle Province Autonome di aggiornare, entro gg. 90 dal 19/12/2012, i "programmi di azione" già vigenti. Quindi, il successivo comma "7 quater" dispone che, nelle more di tale aggiornamento (e comunque non oltre mesi 12 dall'entrata in vigore della stessa Legge 17/12/2012), trovino applicazione - sulle zone "vulnerabili" già coperte dai precedenti "programmi d'azione" - i trattamenti previsti per contrastare l'inquinamento da nitrati nelle zone "non vulnerabili". Al riguardo, la Commissione ritiene che, in tal modo, si crei illegittimamente un periodo di disattivazione della normativa sulle zone "vulnerabili", introducendo, riguardo ad esse, un pericoloso indebolimento delle misure contro l'inquinamento da nitrati. Infatti, il trattamento da riservare alle zone "non vulnerabili", come regolato sia nel suddetto D. M. 7/4/2006, sia nella legislazione regionale vigente, risulta assolutamente meno incisivo della disciplina UE ed italiana concernenti le aree definite "vulnerabili".

Stato della Procedura

In data 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva l’inadempimento, da parte dell’Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l’elaborazione e, ove opportuno, l’adozione di “mappe acustiche strategiche”. Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti “gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno”, gli “assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno” e gli “aeroporti principali” situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette “mappe”, inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato IV della Direttiva stessa. L’art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l’ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi “piani di gestione” dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle preve “mappature strategiche”. Quanto ai siti interessati dai suddetti “piani di gestione”, i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l’art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. “piani d’azione”) recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei “valori limite pertinenti” e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali “piani di azione”, che debbono informarsi ai criteri di cui all’allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l’elaborazione dei “piani d’azione” deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l’adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i “dati” concernenti le “mappe strategiche” e una “sintesi” dei predetti “piani d’azione”. Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle “mappe strategiche”), l’Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le “mappe strategiche” relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i “dati” relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt’oggi, l’Italia non avrebbe ancora concluso la “mappatura” richiesta agli Stati UE nei termini di cui all’art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei “piani di azione”(il cui obbligo di redazione, è d’uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della “messa in mora”), l’Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative “sintesi” alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0229- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 15 marzo 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva 2011/97/UE non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0149 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0148 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell’art. 25 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che, al riguardo, le Autorità italiane hanno emesso la Legge di Delegazione europea 2013, con la quale si deferisce al Governo italiano l’attuazione della Direttiva 2011/65/UE in questione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0146 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi dell'art. 80 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 7 gennaio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni come di seguito indicate: articolo 2, articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41; articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 7; articoli 8 e 10; articolo 11, lettere e) e h);, articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h); articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii); articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h); articolo 14, paragrafi 2 e 7; articolo 15, paragrafi da 2 a 5; articoli 16, 17 e 19; articolo 21, paragrafi da 2 a 5; articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29; articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39; articolo 40, paragrafi 2 e 3; articoli 42 e 43; articolo 45, paragrafo 1; articolo 58; articolo 59, paragrafo 5; articolo 63; articolo 65, paragrafo 3; articoli 69, 70, 71, 72 e 79; allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11; allegato II; allegato III, punto 12; allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6; allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d); allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3; allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte III.

Di tali provvedimenti di attuazione gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra menzionati non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0141 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 31 dicembre 2012, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, salve le eccezioni di cui appresso.

Infatti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure di attuazione delle norme di cui all'articolo 9 bis, par.2, della Direttiva 2003/87/CE - inserito dall'articolo 1, par. 10, della presente Direttiva - e di cui all'articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE - modificato dall'articolo 1, par. 13, della presente Direttiva - entro il 31 dicembre 2009.

Tutti i suddetti provvedimenti attuativi debbono essere comunicati, non appena posti in essere, alla Commissione europea.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti suddetti non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 30 gennaio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell’ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall’inclusione dell’area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un’area come ZSC impone l’applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicistico o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopraddetta Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, qualificato come tale per ospitare l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, di cui all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” - situata all’interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell’estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell’inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudicante rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell’aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l’habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l’etichetta di ZSC, con l’applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/2054 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all'atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l'art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l'"alluvione", in generale, come l'allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d'acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l'allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo, di cui sopra, esclude dalla nozione di "alluvione" gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi metereologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall'area di riferimento del termine "alluvione", sottraendole quindi all'ambito di applicazione della Direttiva in oggetto, tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti metereologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla stessa Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo di escludere la limitata ipotesi ammessa dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi metereologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva medesima. La Commissione ha, peraltro, individuato un'ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, relativo all'allegato alla Direttiva in questione, in quanto comprensivo di una parte B, recante menzione degli "elementi" che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei "piani di gestione dei rischi da alluvioni". Nell'ambito di tali elementi, detta parte B dell'allegato indica, al punto 1, una "*sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14*". Tali disposizioni sono state recepite, dal Decreto Legislativo di cui in precedenza, nel suo allegato 1, parte B, punto 1, il quale fa riferimento a "una sintesi dei riesami svolti a norma dell'art. 13", laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto piuttosto richiamare l'art. 12, poiché è quest'ultimo – e non il 13 – che, nel corpo di norme contenute nel Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE. Al riguardo, le Autorità italiane, con nota del 13/3/2012, avevano annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 sarebbero state inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011, la cui adozione era prevista per la metà del 2012. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che tale modifica, al momento dell'invio del presente parere motivato, non fosse stata ancora approntata.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE****“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. 20012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccaenciana, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2218 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/66/CE, riguardante pile ed accumulatori, non è stata recepita correttamente dal legislatore italiano. Quest’ultimo ha recepito la Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 20/11/08 n. 188, successivamente modificato con Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009. Riguardo a tale testo normativo, la Commissione ha riscontrato diversi punti di difformità rispetto al contenuto della Direttiva in questione. Tali profili di incongruenza sono di seguito descritti e, in generale, implicano una restrizione indebita del campo di applicazione della stessa Direttiva 2006/66. In primo luogo, l’art. 1, par. 1, della Direttiva suddetta indica, in linea generale, che la medesima contiene norme relative non solo all’immissione sul mercato di pile ed accumulatori, ma, altresì, al divieto di commerciare pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Tale divieto, per converso, non viene riportato nell’art. 1, co. 1 del suddetto Decreto, che dovrebbe specificatamente attuare la disposizione citata. L’art. 13 della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di attivarsi per inventare nuovi metodi di riciclaggio e di trattamento, nonché per incoraggiare la ricerca di metodi di riciclaggio che siano, per tutte le pile e gli accumulatori, ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia. Detto obbligo non viene riportato nel Decreto italiano di attuazione. L’art. 14 della Direttiva consente che i residui di pile e accumulatori vengano smaltiti in discarica o inceneriti, ma solo previo assoggettamento sia a “trattamento” che a “riciclaggio”, cumulativamente. Il Decreto in questione, invece, attenuando gli obblighi dello Stato membro, ammette che detti residui possano essere depositati in discarica o inceneriti, solo che siano stati, preventivamente, o soggetti a trattamento o a riciclaggio, in alternativa. L’art. 15 della Direttiva consente il trattamento e il riciclaggio degli anzidetti rifiuti, fuori dello Stato membro che li ha prodotti - cioè in altri Stati UE o in stati terzi - soltanto ove vengano rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento CEE 259/93. Per converso, l’art. 12 del Decreto italiano, pur prevedendo che il “trattamento” dei rifiuti stessi, ove avvenga fuori di Italia, debba conformarsi ai requisiti di cui al citato Reg. 259/93, esonera il “riciclaggio”, eseguito fuori d’Italia, dal rispetto degli anzidetti requisiti. Altresì, l’art. 23 del Decreto impone di “contrassegnare” solo le pile e gli accumulatori, mentre la Direttiva estende tale obbligo anche ai pacchi batterie (art. 21, par. 1, Dir. 2006/66). L’art. 21 della Direttiva, par. 6, peraltro, richiede che “tutti” i simboli di cui al medesimo articolo vengano apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile, mentre il Decreto prevede l’apposizione solo del simbolo di cui all’allegato IV del Decreto stesso (che corrisponde al simbolo di cui all’allegato II della Direttiva). Infine, si eccepisce che l’allegato III, Parte A relativa al “trattamento”, è stato recepito nell’allegato II del Decreto sotto la rubrica Parte B – riciclaggio, con la conseguenza che disposizioni della Direttiva concernenti il trattamento sono state raccolte, impropriamente, sotto la rubrica “riciclaggio”.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le modifiche al D. Lgs. n. 188/2008, richieste dalla Commissione, sarebbero state inserite nella Legge Comunitaria 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2217 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/7/CE, abrogante la Direttiva 76/160/CEE e relativa alla qualità delle acque di balneazione, non è stata trasposta interamente nell’ordinamento italiano. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva mediante il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116. In particolare, l’art. 10 della Direttiva in questione prescrive, ove un bacino idrografico comporti un impatto “transfrontaliero” sulle acque di balneazione – quindi influisca non solo sulle acque del singolo Stato membro, ma anche su quelle di altri Paesi UE – che gli Stati membri debbano collaborare nell’attuazione della Direttiva stessa. Tale collaborazione, precisa il medesimo articolo, può essere realizzata anche per il tramite di un opportuno scambio di informazioni e l’adozione di azioni comuni per limitare tale impatto. Nella lettera del 28/9/2010 la Commissione sottolineava che l’art. 13, contenuto nel Decreto italiano predetto, prendeva in considerazione la possibilità che l’inquinamento delle acque balneabili esorbitasse dall’ambito territoriale di una singola regione o provincia autonoma, riversandosi sulle acque appartenenti ad altre Regioni o Province autonome. In tale evenienza, lo stesso articolo imponeva una gestione collettiva dell’emergenza, facendo obbligo, alle diverse entità territoriali coinvolte, di cooperare anche tramite lo scambio di informazioni e un’azione comune per ridurre l’inquinamento. Tuttavia, nessun cenno risultava dall’articolo suddetto, circa l’ipotesi in cui l’inquinamento del bacino idrografico estendesse i suoi effetti alle acque di balneazione di uno Stato membro diverso dall’Italia. Alla lettera di cui si tratta, le Autorità italiane rispondevano con la nota 13 dicembre 2010, riconoscendo la lacuna del Decreto Legislativo n. 116/2008, come evidenziata dalla Commissione. Pertanto, le medesime Autorità facevano presente di voler provvedere ad una modifica del Decreto suddetto, in modo da recepire anche l’articolo 10 della Direttiva 2006/7/CE. Tuttavia, poiché al primo semestre del 2012 il testo normativo in questione non era stato ancora predisposto, la Commissione ribadiva i rilievi sopra rappresentati.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno soddisfatto le richieste della Commissione mediante la Legge 6 agosto 2013, n. 97, il cui art. 18 ha completamente riformato il disposto dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2205- ex art. 260 del TFUE****“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l’Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell’ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell’adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la Legge regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l’art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l’autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio regionale della Liguria ha adottato la Delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest’ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l’altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l’impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell’autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz’altro l’assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l’art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l’attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall’art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti delle industrie estrattive. Infatti, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, avrebbe recepito solo parzialmente alcune norme in essa contenute. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti "inerti"), possano essere esentati, per volontà del legislatore interno, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all'art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo - in cui il D. Lgs n. 117/08 ha consentito al legislatore interno di escludere le predette categorie di rifiuti dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non sarebbe stato richiamato l'articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell'art.11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - nel caso si richieda alle Autorità competenti l'autorizzazione ex art. 16 - le stesse Autorità debbano informare il pubblico sulle questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare singolarmente, tuttavia, tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l'art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per formulare rilievi circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino alla scadenza del termine stesso. Per converso, il suddetto Decreto n. 117/2008 non prevede la sospensione del potere decisorio dell'Amministrazione in pendenza del termine di cui sopra. Infine, la Direttiva prevede che l'operatore, autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione, deve comunicare alla competente Autorità - almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale - i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti gestito. Le Autorità menzionate, ove l'esame di detto rapporto lo suggerisca, nominano un esperto "indipendente" perché valuti la permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che già avevano consentito di autorizzare la gestione. Ora, il Decreto 117/2008 omette di citare tale "esperto indipendente", a motivo dell'esigenza, adottata dalle Autorità italiane, di evitare l'identificazione erranea di essa "indipendenza" con l'estraneità dell'esperto suddetto ai ruoli della P.A. (laddove sarebbe, invece, auspicabile che quest'ultima si avvallesse principalmente di personale interno, onde contenere la spesa pubblica). La Commissione, in proposito, ha precisato che il riferimento all'"indipendenza" del perito suddetto è necessario a sottolineare che il medesimo, ancorché dipendente della P.A, risulti sottratto all'influenza delle Autorità stesse che deve controllare.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccipisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. In attuazione della Direttiva 2009/29/CE, le Autorità italiane hanno adottato il Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE – le quali regolano l'uso delle "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" (RAEE) - non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come "produttore" colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il "produttore" – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività - come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all'obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha posposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se, per avventura, il succitato termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora ovviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all'allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all'allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all'allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest'ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell'attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire "gratuitamente", ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell'Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all'art. 5, co. 2, lett. b) della Dir.2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l'Italia non garantirebbe un'applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i "centri di raccolta", in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati. Tale situazione ingenererebbe gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

Stato della Procedura

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero determinarsi nuove spese connesse alla realizzazione di nuovi centri RAEE

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta l'imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A). L'art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all'allegato II: in ordine a questi, la Direttiva stabilisce che non vadano soggetti all'obbligo di V.I.A, ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A (viene indicata anche come procedura di "screening"). Detto "screening" non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all'allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle "soglie dimensionali", in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all'allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l'obbligo di V.I.A) ovvero in quelle di cui all'allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario "screening"), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A che dallo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo "screening"), quest'ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l'avvio della V.I.A, l'identità delle Autorità investite della decisione V.I.A, gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l'ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle "nuove strade a quattro o più corsie", che, assoggettato a V.I.A dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano "extraurbane".

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano sottoposte a trattamenti specifici, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. In particolare, il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri debbano predisporre, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, impianti fognari esattamente rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sezione A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 dispone, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che le acque reflue destinate a confluire in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisa inoltre che, ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti e, inoltre, siano destinate a scaricare in aree da definirsi "sensibili" (ai sensi dei criteri stabiliti nell'allegato II della Direttiva stessa), gli stessi reflui debbano essere sottoposti ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" in precedenza considerato. Il disposto dell'art. 10, infine, impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano adeguati a garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". A tal proposito la Commissione osserva, in primo luogo, che i dati inviati dalle Autorità italiane, sull'attuazione della presente Direttiva, attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane scaricate in acque sensibili e prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento – più intenso di quello "secondario o equivalente" – per i reflui scaricanti in "acque sensibili" e prodotti da tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva, soprattutto dell'art. 5 di essa, riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. Premettendo, pertanto, di essersi trovata necessitata ad integrare autonomamente i dati lacunosi forniti dalle Autorità italiane, la Commissione sottolinea, quanto alla situazione effettiva, che : 1) in numerosi Comuni italiani rientranti, per popolazione, nell'ambito di rilevanza della Direttiva, non sono stati realizzati gli impianti fognari a norma dell'allegato I della stessa, ad onta dell'art. 3; 2) le acque reflue di molti Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le quali, pur scaricando in acque "non sensibili" dovrebbero, secondo l'art. 4 sopraccitato, essere sottoposte a trattamento "secondario o equivalente", non lo sono effettivamente; 3) in altri Comuni con numero di abitanti superiore a 10.000, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non vengono assoggettate ad un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente", come prevede l'art. 5 della medesima Direttiva; 4) negli agglomerati soggetti alla Direttiva, numerosi sono gli impianti di trattamento dei reflui che, a dispetto dell'art. 10 sopra menzionato, non sono di fatto idonei a garantire prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né atti a sopportare le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l'Italia, ex art. 258 TFUE (C-85/13).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 22 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE**

"Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha violato l'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, nell'intento di prevenire e ridurre l'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l'esercizio dei medesimi vada soggetto ad "autorizzazioni ambientali integrate", le quali suppongono un'attenta disamina, da parte delle Autorità all'uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest'ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti "esistenti", indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli "impianti esistenti", già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni "ambientali integrate". Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti "esistenti", sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti "esistenti" non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest'ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 "impianti esistenti", le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le "autorizzazioni ambientali integrate" - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell'assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell'art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l'imprescindibilità dell'assoggettamento degli "impianti esistenti" ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l'esistenza di 262 impianti "esistenti" privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l'Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 23 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorretta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare “la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, “delle pressioni cui...i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”, ove il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

Stato della Procedura

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 24 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all’art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l’autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all’espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l’art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 25 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l’Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all’Italia la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell’Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall’altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l’unico atto ad operare nell’immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l’accento sull’indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell’ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell’ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 26 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE**

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza con cui la Corte UE - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato l'Italia responsabile dell'imperfetta trasposizione, nell'ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l'Italia non avrebbe eliminato tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrrebbe l'incorretta attuazione dell'art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall'art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Provincie autonome l'obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, le "zone di protezione" di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all' art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all'allegato I della Direttiva stessa, laddove la normativa comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo a quelle di cui all'allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l'art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l'art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l'attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l'Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di "caccia in deroga" – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l'art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane "possano" annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l'art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria "in deroga" venga ancorata all'esistenza di numerose condizioni legittimanti, tutte riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la "caccia in deroga" adducano la prova dell'impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di "caccia in deroga" – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perchè il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali "possono", ma non "debbono" necessariamente impugnarne la disciplina regionale in contrasto con l'art. 9 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 27 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE**

"Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inottemperante agli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a "piccole quantità" di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinate della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette delibere sono, precisamente : la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia (l'omaggio ad una "tradizione" consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificanti tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc....) - avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria, per legittimare l'attività venatoria nei confronti della piccola migratoria. Infine, si contesta che la stessa Legge regionale 24/2007 consenta ai cacciatori di assolvere all'obbligo, circa la segnalazione dei capi abbattuti, anche alla fine della giornata di caccia, laddove una consolidata giurisprudenza unionale impone che detta segnalazione venga eseguita subito dopo l'abbattimento degli stessi capi.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 28 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea lamenta la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche). Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, la sentenza in questione aveva accertato la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di 5.000 discariche illegali. Infatti, il fenomeno dell'esistenza di discariche non autorizzate ai sensi di legge e, pertanto, sottratte all'applicazione delle cautele previste normativamente, contrasta con tutti i sopra citati articoli e, distintamente: 1) con l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo modalità compatibili con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) con l'art. 8, il quale impone che ogni detentore di rifiuti (e le discariche illegali sono tali) ne faccia consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato dalla legge; 3) con l'art. 9, che stabilisce come gli impianti, i quali svolgano attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, debbano essere debitamente autorizzati dalle Autorità competenti. La Commissione precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata semplicemente programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe al momento impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche in questione contengono rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione della sentenza anche in ordine al capo in cui si dichiara la violazione della Direttiva 91/689/CEE, che prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe posto in essere le annunciate misure rivolte ad evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti non risulterebbe ancora operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, né sarebbe stata adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Commissione, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda la parte enunciante l'avvenuta violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, risultassero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, qualora non si dotassero di un piano di riassetto conforme ai criteri della Direttiva stessa 31/99, o tale piano non venisse approvato dalle Autorità. In proposito, si rileva come in Italia sopravvivano ancora 5 discariche, già in funzione o autorizzate al 2001, che non sono state messe a norma sulla base delle predette disposizioni: 2 sono localizzate in Abruzzo (per esse non sarebbe stato ancora presentato un piano di riassetto e, peraltro, le Autorità esiterebbero ancora a disporre la chiusura) e 3 in Friuli Venezia Giulia (in proposito, i piani di riassetto sarebbero stati presentati, ma le competenti Amministrazioni non si sarebbero ancora pronunciate sull'approvazione di questi ultimi o sulla chiusura dell'impianto).

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2013 è stato iscritto un ricorso contro la Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste Italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

"Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, avendo i Comuni di Varese e Casciago affidato i servizi di igiene urbana, in favore della società Aspem S.p.A, senza esperire una procedura di pubblica gara e, quindi, per affidamento diretto. La Aspem stessa risulta posseduta, per la quota del 90%, dalla società A2A, mentre il residuo 10% è distribuito fra diversi Comuni. Quanto alla suddetta A2A, essa risulta a sua volta posseduta per il 56% da Amministrazioni pubbliche e, per il restante 44%, da investitori privati. Circa la natura dell'affidamento di servizi attribuito alla ASPEM – il cui valore si aggira intorno ai 15.000.000 di Euro per Varese e ai 500.000 per Casciago - le Autorità italiane ritengono che la stessa si qualifichi come "concessione pubblica", mentre la Commissione non esclude che si tratti di un "appalto pubblico". La Commissione medesima osserva che, ove fosse questione di "appalto" di servizi, le già citate norme della Dir. 2004/18/CE avrebbero imposto all'Amministrazione di attribuire tale appalto in base ad una procedura di "evidenza pubblica", cioè in forza di una gara indetta con pubblico bando e aperta alla partecipazione di ogni potenziale offerente. Infatti la Dir. 2004/18/CE stabilisce che, quando gli appalti di pubblici servizi superino la soglia di € 200.000, gli stessi debbano essere attribuiti mediante una procedura che, come la pubblica gara, si apra alla concorrenza anche degli operatori di altri Stati UE. Diversamente, ove si identifichi tale affidamento come "concessione", le Amministrazioni aggiudicatrici avrebbero comunque dovuto attribuire la stessa mediante pubblica gara, come imposto dai sopra menzionati articoli del TFUE che sanciscono la libertà delle imprese di erogare i loro servizi e di stabilirsi in ogni Stato UE. Infatti solo la pubblica gara, in coerenza con gli anzidetti principi, garantisce che anche gli operatori transfrontalieri vengano ammessi a concorrere per l'assegnazione delle commesse pubbliche, realizzando in tal modo la libertà di esercitare la loro attività di impresa (con o senza stabilimento) in Stati UE diversi da quello di cittadinanza. Si aggiunge che il sopra indicato obbligo di espletamento di pubblica gara può subire una deroga, quando l'affidatario del servizio si presenti come "interno" alla stessa Amministrazione aggiudicataria ("in house"). Tuttavia, si esclude la sussistenza di un rapporto "in house" quando il soggetto affidatario risulti posseduto, anche per una quota minoritaria, da operatori privati. Tale situazione ricorrerebbe nel caso della Aspem, in quanto partecipata, al 90%, da una società dietro il cui schermo figurano, oltre ad operatori pubblici, anche investitori privati (vedi sopra). In risposta, le Autorità italiane hanno precisato che, quando l'affidamento è stato eseguito, la Aspem non era ancora pervenuta, per il 90% del suo capitale, ad A2A, e che successivamente non sono stati operati ulteriori affidamenti. La Commissione ritiene, tuttavia, che la circostanza per cui Aspem sia comunque pervenuta in possesso, da una certa data, ad operatori privati per il 90%, impone la risoluzione dell'attuale affidamento.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/04/04 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest'ultimo risulti “in house” all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le “soglie”, fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” in tutta l'area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificerebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti “misti” (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore sopra-soglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A.”, come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specificino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Scheda 7 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 78/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 78/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei "diritti amministrativi", il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi "diritti amministrativi" debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall'Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le "condizioni" (fra cui i "diritti" già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l'art. 12 par. 2 impone alle "Autorità nazionali di regolamentazione", che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti "diritti amministrativi" - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell'"Autorità di regolamentazione nazionale", cioè il MISE e l'AGCOM, non sono provviste di un'adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall'art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di "regolamentazione" (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all'AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicitate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell' art. 34, co. 2 e dell'Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei "diritti amministrativi", non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i "diritti amministrativi" vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione "potenzialmente" destinataria dell'offerta dell'impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell'impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l'ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di "non discriminazione"); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di "proporzionalità")

Stato della Procedura

In data 26 aprile 2013 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i "diritti amministrativi" fossero adeguati alle dimensioni delle imprese "autorizzate", potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2012/2138 – ex art. 258 del TFUE**

"Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune norme del Decreto Legge 09/02/12, n. 5 –convertito dalla Legge 4/4/12 n. 35 – siano incompatibili con la normativa sulle telecomunicazioni di cui alle Direttive n. 2002/21/CE e n. 2002/19/CE. Dette Direttive impongono a ciascuno Stato UE di istituire un'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) per il settore delle telecomunicazioni, con il compito di intervenire sul mercato nazionale per garantirne non solo l'apertura alla concorrenza, ma anche la sensibilità ad esigenze sociali e la rispondenza alle ragioni economiche delle imprese (obiettivi, questi, che impongono un'attento contemperamento fra opposti interessi e suggeriscono azioni diverse in rapporto ai singoli casi). Detta Autorità, per perseguire tali obiettivi, è facoltata ad esercitare la più ampia discrezionalità, modulando i singoli provvedimenti in modo rispondente alle peculiarità della situazione specifica, previamente valutata in base ad un' "analisi di mercato". Pertanto, il legislatore UE non impone in nessun caso, all'ANR, l'applicazione di misure predeterminate. Da ultimo, si prescrive che l'ANR operi in condizioni di indipendenza. L'Italia ha attuato le Direttive predette con il Decreto Legislativo 259/03, attribuendo all'AGCOM le funzioni di ANR. Onde raggiungere gli scopi delle Direttive, l'art. 46, par. 2, di tale Decreto attribuisce all'AGCOM, in qualità di ANR, , il "potere" di obbligare le imprese, ove dotate di "significativo potere di mercato", alla pubblicazione di "offerte sufficientemente disaggregate", cioè recanti una specifica delle tariffe di ciascuno dei vari servizi componenti il pacchetto, in particolare della tariffa del servizio principale – consistente nel consentire l'accesso all'ingrosso alla rete fissa – come distinta dalle tariffe dei servizi "accessori". Grazie a detta "disaggregazione", il consumatore - informato delle varie componenti dell'offerta – può scegliere solo la prestazione principale, acquisendo i servizi accessori, eventualmente, presso altri operatori che offrano condizioni più vantaggiose (principio concorrenziale). Tuttavia, l'art. 47, co. 2 quater della Legge di conversione del D. L. n. 5/2012 (Legge n. 35/2012), contrariamente a quanto disposto dal suddetto D. Lgs 259/03, non considererebbe più l'ANR come intestataria di un "potere", ma di un "dovere" di imporre, alle imprese, l'adozione delle predette "offerte disaggregate": in tal modo dovrebbe intendersi, secondo la Commissione, il disposto del predetto art. 47, co. 2 quater, lett. a), secondo il quale l'AGCOM "individua" le misure di regolamentazione, fra cui quella consistente nel costringere le imprese dominanti ad adottare offerte "disaggregate". Pertanto l'AGCOM non avrebbe più libertà di scelta né in ordine al "se" imporre obblighi alle imprese, né in ordine al contenuto dell'obbligo da imporre. La stessa ANR, infatti, sarebbe "costretta" dal legislatore italiano a pretendere dalle imprese la "disaggregazione" delle offerte, pur in difetto di una previa analisi del mercato che dimostri l'adeguatezza di tali misure ad ovviare al problema specifico e, altresì, ove l'espletamento di un'analisi di mercato abbia provato l'inappropriatezza di misure di un tale tipo.

Stato della Procedura

In data 21 febbraio 2013 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge

Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli "aiuti di Stato" concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievole per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari, spesso non fededegne; 4) nei casi di fallimento di alcune imprese beneficiarie, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'INPS ha talvolta omesso di chiedere che il credito, relativo al rimborso degli aiuti, fosse ammesso a concorrere sulla massa dei beni dell'impresa. Altre volte detta domanda, pur ritualmente presentata, non è stata accolta dal giudice preposto al procedimento. In alcun caso, infine, è stato disposto che l'impresa, pur già insolvente, cessasse dal proseguimento della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21 Novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana – l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte inevase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero considerato prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari, senza che successivi controlli amministrativi intervenissero ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	SC (C- 345/12)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest’ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tuttoggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 13/06/13, ha riconosciuto che la Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, non è stata pienamente recepita nell'ordinamento italiano. Ora, se pure la successiva Direttiva 2010/31/UE ha penetrantemente modificato la predetta Dir. 2002/91/CE, alcune disposizioni di quest'ultima sono state mantenute in vigore. In particolare, la Direttiva 2010/31/UE ha stabilito - al suo art. 29 in combinato disposto con il considerando 34 - che è rimasto impregiudicato l'obbligo, per tutti gli Stati dell'Unione, di trasporre tali disposizioni superstiti nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il termine del 4/01/06. In tale congerie di norme, recuperate dalla Dir. 2010/31/UE, rientra la prescrizione di cui all'art. 7 della Dir. 2002/91/CE, che la Corte di Giustizia, nella sentenza di cui si tratta, ha ritenuto non ancora trasposta nel sistema giuridico italiano. Detto art. 7, infatti, prevede che gli Stati membri impongano l'obbligo di rilasciare dei "certificati energetici" a favore dei proprietari, acquirenti o locatari di un edificio, in caso di costruzione, compravendita o locazione di esso. Tuttavia, il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192, che l'Italia ha adottato per recepire nel proprio ordinamento la suddetta Dir. 2002/91/CE, non prevede a carico dell'alienante e del locatore l'obbligo di consegnare un attestato di certificazione energetica, in caso di vendita o di locazione di un immobile. Inoltre, laddove la Direttiva in questione prevede che detto attestato venga elaborato da "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente, la vigente normativa italiana consente che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. In proposito, l'incompatibilità con la Direttiva sarebbe evidente, dal momento che l'autodichiarazione del proprietario - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - è intrinsecamente carente del requisito della neutralità, la quale, per converso, potrebbe essere ben assicurata dai "tecnici indipendenti" richiesti dalla Direttiva. La Commissione aveva peraltro lamentato, da parte italiana, la mancata attuazione dell'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati da "tecnici indipendenti". In proposito, la Corte di Giustizia ha accertato che l'Italia ha, in vero, attuato tale disposizione, ma solo dopo il 4 gennaio 2006 (che è il termine di attuazione assegnato dalla Direttiva stessa), e, circostanza ancora più importante, solo in seguito alla scadenza del termine che era stato assegnato, per l'adeguamento alle richieste della Commissione, nel "parere motivato complementare". Quindi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte UE, secondo la quale la situazione che la Corte stessa deve dichiarare in sentenza, deve cristallizzarsi allo spirare del termine fissato nel parere motivato (semplice o complementare), l'Italia non avrebbe attuato nemmeno detto art. 9.

Stato della Procedura

Il 13/06/13 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non rilevano effetti finanziari.

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	PM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 4 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 5 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 11 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE**

"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui appresso, alcuni aspetti del trattamento fiscale applicato agli operatori definiti, dalla giurisprudenza della Corte UE, come "non-residenti Schumacker". Questi ultimi sono coloro che, residendo fiscalmente in uno Stato membro dell'Unione europea, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato membro della stessa UE. I medesimi soggetti, secondo quanto già asserito in passato dalla Corte UE, dovrebbero poter godere, nello Stato di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. In particolare, i "non residenti Schumacker" dovrebbero avere la possibilità di godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti – premesso che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Pertanto, se detti operatori non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante" la loro attività produttiva, sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi. Di conseguenza, gli stessi sarebbero "meno liberi" di operare nello stesso Stato UE, di quanto non siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva, in quanto ammessi, questi ultimi, alla detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Una tale situazione, quindi, che violerebbe la "libera circolazione delle persone" e la "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE per tutti gli Stati UE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE per gli stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) sussisterebbe effettivamente in Italia, a motivo dell'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), il quale, mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, tutti i carichi familiari corrispondenti alle tipologie elencate agli articoli precedenti, ammette i "non residenti" a detrarre solo alcuni dei "carichi familiari" in questione. In ogni caso, l'art. 1 co. 1324 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come successivamente modificato, ha previsto che "tutte" le detrazioni per carichi familiari previste dal suddetto DPR 917/86 si estendano ai "non residenti", ma solo fino all'anno 2013. Al riguardo, la Commissione si ritiene non ancora soddisfatta, in quanto: 1) l'estensione di cui si tratta – come prevista dalla Finanziaria 2007 - si rivolge a tutti i "non residenti" e non, in specie, ai "non residenti in condizione Schumacker", assumendo peraltro una portata puramente transitoria (fino al 2013) e non definitiva; 2) la Legge 24/12/2007, n. 244, inoltre, dispone che, ai soggetti "non residenti" (quindi nemmeno ai "non residenti Schumacker"), non è estensibile il beneficio fiscale riservato ai c.d. "contribuenti minimi".

Stato della Procedura

Il 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Estendendo definitivamente ai "non residenti Schumacker" sia il trattamento riservato ai "contribuenti minimi", sia le detrazioni di cui al TUIR, le entrate fiscali verrebbero decurtate.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0043- ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE.

Ai sensi dell'art. 29 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° gennaio 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni.

Il 4 febbraio 2013, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una "messa in mora" con la quale ha invitato lo stesso a comunicare le misure di attuazione predette.

Poiché tali misure non sono state rese note alla Commissione, quest'ultima ritiene di non poter disporre di dati sufficienti a ritenere che la presente Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano.

Di conseguenza, la Commissione stessa ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento nazionale, la predetta Direttiva 2011/16/UE.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente procedura non presenta ricadute finanziarie

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2157- ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina in materia di imposta di successione –Regime dei Titoli di Stato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi al principio della "libera circolazione dei capitali". In particolare, l'art. 63 riferisce il principio in questione all'area dei Paesi dell'Unione europea, mentre l'art. 40 lo impone per i paesi aderenti allo spazio SEE. L'imperativo della "libera circolazione dei capitali" obbliga ciascuno Stato membro della UE, o del SEE, a non adottare normative nazionali che rendano la circolazione dei capitali, che avvenga esclusivamente all'interno del territorio del medesimo Stato, più vantaggiosa di quanto non sia la circolazione di tali capitali fra il territorio dello stesso Stato e quello di altri Stati appartenenti o alla UE o al SEE stessi. A tale riguardo, la Commissione ritiene che una normativa nazionale, contraria al principio in oggetto, sia ravvisabile nell'art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Detto articolo attiene all'"imposta di successione", la quale viene a colpire, normalmente, la trasmissione di beni lasciati in eredità, da una persona deceduta, ad un altro soggetto. La stessa imposta viene applicata sull'attivo ereditario, essendo il suo ammontare proporzionale a quello degli stessi beni relitti. Ora, la predetta normativa del Testo Unico stabilisce che i titoli del debito pubblico – compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro – nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l'"attivo ereditario", cioè non entrano a far parte della massa colpita dalla suddetta imposta di successione. Al riguardo, la Commissione ritiene detta normativa suscettibile di porsi in contrasto con il principio della "libera circolazione delle merci", qualora venisse interpretata nel senso che gli unici titoli pubblici, esenti da imposta di successione, siano quelli emessi solo dallo Stato italiano, e non anche quelli degli altri Stati della UE o del SEE. Se, infatti, fosse accettata una tale lettura della normativa in oggetto, i soggetti residenti in Italia potrebbero essere scoraggiati dall'investire i loro capitali in titoli emessi dagli altri Stati UE o SEE, per timore che, una volta deceduti, i loro eredi debbano soggiacere all'imposta di successione, laddove, ove l'investimento si riversasse in titoli pubblici emessi dallo Stato italiano, detta imposta non verrebbe applicata. Quindi, i soggetti residenti in Italia sarebbero meno liberi (perché scoraggiati dalla prospettiva dell'imposta di successione sui loro eredi) di investire in titoli emessi da altri Stati UE o SEE, di quanto non siano liberi di investire in titoli di Stato italiani. Di conseguenza, poiché l'investimento in titoli rappresenta un trasferimento (o circolazione) di capitali, si deve concludere che il legislatore italiano avrebbe reso la circolazione di capitali italiani, in direzione di altri Stati UE o SEE, più difficoltosa di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali, ove fosse del tutto interna ai confini dello Stato italiano

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in ossequio alle richieste della Commissione, anche i titoli di Stato degli altri Stati UE o SEE fossero sottratti alla massa ereditaria imponibile e quindi esclusi dalla tassazione sulle successioni, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2156 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina in materia d'imposta di successione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 63 del Trattato TFUE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo (SEE), concernenti la "libera circolazione dei capitali" riferita, rispettivamente, all'area di tutti gli Stati dell'Unione europea (art. 63 TFUE) e all'area di tutti gli Stati aderenti al SEE (art. 40 SEE). Per il principio suddetto, i singoli Stati della UE e del SEE non possono adottare normative interne che rendano più difficile la migrazione dei capitali dal proprio territorio verso altri Stati UE o SEE (o viceversa), di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali nello stretto perimetro del loro medesimo territorio. Al riguardo, la Commissione ritiene che la disciplina di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, confligga con il principio in questione. Dette norme stabiliscono, in favore di alcuni enti con scopo non lucrativo ("fondazioni" o "associazioni riconosciute" operanti per vari fini di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie ex Legge n. 461/1998), l'esenzione dall'imposta di successione sui lasciti "mortis causa" (cioè disposti per testamento). Sono esentati, altresì, i trasferimenti a causa di morte in favore di enti diversi dai suddetti, purchè i lasciti vengano finalizzati agli stessi scopi perseguiti istituzionalmente da questi ultimi. Tuttavia, il comma 4 stabilisce che detto beneficio fiscale, concesso senza ulteriori condizioni agli enti non lucrativi residenti in Italia, operi, nei confronti degli enti analoghi aventi sede all'estero (compresi gli altri Stati UE e SEE), solo "a condizioni di reciprocità". Ne deriva che, nei confronti di tali enti esteri, l'esenzione dall'imposta non sarebbe automatica, ma verrebbe concessa solo ove lo stato straniero (anche UE o SEE), nel quale risiede l'ente, prevedesse la stessa esenzione sulle successioni in favore degli enti non lucrativi analoghi residenti in Italia. Pertanto, ove la normativa dello Stato UE o SEE non esentasse espressamente, dall'imposta di successione, i lasciti in favore di enti non profit italiani, l'ente appartenente a tali Stati sopporterebbe, in Italia, l'imposta di successione sui lasciti successori in Italia. Quindi gli operatori italiani sarebbero maggiormente invogliati, confidando su un trattamento fiscale di favore, a testare in favore di organismi non lucrativi italiani, piuttosto che in vantaggio di enti similari residenti in altri Stati UE o SEE. Atteso, inoltre, che la Corte di Giustizia (sentenza C-31/11), ha definito i trasferimenti "a causa di morte" come rientranti nella categoria del "movimento di capitali", si deve concludere che la legislazione fiscale italiana finisce, in ultima battuta, per scoraggiare la circolazione, verso gli altri Stati UE o SEE, dei capitali relitti "a causa di morte". Per finire, la Commissione, pur riconoscendo che tutti gli Stati UE e SEE sono ugualmente tenuti a realizzare il principio della libera circolazione dei capitali, affinché non si creino discriminazioni, ha precisato che solo le istituzioni UE possono attivarsi a garanzia di una tale uniformità, la quale, pertanto, non può essere affidata alle "clausole di reciprocità" previste dalle normative nazionali dei singoli Stati.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La riduzione del carico fiscale sulla successione, disposta in favore di organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE, come voluta dalla Commissione, comporterebbe una diminuzione delle entrate

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del DPR n. 633/72. L'IVA è un'imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un'"aliquota" ad una "base imponibile", quest'ultima costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l'art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la "base imponibile", nel caso specifico dell'IVA sui beni importati in uno Stato UE da uno stato terzo. Nel caso di specie, quindi, l'art. 86 stabilisce che in tale base imponibile – relativa ai beni importati - vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle dovute per il trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno Stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA può essere pagata dall'importatore immediatamente alla dogana, cioè all'ingresso nello Stato membro dell'Unione. Quindi, anche in caso di tale modalità di pagamento dell'IVA, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come sancito dall'art. 86. Proprio in forza di tale presupposto, il successivo art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato, stabilisce che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana. La ragione sottesa alla norma è quella di evitare che lo stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga eventualmente e nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione). Veniamo, dunque, all'art. 143 della Direttiva in questione, che, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Ora, la UE ha più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare della medesima esenzione. Per converso, le Autorità italiane trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA, nel senso che prevedono che gli stessi servizi siano soggetti ad IVA, andandone esenti solo se l'IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla dogana (poiché in tal caso vi sarebbe una "doppia imposizione". Il quadro della situazione italiana, in contrasto con la disciplina UE, si fonda su un'interpretazione, sia amministrativa che giudiziaria, del predetto art. 9 del DPR 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, seguita da nota di risposta del MEF del 29/1/2013, prot. n. 633.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Poiché la Commissione chiede al Fisco italiano di rinunciare all'imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore, si prospetta una riduzione delle entrate.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE**

"Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell'Unione. Pertanto, onde creare un'uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un'accisa "ad valorem", operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un'accisa "specificata", fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l'applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato "fino", di un'accisa definita "minima", la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa "specificata". Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato "a taglio fino" – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un'accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l'accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa "specificata" (di cui l'accisa "minima" italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa "minima" supporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa "minima" stessa. Non potrebbe pertanto definirsi "minima" l'accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l'accisa sul prodotto transfrontaliero venisse ridotta sino all'importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, le imprese italiane verrebbero disincentivate dall’espandersi nel mercato estero, in quanto sopporterebbero, in tal caso, gravami fiscali più pesanti di quelli gravanti analoghe operazioni, ove iscritte nel solo territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche italiani), di trasferire, in altro Stato UE o SEE, componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. L’art. 91 del Decreto Legge 24/1/2012, per tacitare le richieste della Commissione, ha previsto la sospensione, a richiesta delle società interessate, dell’imposta in oggetto, in base ai criteri di cui alla sentenza della Corte UE C-371/10, del 29/11/11. E’ prevista, tuttavia, la decadenza da detta sospensione, qualora si verificino le circostanze che dovranno essere indicate in un apposito Decreto Regolamentare.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, fossero abolite in generale le exit tax su trasferimenti di impresa (o assimilati) verso Paesi UE o SEE, si verificherebbe la diminuzione di entrate fiscali.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia–Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della procedura comporterebbe un impatto positivo sul bilancio pubblico, in quanto, richiedendo la Commissione l’eliminazione della riduzione dell’accisa gravante i prodotti energetici, l’accisa stessa dovrebbe essere ripristinata per intero, con il conseguente aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrelevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA. Le medesime, tuttalpiù, potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell’ente; l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime derogava al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L’IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall’importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell’IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell’IVA incidente sull’operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall’imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall’agente di viaggio per il viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio stesso – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato; 2) l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un’interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall’agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l’Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l’altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione - non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l’attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "sovrapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell'art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della Direttiva implicherebbe degli effetti finanziari negativi in termini di aumento della spesa pubblica, in quanto la Direttiva stessa prevede forme di indennizzo, a carico dello Stato, in favore delle vittime della tratta di esseri umani.

Scheda 2 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico alle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime dei reati all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni reati in particolare. Al riguardo, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

Stato della Procedura

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 3 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.**Violazione**

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che il disposto dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117 contrasta con il diritto dell'Unione europea, laddove prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano solo ove ricorrano determinati rigorosi presupposti. In primo luogo, infatti, il comportamento del magistrato non può fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l'interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell'attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del "dolo" o della "colpa grave". Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il "dolo" di un giudice, mentre la nozione di "colpa grave", a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori assolutamente "aberranti" (così la Corte di Cassazione) come quella in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma dell'Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, solo quando la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclarate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene la Corte, pertanto, che per il diritto italiano il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria, che ha riuniti tali casi nella categoria di "violazione manifesta" della norma UE. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l'Italia, ex art. 258 TFUE, ha disatteso gli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura, implicando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4117	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 7 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	RC (C-641/11)	No	Stadio invariato
Scheda 9 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	RC (C-596/12)	No	Variazione di stadio (da PM a RC)

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato
Scheda 11 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4117 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia attuato pienamente la Direttiva 89/391/CEE (Direttiva quadro), relativa alle misure volte a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. In proposito, sono stati comunicati alla Commissione europea diversi provvedimenti normativi rivolti ad inserire, nel corpo dell'ordinamento italiano, le disposizioni della Direttiva stessa. Si tratta del Decreto Legislativo 19/09/94 n. 626, del Decreto Legislativo 23/06/03 n. 195 e del Decreto Legislativo 19/03/96 n. 242. Tuttavia, le Autorità italiane non hanno resi noti, alla Commissione, altri atti normativi – il Decreto Legislativo n. 81/08 e le sue successive modificazioni denominate "Testo Unico" - anch'essi finalizzati al recepimento di prescrizioni della Direttiva suddetta. Riguardo ai provvedimenti nazionali da ultimo menzionati, la Commissione avanza il dubbio che essi non abbiano correttamente recepito l'art. 7, paragrafo 3, della sopra menzionata Direttiva. Il medesimo articolo disciplina le modalità secondo le quali il datore di lavoro deve costituire, all'interno dell'azienda, i servizi preposti alla prevenzione dei rischi professionali, nonché alla protezione dagli stessi rischi. In base a tali modalità, il datore di lavoro deve, in primo luogo, affidare le competenze in questione a soggetti scelti fra i lavoratori dell'azienda. Solo ove, nell'ambito del personale dell'azienda, non siano reperibili collaboratori qualificati per tali incarichi, il datore di lavoro potrà reclutare, per la bisogna, operatori esterni. Quindi, la Direttiva stabilisce, a chiare lettere, una precisa gerarchia, ponendo l'opzione, relativa alla composizione "interna" del servizio di sicurezza, in posizione di preferenza rispetto all'altra, implicante l'esternalizzazione dello stesso servizio. Con ciò il legislatore UE ha perseguito la finalità di assicurare, per quanto possibile, la partecipazione dei lavoratori interni alla gestione di un'attività, come quella di sicurezza sui luoghi di lavoro, che risponde ad interessi fondamentali ed imprevedibili dei lavoratori stessi. Per converso il legislatore italiano, all'art. 31 del sopra menzionato Testo Unico, prevede, in generale, che il datore di lavoro possa scegliere liberamente - a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori interni in grado di espletare efficientemente le attività di sicurezza - se impiegare all'uopo questi ultimi o ricorrere ad operatori esterni. Detto assunto generale viene meno solo in 6 specifici casi, descritti al comma 6 del medesimo art. 31, i quali sono caratterizzati, per vari motivi, da una peculiare accentuazione del rischio di impresa. Solo con riguardo a tali ipotesi, dunque, la normativa nazionale prevede l'obbligo per il datore di lavoro, in prima istanza, di organizzare l'attività di sicurezza con lavoratori interni, ed in seconda battuta, solo ove i predetti non risultino adeguati a tali mansioni, con prestatori esterni. La Commissione, in proposito, ritiene che la Direttiva di cui si tratta potrà ritenersi attuata correttamente solo quando l'indefettibilità dell'obbligo, di impiegare personale interno per le attività di profilassi rispetto ai rischi professionali, verrà imposta dal legislatore italiano come regola generale.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non comporta effetti finanziari.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE sulla durata "massima" dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Il predetto art. 3 prevede che, per ogni 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo. L'art. 6 stabilisce, altresì, che la durata massima del lavoro settimanale non possa essere, in media, superiore a 48 ore (straordinari inclusi). L'art. 17 della Direttiva medesima, tuttavia, consente che il disposto sulla durata giornaliera "massima" (in quanto deve garantire almeno 11 ore consecutive di riposo) possa essere derogato, dalla normativa nazionale, quando il lavoro abbia caratteristiche oggettive tali che la sua durata non possa essere fissata normativamente, essendo più opportuno rimetterne la determinazione al lavoratore. In tal modo, quanti esercitano i servizi sociali erogandi con continuità, sono tenuti a garantire le loro prestazioni, quando vi sia necessità, oltre i limiti di orario fissati per legge. Gli stessi lavoratori, d'altra parte, hanno la facoltà di organizzare flessibilmente la propria attività, riequilibrando il sovraccarico di lavoro, subito per uno o alcuni giorni, con la decurtazione dell'orario di servizio del giorno o dei giorni successivi. E', questo, quanto disposto dall'art. 17, il quale prevede che il lavoratore, il quale venga sottoposto ad un orario giornaliero superiore al massimale sopra previsto, debba poter godere di un periodo di riposo "immediatamente successivo", a tutela delle sue condizioni di salute. In Italia, i limiti di orario di cui sopra sono stati recepiti dagli articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo 2003/66. Tuttavia, il successivo Decreto Legge 112/2008 stabilisce, all'art. 41, che né la garanzia della durata massima del lavoro giornaliero, né quella del limite di durata del lavoro settimanale, si applichi ai medici del Servizio Sanitario Nazionale italiano. A tal proposito, la Commissione ritiene che una tale deroga ai massimali di durata del lavoro, che pure è stata voluta dal legislatore italiano per l'obiettivo esigenza di garantire la reperibilità di personale per le "guardie mediche", si spinga indebitamente oltre i limiti consentiti dalla Direttiva sopra menzionata. Infatti, anche se, per la legislazione italiana, tutti i medici del servizio pubblico sono formalmente dei "dirigenti", è un dato inequivocabile che, di fatto, solo una parte di essi versa nella condizione sostanziale corrispondente alla loro qualifica, comportante: 1) la titolarità di un ruolo di responsabilità organizzativa che mal tollera limiti rigidi di orario; 2) la facoltà di organizzare liberamente gli stessi orari. Infatti, i medici tenuti a rendersi reperibili per le "guardie mediche", non godendo effettivamente dei poteri dei dirigenti, nonostante le etichette formali, non hanno facoltà, dopo aver affrontato un carico lavorativo oltre i limiti garantiti in generale dalla Direttiva, di concedersi dei riposi immediatamente successivi all'espletamento della loro prestazione. Per tali lavoratori, dunque, la Commissione pretende il ripristino dei massimali di orario come stabiliti in generale dalla Direttiva.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Sussiste l'evenienza che, a causa dell'adeguamento alle richieste UE circa la riduzione dell'orario lavorativo dei medici non effettivamente "dirigenti", la continuità del servizio venga garantita mediante reclutamento di ulteriore personale, con conseguente rilevante aumento della spesa pubblica.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/2098 - ex art. 258 del TFUE**

"Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che non sussista certezza in ordine al recepimento nel diritto interno, da parte dell'Italia, di alcune disposizioni della Direttiva 93/103/CE, in tema di sicurezza e salute per il lavoro, a bordo delle navi da pesca. Le Autorità italiane hanno indicato, quale testo normativo nazionale diretto a recepire la Direttiva di cui sopra, il Decreto Legislativo n. 298/1999. Più in dettaglio, la Commissione ha osservato: 1) che l'art. 2, lett. g) della Direttiva identifica il "capitano" in colui che comanda la nave o ne è "responsabile", laddove l'art. 2, lett. g) del Decreto riferisce la nozione di "capitano" solo a chi detiene il comando dell'imbarcazione; 2) l'art. 3, n. 1, lett. a) della Direttiva impone all'armatore di assicurare che la nave venga impiegata senza pregiudizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mentre l'art. 3, n. 1, lett. a) del Decreto porrebbe un limite all'obbligo anzidetto, che dovrebbe modularsi a seconda, fra l'altro, di circostanze non menzionate dalla Direttiva come le "caratteristiche tecniche operative della nave"; 3) l'art. 3, n. 2, della Direttiva prevede che le navi siano sottoposte a controlli periodici rivolti a verificare il rispetto della Direttiva stessa, mentre il Decreto sembrerebbe tacere su tali controlli periodici; 4) l'art. 8 della Direttiva dispone che i lavoratori vengano informati su tutte le misure da adottare per la sicurezza e salute sulla nave, mentre l'art. 5 del Decreto limita tale obbligo informativo solo alle misure di sicurezza divise da specifiche normative italiane; 5) l'art. 9 della Direttiva impone che i lavoratori a bordo delle navi ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute a bordo, con particolare riguardo alla "prevenzione degli incidenti", mentre l'art. 6 del Decreto omette di enucleare distintamente il punto relativo alla predetta "prevenzione degli incidenti"; 6) l'art. 11, che impone di applicare sulle navi forme di consultazione e partecipazione dei lavoratori, sarebbe stato del tutto non recepito; 7) il punto 4.4 (co.1) dell'allegato I e il punto 4.3 (co. 1) dell'allegato II della Direttiva stabiliscono che le vie e le uscite di sicurezza debbano essere indicate da segnali, a norma della legislazione italiana attuativa della Dir. 92/58/CEE, laddove il Decreto semplicemente prevede che detta segnalazione venga eseguita in base alla normativa nazionale, anche se non specificatamente attuativa della Dir. 92/58/CEE citata; 8) parimenti, il punto 5.3 (co. 1) dell'allegato I e il punto 5.3 (co. 1) dell'allegato II della Direttiva dispongono che le attrezzature antincendio vengano indicate come dalla disciplina interna di attuazione della citata Dir. 92/58/CE già citata, mentre il Decreto fa generico riferimento alle "vigenti normative"; 9) lo stesso dicasi per il punto 15 dell'allegato II della Direttiva, per il quale il materiale di pronto soccorso deve presentare i requisiti di cui all'allegato II alla Dir. 92/29/CEE, laddove il Decreto italiano di nuovo richiama, senza ulteriori specificazioni, la "vigente normativa"; 10) non sembra corretta l'individuazione, risultante dall'allegato II del suddetto Decreto Legislativo di attuazione, del campo di applicazione dell'allegato II della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, relativa alle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, finirebbe per sollevare indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, deve sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che un tale assunto sia troppo debole e non chiarisca che, come dalla Direttiva 98/931/CE sopra indicata, la responsabilità originaria del datore di lavoro in materia di tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, deve rimanere "integra", come quando non vi sia stato deferimento di funzioni. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale fonderebbe perentoriamente la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non coinvolgerebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega, allineandola ai dettami UE. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla circostanza che sussista un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, in quanto dipende dalla scelta pressochè arbitraria del legislatore nazionale qualificare un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, secondo il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4" Ora, circa detto modello - la cui applicazione renderebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, definitivamente esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di controllo del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, conduca alla modifica dell'organizzazione ogni qual volta "siano scoperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto adempiente alle prescrizioni di cui al suddetto art. 30 e, quindi, in regola con i suoi obblighi di vigilanza, anche quando modifichi il modello organizzativo della sua azienda solo dopo, che lo stesso sistema si sia rivelato inadeguato a sventare le già menzionate "violazioni significative" della normativa antinfortunistica e di salute del lavoratore".

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che integra la Direttiva 1999/70/CE, sul lavoro a tempo determinato. Quest'ultimo attribuisce al lavoratore una tutela meno intensa di quella connessa al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto a termine può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrano a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua flessibilità particolare, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato - potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrano le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni limitate a determinati periodi dell'anno) Il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine in difetto dei requisiti giustificativi - deve ritenersi esistente un unico rapporto a tempo "indeterminato", con le tutele ad esso pertinenti. Risulta tuttavia che il Decreto attuativo, di cui sopra, segnatamente la clausola 5 già menzionata, di fatto non sarebbe applicato al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti, infatti - indicati come "precari" - vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Infatti, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ogni ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che il personale a termine delle scuole verrebbe assunto con tale tipo di contratto in quanto, in coerenza con la Dir. 1990/70, le prestazioni ad esso richieste rivestirebbero oggettive caratteristiche di "stagionalità": il personale a termine delle scuole, infatti, viene assunto per ovviare alle carenze degli organici di "ruolo", le quali potrebbero verificarsi, o non verificarsi, in modo non oggettivamente prevedibile.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto delle conseguenti garanzie, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 6- Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare, con la normativa UE, la disciplina italiana sul calcolo delle soglie numeriche dei lavoratori delle imprese, oltre le quali i lavoratori stessi hanno diritto a certe forme di informazione e consultazione. In particolare si ritengono violate le Direttive n. 1999/70/CE (in recepimento dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) e n. 2002/14/CE (recante un quadro generale sull’informazione e consultazione dei lavoratori). La prima delle Direttive sopra menzionate, ovvero la n. 1999/70/CE, intendendo eliminare le discriminazioni a carico dei lavoratori “a termine”, stabilisce all’art. 7 che i medesimi, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. Ciò a prescindere dalla durata più o meno estesa dello stesso contratto a termine. Per converso, la normativa interna italiana, di cui all’art. 8 del D. L. 368/01, prevede che i lavoratori “a tempo determinato” vengano conteggiati, nelle soglie in questione, soltanto se il loro contratto presenta una durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui i lavoratori a termine, con rapporto di lavoro di durata inferiore o pari a 9 mesi, costituiscono una quota cospicua dei dipendenti impiegati in una determinata unità aziendale. La seconda Direttiva succitata, la n. 2002/14/CE, subordina gli obblighi di informazione e di consultazione, da essa stessa previsti in favore dei lavoratori, alla presenza in un’impresa di almeno 50 lavoratori, o alla presenza in uno stabilimento di almeno 20 lavoratori. Peraltro essa precisa, all’art. 2, lett. d), che per “lavoratore” si intende ogni persona tutelata come tale, nello Stato membro, dal diritto del lavoro ivi vigente. E’ pertanto evidente che, stante l’ampia definizione di “lavoratore” adottata dalla Direttiva di cui si tratta, i lavoratori a termine dovrebbero, tutti senza eccezione, essere conteggiati ai fini del calcolo delle soglie di cui sopra. Al contrario, il Decreto Legislativo n. 25/2007 dispone, all’art. 3, co.2, che nel computo di tali soglie debbano essere considerati, nell’ambito dei lavoratori a termine, solo quelli il cui contratto di lavoro ecceda la durata di 9 mesi. La Commissione aveva denunciato, altresì, l’incorretta attuazione della Direttiva 2009/38/CE, laddove la stessa definiva le imprese “di dimensioni comunitarie” come quelle il cui organico superasse una certa consistenza, computata anche in riferimento a “tutti” i lavoratori a tempo determinato. Per converso, infatti, il D. Lgs 74/2002 stabiliva, a tal fine, dei metodi di conteggio che, del totale dei lavoratori a termine impiegati, consideravano solo la metà. Attualmente, il Decreto Legislativo 22/06/12 n. 113 ha superato i rilievi anzidetti, prevedendo che, ai fini del computo rivolto a verificare la consistenza dell’organico - come rilevante in rapporto al riconoscimento delle “dimensioni comunitarie” dell’impresa - i lavoratori a tempo determinato debbano essere presi in considerazione tutti, ovviamente in ragione dell’orario di lavoro.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio dello Stato stesso. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area Dirigenza economica - 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Ne deriva che tali medici vengono esclusi dai benefici, anche economici, connessi all’anzianità lavorativa. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane precisano, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, che la normativa nazionale prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, anche se nei limiti del 25% e solo a condizione che il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione sanitaria non perseguente finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la valutazione, in Italia, del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalla risposta del Paese membro, sottoposta a penetranti limiti; 2) che la normativa italiana, pur prescrivendo, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno approntato un emendamento al progetto di Legge Comunitaria dell’anno 2013 che, fra l’altro, ricongiungerebbe i periodi lavorativi trascorsi dai medici all’estero con quelli spesi in Italia al servizio delle Istituzioni sanitarie pubbliche, con conseguente adeguamento del trattamento economico e aumento della relativa spesa pubblica.

Scheda 8 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo del 23/4/2010 - contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori", nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano - stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un "attestato" da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della "libera circolazione dei lavoratori", giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori "domestici" rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo - riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel "CEFR", lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 16/12/2011 la Commissione ha iscritto, nell'apposito Registro della Corte di Giustizia, un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Tuttavia, il 24/11/12 - dopo la comunicazione del Decreto Legislativo 13 settembre 2012, n. 170, recante modifica dell'art. 12 del DPR 752/1976 - la Commissione ha deciso di rinunciare agli atti della causa instaurata di fronte alla Corte UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 9 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", la quale impone alle imprese degli Stati membri, ove venga attuato un licenziamento "collettivo", di concedere speciali garanzie agli stessi lavoratori licenziati. Tale licenziamento "collettivo" ricorre ove sussistano due presupposti: 1) l'estraneità alle persone dei lavoratori delle ragioni dei licenziamenti stessi; 2) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, sempre nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti. Stante le predette condizioni, dunque, si applica la disciplina del "licenziamento collettivo", salve, tuttavia, le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Nell'ambito di tali eccezioni, tuttavia, non è ricompresa l'ipotesi in cui i licenziamenti abbiano investito, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, la legislazione italiana di cui alla Legge 223/1991, più volte modificata, ha previsto l'estromissione dei dirigenti licenziati dal godimento delle garanzie della procedura sul "licenziamento collettivo", con le conseguenze di seguito descritte. Si supponga infatti che, per scelta del legislatore nazionale, il "licenziamento collettivo" si applichi ove l'impresa effettui almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Ora, se nel novero di tali licenziamenti non vengono conteggiati quelli dei "dirigenti", risulta: 1) che gli stessi dirigenti dimessi vengono esclusi dai benefici del licenziamento "collettivo"; 2) che anche ai lavoratori non inquadrati come dirigenti e, tuttavia, licenziati nel periodo medesimo, viene reso più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto, essendo i "dirigenti" esclusi dal computo, la soglia dei "cinque" licenziamenti diviene più difficilmente raggiungibile. La Commissione aggiunge peraltro che, stante l'esigenza di estendere al massimo la tutela sociale apprestata dalla Dir.va 98/59/CE predetta, le eccezioni all'applicazione del "licenziamento collettivo" non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, nel cui ambito non rientra quella relativa all'inquadramento, come "dirigente", del lavoratore dimesso. Le Autorità italiane hanno replicato che il dirigente non può soggiacere allo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori, in ragione della specialità del rapporto di lavoro di cui è parte: egli, infatti, vero e proprio "alter ego" del datore di lavoro, godrebbe di un'autonomia decisionale talmente estesa da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Ne deriva che l'eventuale predisposizione, nei suoi confronti, delle garanzie di cui alla prassi del "licenziamento collettivo", non avrebbe senso. Al riguardo, la Commissione replica che la normativa italiana estromette dall'ambito di applicazione del "licenziamento collettivo" non solo i dirigenti "apicali", effettivamente dotati degli ampi poteri suddetti, ma anche gli "pseudo-dirigenti", i quali, in quanto preposti solo a settori limitati dell'impresa e sottomessi gerarchicamente ai dirigenti "apicali" stessi, dispongono di un'autonomia assolutamente ristretta. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, l'eccezione alle garanzie di cui si tratta apparirebbe del tutto ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 7/1/13 è stato notificato all'Italia un ricorso presso la Corte di giustizia, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei “disabili” (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Commissione sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina rivolta indifferentemente non solo a “tutti” i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a “tutti” i disabili e a “tutti” i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte “soluzioni ragionevoli”, cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della “formazione” dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Commissione rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale. Per questi ed ulteriori motivi la Commissione ritiene che l'Italia sia responsabile di aver violato le disposizioni contenute nella Direttiva, per averle recepite in modo incompleto e quindi non conforme ad esse.

Stato della Procedura

Il 6 luglio 2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con gli artt. 2, par. 2, lett. c) e 28, par. 1 della Direttiva 76/207/CEE, nonché con gli artt. 7,8, 11, par. 2, lett. b), 11, par. 3, della Direttiva 92/85/CEE. La prima della Direttiva già menzionate, ovvero la Dir. 76/207/CEE, stabilisce una normativa rivolta all'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni dello stesso. La seconda, invece, assume la finalità di migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In questa prospettiva, più specificatamente, essa Direttiva dispone - agli articoli sopra menzionati - che le donne in periodo di gestazione o successivo al parto non possono subire l'obbligo del lavoro notturno. Di conseguenza il datore di lavoro, ove la donna lavoratrice non sia disponibile al lavoro notturno, deve considerare la possibilità di adibirla ad un lavoro diurno e, qualora anche una tale soluzione sia impraticabile, deve concederle infine una dispensa dal lavoro, garantendole tuttavia, in quest'ultima ipotesi, una remunerazione che sia, comunque, "adeguata". In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, prevede l'obbligo, per le donne incinte e per le puerpere sino ad un anno di età del bambino, di astenersi dal lavoro notturno (inteso come attività lavorativa compresa tra le ore 24.00 e le 6.00). Pertanto, l'astensione dal lavoro notturno non è più un diritto della donna madre, come previsto dalla Direttiva 92/85/CEE, ma un obbligo cui essa va inderogabilmente soggetta, quand'anche fosse disposta, nel caso concreto, a lavorare anche nella fascia oraria di cui sopra. Pertanto, in Italia, il datore di lavoro può rinviare a casa una donna gestante o puerpera (in questo caso sino al compimento di un anno di età da parte del bambino), senza dover procedere, preliminarmente, ad una riorganizzazione del tempo e/o delle altre circostanze di lavoro al fine di riassegnare la lavoratrice ad una mansione diurna o diversamente configurata, consentendole, in tal modo, di conservare la propria retribuzione per l'intero. Infatti, si precisa che una tale assenza dal lavoro, in conseguenza dell'obbligo di astenersi dal lavoro notturno, implica per la lavoratrice italiana la corresponsione di una retribuzione non più alta dell'80% della retribuzione normale. La Commissione è pertanto dell'opinione che il legislatore italiano, imponendo alla lavoratrice madre il dovere di astenersi dal lavoro notturno e quindi la scelta obbligata di trattenere solo l'80% della retribuzione, contrasti con la Dir. 92/85/CEE - la quale in tal senso non ha stabilito un obbligo, ma un diritto a favore della donna. La stessa normativa nazionale, peraltro, sarebbe incompatibile anche con la suddetta Dir. 76/207/CEE, in quanto, penalizzando sul lavoro la lavoratrice (in quanto madre), contraddice il divieto di discriminazione del lavoratore in base al sesso.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana rappresentata dal Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/1/2010, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, in quanto si rivolge esclusivamente agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenzabili con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio.

In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme e ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di "biodegradabilità" indicati dalla stessa Legge. Nella "messa in mora", si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi"), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di "progetto", tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente "messa in mora complementare", la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della "messa in mora", risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2008/4541 - ex art. 258 del TFUE.

“Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella Direttiva 89/106/CEE relativa alla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, nella Direttiva 2009/142/CE concernente i requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e nella Direttiva 98/34/CE attinente alle procedure di informazione dei requisiti tecnici dei prodotti e dei servizi. Rileva, inoltre, la violazione dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato membro ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato membro. Il primo degli atti normativi sopra citati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati in tutti i Paesi membri dell'Unione europea i prodotti recanti il marchio CE. Si precisa che tale marchio può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima: 1) si tratta di prodotti i quali risultino conformi alle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) ovvero si tratta di prodotti per i quali è stato rilasciato un "benessere tecnico europeo" (ETA), giusta la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Si aggiunge peraltro, all'art. 4 di essa Direttiva, che certi prodotti - non rientrando nell'ambito di applicazione delle norme sull'attribuzione del marchio CE - possono senz'altro circolare sul mercato interno di tutti gli Stati UE purchè risultino conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Con riferimento al caso di specie, si sottolinea che in Italia la Direttiva in questione è stata attuata e che - relativamente al tipo di prodotto di cui alla presente procedura, cioè i camini ed altri condotti di plastica utilizzati in collegamento con le caldaie a condensazione - siano state emanate le suddette regole nazionali di trasposizione delle specifiche tecniche fissate in sede europea. Ne deriverebbe che, ove tali prodotti di plastica risultino possedere i requisiti indicati dalla predetta legislazione italiana - attuativa di quella stabilita dagli organismi europei di cui sopra - gli stessi dovrebbero meritare l'apposizione del marchio CE e risultare, pertanto, liberamente commerciabili nello stesso territorio italiano, come sopra precisato. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un ulteriore atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici, ponendo pertanto fuori legge i condotti di plastica. Ne deriverebbe, in definitiva, che i condotti in plastica non avrebbero accesso al mercato italiano, né ove fossero muniti del marchio CE, né quando, pur essendo privi di tale contrassegno, risultassero comunque perfettamente adeguati agli standards fissati dalla normativa nazionale di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il tutto a dispetto della normativa UE come sopra riportata.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4009	Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2013/4009 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità di alcune disposizioni italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2003/109/CE, sulla condizione dei cittadini di paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”. Si indicano come tali i cittadini di paesi estranei all’Unione europea, i quali risiedano ininterrottamente e legalmente, in uno Stato della UE, da almeno 5 anni. A questi ultimi, l’art. 11 della sopra menzionata Direttiva attribuisce il diritto alle stesse forme di “prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale” previste per i cittadini del medesimo Stato UE nel quale risiedono. Tuttavia, il paragrafo 4 dello stesso art. 11 ammette che i singoli Stati membri possano limitare tale eguaglianza di trattamento alle sole “prestazioni sociali”, che si possano definire “essenziali”. Al riguardo, è stato precisato dalla Corte di Giustizia UE che, in materia di assistenza sociale, quando uno Stato membro della UE decide di restringere l’equiparazione, fra i suoi cittadini e i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, alle mere “prestazioni essenziali”, tale volontà deve risultare in modo esplicito. Sul punto, la Commissione ha individuato alcune norme italiane che prevedono forme di assistenza sociale, dal cui godimento vengono estromessi i predetti “soggiornanti di lungo periodo”. Si tratta, in particolare: 1) della “carta acquisti” prevista dal Decreto Legge 25/06/08 n. 112, convertito nella Legge 06/08/08, in favore di persone in condizioni di disagio economico, ultrasessantacinquenni o genitori/tutori di un minore di età inferiore ai 3 anni; 2) degli “assegni per il nucleo familiare e di maternità”, per i nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli sotto ai 18 anni. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali provvidenze dovrebbero essere estese anche ai residenti di lungo periodo, osservando che: 1) ove pure si considerino i sussidi, di cui alla fattispecie, come non “essenziali”, non sarebbe comunque consentito denegare i medesimi ai “residenti di lungo periodo”, in quanto dalla legislazione italiana non emergerebbe espressamente la volontà di limitare l’equiparazione, di cui sopra, alle “prestazioni essenziali”; 2) anche se il legislatore italiano avesse manifestato chiaramente la volontà di limitare l’equiparazione, di cui sopra, alle prestazioni “essenziali”, è dato invenire sia nella legislazione UE nel suo complesso, sia nella stessa legislazione italiana (Legge quadro 8/11/2000 n. 328), la qualificazione degli interventi di sostegno dei minori - che si trovino in situazioni di disagio - in termini di sussidi sociali “essenziali”. Inoltre, nemmeno il recente Decreto Legge n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito nella Legge n. 35/2011, avrebbe del tutto tacitato le richieste della Commissione: infatti, con tali interventi, i “soggiornanti di lungo periodo” possono accedere alle predette forme di sostegno sociale solo nei limiti seguenti: 1) per un periodo “sperimentale” circoscritto a 12 mesi; 2) a condizione che risiedano in una delle 12 città italiane già preindividuate dalla disciplina nazionale; 3) necessariamente in base a modalità da definirsi con Decreto ministeriale, a tutt’oggi non ancora emesso.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implicherebbe un aggravio della spesa pubblica, ove la platea degli aventi diritto alle prestazioni assistenziali in oggetto venisse estesa anche ai “residenti di lungo periodo”.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con la normativa comunitaria, della disciplina italiana che regola la partecipazione di atleti di altri Stati membri alle gare di pallanuoto a livello professionale. La normativa nazionale censurata è contenuta nello Statuto della Federazione italiana nuoto (FIN), oltre che nel Regolamento della stessa Federazione e nelle regole di gara applicate alle competizioni della stagione sportiva 2011-2012. In particolare, il menzionato Statuto dispone che, degli atleti non italiani tesserati alla stessa FIN, sono ammessi a partecipare alle gare a squadra i soli atleti di pallanuoto autorizzati dalla FIN medesima. Quindi, la norma prevede che, per quanto riguarda gli atleti stranieri di pallanuoto, l'autorizzazione si indirizzi soltanto a quelli, fra loro, che siano tesserati della FIN. L'iscrizione presso la FIN, pertanto, assurge a condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni a squadra del settore. Al riguardo, l'art. 11, co. 1, punto III del sopra citato Regolamento Organico della FIN stessa, stabilisce che – in relazione alla specialità della pallanuoto e per le società partecipanti ai campionati nazionali di pallanuoto serie A e serie B – i giocatori stranieri possono ricevere la tessera della FIN soltanto in numero non superiore ad un atleta per le anzidette società. Le regole di gara per la stagione sportiva 2011-2012, inoltre, prevedono criteri ancor più restrittivi in ordine alla possibilità di tesseramento presso la FIN di atleti non italiani (non più di due per la serie A1 categoria maschile; non più di una per la serie A1, categoria femminile). Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, l'art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori in tutta la UE. Tale principio impone, infatti, che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, siano le stesse garantite ai lavoratori interni, onde evitare che i primi siano svantaggiati rispetto ai secondi e, pertanto, meno liberi, rispetto a questi ultimi, di "circolare" e lavorare nello Stato in questione. Contraddetto, altresì, anche l'art. 4 del suddetto Reg. 492/2011, che ribadendo il principio predetto, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi (tale limitazione, nel caso di specie, deriva indirettamente dalle norme sul tesseramento). Ora, la FIN rappresenta un ente di diritto privato e non una pubblica Amministrazione. Tuttavia lo statuto, nonché il regolamento ed il bilancio della FIN, debbono essere approvati dal CONI, il quale è altresì un finanziatore della FIN medesima. Essendo il CONI, d'altra parte, un ente di diritto pubblico dipendente dal Ministero della Cultura, ricorrono tutti gli elementi idonei a ritenere che la FIN ricada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, per cui - come acclarato da una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE - anche l'associazione sportiva privata, di cui si tratta, deve garantire la compatibilità delle sue regole con la disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Il 25 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/2053 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva l'incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, rivolta a favorire l'ingresso ed il soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. Le Autorità italiane hanno recepito tale Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, tuttavia adottando, successivamente, una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa a completamento del testo originario. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell'art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest'ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile “debitamente attestata”. Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l'elemento della “stabile relazione” venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l'art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs 30/07, introduce al riguardo una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta “stabile relazione”: infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino dell'altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la “stabile relazione”, ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell'Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un'ulteriore limitazione dei mezzi di prova ammissibili, non prevista dalla normativa europea, è ravvisabile circa la fattispecie dell'ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all'uopo di prove indicate, genericamente, come “altre”. Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall'ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un'altra censura riguarda l'attuazione della norma della Direttiva (art. 7, par. 1, lett. b) e c)) in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l'ingresso ed il soggiorno purchè dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche “sufficienti”. Indebitamente, il Decreto italiano precisa che l'adeguatezza di tali risorse deve essere valutata con speciale riguardo alle risorse di cui il soggetto dispone per provvedersi un alloggio, introducendo in tal modo requisiti più rigorosi ed esigenti.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4163	Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti – Direttiva “servizi” 2006/123/CE e Direttiva 36/2005/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4059	Riconoscimento da parte dell’Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4163 – ex art. 258 del TFUE**

"Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la contrarietà, al diritto dell'Unione europea e segnatamente al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. "Codice della proprietà industriale"). In particolare, il comma 4 dell'art. 203 di tale Decreto individua le condizioni affinché i "consulenti della proprietà industriale", i quali siano stabiliti in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, possano rendere le loro prestazioni nello Stato italiano (la dizione "proprietà industriale" sta ad indicare quelle entità che, come i "brevetti", ricoprono un indubbio valore economico ma, in quanto immateriali, sono oggetto di una "proprietà" peculiare rispetto a quello comune). Quanto a tali condizioni, si fa riferimento alla necessità che l'operatore transfrontaliero assuma un "domicilio" in Italia. Ora, il suddetto principio della "libera prestazione dei servizi" impone che gli operatori di ciascuno Stato membro UE siano ammessi a prestare i loro servizi, in ogni altro Stato della stessa Unione, alle stesse condizioni applicate nei confronti degli operatori "domestici", cioè cittadini di quest'ultimo Stato o in esso residenti. Infatti, ove lo Stato UE "ospitante" riservasse, alle imprese di altri Stati membri interessate ad operare sul suo territorio, un trattamento meno vantaggioso di quello concesso alle imprese interne, le prime sarebbero meno "libere", rispetto alle seconde, di esercitare la loro attività in quel medesimo Stato, con conseguente compromissione del principio sancito dal Trattato. La Corte ritiene, pertanto, che il requisito relativo alla necessità di eleggere domicilio in Italia, come stabilito dalla succitata normativa nazionale per i consulenti in materia di proprietà industriale (soprattutto in materia di "brevetti") stabiliti in altri Stati UE, comporti per questi ultimi un aggravio economico superiore a quello imposto ai medesimi operatori in quanto italiani o residenti in Italia. Pertanto, la Corte sostiene che la disciplina italiana in questione leda l'assunto della "libera prestazione dei servizi", ex art. 56 TFUE. La Corte stessa ricorda, in ogni caso, che detto principio può subire, per previsione dello stesso Trattato TFUE, deroghe imposte dalla necessità di tutelare "ragioni imperative di interesse generale", cioè l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica. In ogni caso dette deroghe devono rispondere ai requisiti di "obiettività" e "proporzionalità" rispetto alle finalità "generali" come sopra descritte, non potendo sopravanzare quanto strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi divisati. Ora, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano fornito spiegazioni sufficienti in ordine alla funzionalità, della prescrizione contestata, a soddisfare le istanze di ordine generale sopra indicate. Inoltre, poiché alla data della presente "messa in mora", la soppressione del comma 4 dell'art. 203 del D. Lgs n. 30/2005, di cui sopra, non era ancora operativa, limitandosi a figurare in un mero progetto di Decreto Legge notificato alla Commissione, quest'ultima ha ritenuto di mantenere fermi i propri rilievi.

Stato della Procedura

Il 30/05/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare le censure della Commissione, le Autorità italiane hanno emanato la Legge del 6 agosto 2013, n. 97, il cui art. 2 ha abrogato il comma 4 dell'art. 203 del D. Lgs 30/2005

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE**

"Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il "riconoscimento" delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla "libertà" dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione "standard" del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell'italiano viene considerata requisito preliminare al "riconoscimento", laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE**

"Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza del pari esclusiva in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nei casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali avessero un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino o rinnovino accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione, in modo da porre in condizione quest'ultima di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'Italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di memoranda of understanding, protocolli e intese per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere forme di accesso, per le navi italiane, nelle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle intese in questione.

Stato della Procedura

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di "reti da posta derivanti", come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. "primavera araba"), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un'efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanzia rio	Note
Scheda 1 2013/0232	Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0231	Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/0230	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0232– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, testo rilevante ai fini del SEE.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 marzo 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0231 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 marzo 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la presente Direttiva nell'ordinamento interno, a mezzo di Decreto del Ministero della Salute in data 26 marzo 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0230 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Testo rilevante ai fini del SEE.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico, testo rilevante ai fini del SEE.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 1° marzo 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto del Ministero della Salute in data 27 marzo 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0147 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 2 gennaio 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Salute

Procedura di infrazione n. 2013/0042 - ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

L’art. 61 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10 novembre 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti attuativi di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 4 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute

Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2 della stessa. Quest'ultimo articolo prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie “non modificate”, con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, richiesti ai fini del miglioramento della salute animale. Ad esempio: le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie “non modificate”; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili. L'art. 3 della Direttiva, peraltro, ribadisce il divieto suddetto, imponendo agli Stati membri dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2012, di adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell'Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1° gennaio 2012, garantito l'adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, confermati peraltro da funzionari italiani che hanno partecipato a riunioni con i servizi della Commissione: al 1° gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a livello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell'ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1° gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie – come recepite peraltro dal suddetto decreto – non erano ancora vincolanti, è stato possibile soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1° gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un “piano d'azione” che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonchè emesse 7 revoche dell'autorizzazione all'allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l'Italia sia assolutamente in regola rispetto all'osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4122	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4115	Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Tasse d'imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo.	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/2069	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani – Direttiva 2009/12/CE e accordo aereo UE-USA e UE-Svizzera	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 5 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2012/2210	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (codice STCW) concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Istituti Nautici – Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare	MM	No	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	RC (369/11)	Si	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/4122 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il Regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In particolare, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 16 par. 2 di detto Regolamento, che attribuisce ai passeggeri il diritto di presentare reclamo avverso eventuali trattamenti contrari alle norme del Regolamento stesso. Per il comma 1 del medesimo art. 16, ogni Stato membro della UE deve istituire un "organismo" deputato a ricevere ed evadere i reclami suddetti. Tale prescrizione implica che gli Stati membri siano obbligati, altresì, a mettere a punto una precisa procedura di inoltro, esame e decisione dei reclami stessi. L'applicazione di tali prescrizioni, in Italia, sarebbe gravemente deficitaria, come dai seguenti rilievi della Commissione. Ora, l'Italia avrebbe già provveduto a designare l'Autorità deputata a trattare i reclami in oggetto, individuandola nell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). I ricorsi presentati all'ENAC debbono essere poi inviati, secondo le relative procedure interne, all'Autorità aeroportuale. L'ENAC, per quanto di competenza, invia una lettera raccomandata al titolare del reclamo, rendendolo edotto del fatto che riceverà una risposta. In proposito, la Commissione rileva, in primo luogo, che l'ENAC aveva messo a disposizione dei passeggeri, che volessero inoltrare il proprio reclamo tramite posta elettronica, un indirizzo di posta risultato poi errato. Peraltro, dal momento che tale indirizzo afferiva sempre ad uffici ENAC, anche se non preposti alla bisogna, i medesimi avrebbero dovuto provvedere ad avvertire i consumatori che i loro reclami non sarebbero stati evasi, se proprio non avessero potuto trasferire i reclami alle altre unità effettivamente competenti. Per quanto riguarda, inoltre, i reclami pervenuti all'indirizzo dei servizi ENAC competenti, la Commissione ha rilevato che detti uffici, in molti casi, non hanno provveduto ad inviare i medesimi alle Autorità portuali, come di dovere (vedi sopra). In alcuni casi, anzi, l'invio è stato effettuato solo dopo sollecitazione della Commissione, allertata dal ricorrente rimasto a lungo senza risposta. Il punto di maggiore criticità, tuttavia, è quello per cui i reclami vengono evasi in tempi inaccettabilmente lunghi (contrariamente al principio, fondamentale per il diritto UE, della "buona amministrazione"). In proposito, la Commissione sottolinea che la comunicazione di una tempestiva risposta, da parte dell'ENAC, sarebbe opportuna al fine di garantire una più robusta tutela giudiziaria del passeggero. Infatti, se è pur vero che la pendenza di un reclamo presso l'ENAC non pregiudica la possibilità, per il passeggero, di agire contemporaneamente presso l'Autorità giudiziaria, è evidente che una previa decisione ENAC che fosse favorevole al passeggero, pur non essendo dotata di forza vincolante nei confronti di un giudice, potrebbe comunque influenzarlo positivamente. Ovviamente tale opportunità verrebbe compromessa ove il verdetto del giudice, per la lunghezza dei tempi ENAC, sopravvenisse prima del parere di detto ente. Viceversa, un tempestivo pronunciamento dell'ENAC, se sfavorevole al passeggero, potrebbe trattenerlo dall'intentare un ricorso giudiziario verosimilmente infruttuoso. Infine, la Commissione rileva che, in numerosi casi, l'ENAC non ha comunicato ai passeggeri l'esito del reclamo, pur essendosi impegnato alla relativa risposta (vedi sopra)

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/4115 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 3 della Direttiva 2009/12/CE, sui "diritti aeroportuali", nonché l'art. 3 dell'accordo CE - Svizzera sul trasporto aereo nei territori delle due parti negoziali. La suddetta Direttiva si applica agli aeroporti con un traffico superiore a 5 milioni di passeggeri all'anno, fra i quali rientrano gli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Catania. Ora, risulta che in tali aeroporti i "diritti aeroportuali", applicati ai vettori provenienti dalla Svizzera o ivi diretti, nonché ai passeggeri trasportati da tali vettori, hanno un ammontare superiore a quelli applicati ai vettori e agli utenti diretti verso località dell'Unione o provenienti dalle medesime località. I "diritti aeroportuali" sono quelli che i gestori aeroportuali percepiscono dai vettori, come corrispettivo dell'uso esercitato dagli stessi sulle infrastrutture aeroportuali, e dai passeggeri, a fronte dell'uso dei terminali adibiti alla gestione del traffico dei passeggeri medesimi. Quanto alla quantificazione di detti "diritti aeroportuali", l'art. 3 della Dir. 2009/12/CE stabilisce che essa non può essere discriminatoria e che una diversificazione, al riguardo, è ammessa solo ove giustificata da esigenze di interesse generale e in quanto dotata di pertinenza, obiettività e trasparenza. Pertanto, sarebbe legittima una diversa quantificazione di tali diritti, qualora le caratteristiche oggettive dell'utente – tipo quella del peso dell'aeromobile - implicassero un uso più penetrante delle strutture aeroportuali e, quindi, un maggior costo per il gestore stesso dell'aeroporto. Per converso, sarebbe inammissibile una differenza di trattamento, circa l'entità dei diritti aeroportuali, fondata sulla circostanza della diversa destinazione o provenienza dell'aeromobile, in quanto quest'ultima non inciderebbe sui costi affrontati dal gestore aeroportuale. In ordine all'uso dei terminali, poi, risulta che la gestione dei passeggeri provenienti dalla Svizzera, o imbarcantesi verso la stessa, non impone al gestore aeroportuale un maggior costo di quello affrontato per i passeggeri da o verso la UE, dal momento che, aderendo la Svizzera all'area Schengen, le pratiche doganali e di confine sono le stesse. Le Autorità italiane replicano sottolineando che la Direttiva in questione proibisce solo, ove non influenzino i costi, le discriminazioni fondate sulle caratteristiche degli utenti, e non già quelle attinenti al tipo di tratta coperta dal vettore. Nei due aeroporti di cui sopra, pertanto, la situazione rilevata non sarebbe contraria alla Direttiva stessa, in quanto, a subire un trattamento tariffario meno favorevole, sarebbero solo le tratte verso/da la Svizzera in quanto tali, quand'anche non fossero coperte da aerei di nazionalità svizzera, ma appartenenti agli Stati UE, Italia compresa. Al riguardo la Commissione replica che - in quanto le tratte in direzione della Svizzera, o provenienti dalla stessa, sono prevalentemente coperte da vettori di imprese elvetiche - la discriminazione relativa alla tratta finisce per ripercuotersi sulla diversa natura del vettore che fa utilizzo delle strutture aeroportuali, traducendosi in un'evidente penalizzazione delle imprese aeree svizzere rispetto a quelle UE. Un tale quadro, peraltro, striderebbe anche con l'art. 3 del predetto accordo Svizzera - CE, che vieta ogni discriminazione fondata sulla "nazionalità"

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove i diritti aeroportuali, concernenti le tratte da e per la Svizzera, fossero allineati a quelli, di importo inferiore, sulle tratte interne alla UE, potrebbe determinarsi una diminuzione delle pubbliche entrate.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2074 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea sostiene che in Italia sono rimasti disattesi gli obblighi fondamentali, a carico degli Stati membri della UE, sanciti dagli artt. 30 e 32 del Regolamento n. 1371/2007, il quale dispone in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L' inosservanza degli obblighi di cui agli articoli predetti, peraltro, avrebbe facilitato ulteriori violazioni, da parte italiana, ad altre prescrizioni contenute nello stesso Regolamento. Ai sensi dell'art. 30 sopra menzionato, ogni Stato della UE avrebbe dovuto designare uno speciale "organismo" (o più di uno) preposto a vigilare sul rispetto del Regolamento medesimo. A tal riguardo, risulta alla Commissione europea che il Governo italiano, pur avendo formalmente istituito, alla bisogna, la struttura denominata "Autorità di regolazione dei trasporti", nel Novembre del 2012 non aveva ancora proceduto alla nomina del Presidente e dell'organico di detta Autorità. Attualmente, peraltro, le funzioni spettanti istituzionalmente all'Autorità in oggetto sono ancora, interinalmente, imputate alla "Direzione generale per il trasporto ferroviario" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale non soddisferebbe, secondo la Commissione, i requisiti previsti dal Regolamento in questione. Inoltre, la Commissione osserva che non sarebbe stata data ancora applicazione, dalle Autorità italiane, al sopra citato art. 32. Quest'ultimo obbliga gli Stati membri dell'Unione ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, dei regimi sanzionatori avverso le inottemperanze alle norme contenute nel resto del Regolamento stesso. In sintesi, dunque, la Commissione ritiene che, in Italia, in ragione dell'inosservanza alle prescrizioni di cui ai predetti art. 30 e 32, non sia stato garantito il rispetto, da parte degli operatori, del Regolamento 1371/2007 succitato. In particolare, non sarebbero state adeguatamente individuate, e perseguite, alcune violazioni del Regolamento perpetrate dall'impresa ferroviaria "Trenitalia", nei confronti dei passeggeri disabili o con mobilità ridotta. In primo luogo, Trenitalia applica riduzioni tariffarie non a tutti i disabili, ma solo a quelli titolari di "carta blu". Questi ultimi debbono necessariamente avere la residenza in Italia. In proposito, la Commissione sottolinea che tale discriminazione si pone altresì in contrasto con gli artt. 18 e 21, par. 1, del Trattato TFUE, per i quali ogni cittadino UE è parimenti libero di circolare per tutto il territorio dell'Unione stessa. Verrebbero disattesi, altresì, gli obblighi di cui all' 19, par. 2, del Regolamento, per cui le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operators sono tenuti ad offrire, alle persone disabili, biglietti e prenotazioni senza "costi aggiuntivi": infatti, dal momento che gli spazi per le sedie a rotelle sarebbero presenti, sui vettori Trenitalia, solo in prima classe, gli utenti di tali spazi sarebbero costretti, nonostante il Regolamento lo vieti, a scegliere un biglietto di prima classe con il maggior costo che ne deriva. Infine, sarebbe stato violato anche l'art. 20 del Regolamento in oggetto, che impone, agli operatori del settore, di informare adeguatamente i soggetti disabili circa l'accessibilità dei servizi ferroviari e del materiale rotabile: il sito Internet di Trenitalia, infatti, omette di informare il cliente disabile della necessità, per le anzidette ragioni, di acquistare un biglietto di prima classe.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2069 - ex art. 258 del TFUE**

“Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 3 della Direttiva 2009/12/CE e l'art. 12 dell'Accordo, sui trasporti aerei, concluso fra la UE ed i suoi paesi membri, da una parte, e gli Stati Uniti dall'altra. I diritti aeroportuali sono quelli imposti, alle compagnie aeree, dai gestori degli aeroporti, in corrispettivo della predisposizione di infrastrutture e servizi necessari all'atterraggio e al decollo degli aeromobili. In base all'art. 3 di tale Direttiva, i suddetti "diritti aeroportuali" devono essere definiti in modo da non discriminare i vari utenti delle infrastrutture e servizi aeroportuali. A fronte di tale assunto generale, lo stesso art. 3 ammette la diversa modulazione dei diritti aeroportuali, nel caso in cui la stessa sia imposta da esigenze di interesse pubblico e generale, sempre che vengano fatti salvi i criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza. Il suddetto art. 12 dell'Accordo UE-USA, da parte sua, impone che i diritti aeroportuali e tutte le condizioni che le Autorità di una parte contraente (gli Stati Uniti o, dall'altra parte, la UE o i singoli Stati membri di questa) applicano nei confronti delle compagnie aeree dell'altra parte contraente, non siano ingiustamente discriminatorie, non superino i costi sostenuti dalle Autorità stesse e non siano meno favorevoli delle condizioni riservate a qualsiasi altra compagnia aerea. Ora, i diritti aeroportuali, applicati dai gestori aeroportuali italiani, hanno un importo minore se rivolti ad aeromobili, in decollo o in atterraggio, che coprono linee tutte interne all'area degli Stati UE, mentre sono di maggiore ammontare se gli aeromobili, in partenza o in arrivo, compiono voli di collegamento con paesi esterni alla UE. Sul punto, la Commissione osserva che, direttamente, la discriminazione si riferisce al tipo di tratta e non alla nazionalità dell'operatore aereo (infatti gli operatori di Stati UE, che eseguono tratte di collegamento con paesi extraUE, sopportano, decollando dagli aeroporti italiani o atterrando negli stessi, gli stessi diritti maggiorati che subirebbero, per le stesse tratte, vettori di nazionalità extraUE, e viceversa). Tuttavia, precisa la Commissione che tale differenziazione finisce per discriminare principalmente le imprese aeree di paesi terzi alla UE, dal momento che sono soprattutto queste ultime ad organizzare voli di collegamento fra gli Stati UE e gli stati estranei ad essa. Ritiene peraltro la Commissione che sarebbe oggettivamente priva di fondamento, nonché non attinente a motivi di rilevanza generale, la giustificazione addotta, in proposito, dalle Autorità italiane, per cui la predisposizione dei servizi e delle infrastrutture concernenti il decollo e l'atterraggio sarebbe più onerosa nel caso di voli extraUE. La discriminazione applicata negli aeroporti italiani, dunque, in quanto non inerente a motivi generali, non pertinente e non obiettiva, contrasterebbe con il predetto art. 3 della Direttiva. Essa, inoltre, con riferimento alle tratte colleganti la UE con gli Stati Uniti, imporrebbe alle compagnie USA, in contrasto con le suddette prescrizioni dell'Accordo, di corrispondere diritti non solo di entità superiore ai costi sopportati dai gestori aeroportuali italiani, ma altresì meno favorevoli, per gli stessi operatori nordamericani, di quelli applicati ad altre imprese, cioè quelle che effettuano tratte del tutto interne all'Unione europea.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove i diritti aeroportuali, concernenti le tratte extraUE, fossero allineati a quelli, di importo inferiore, sulle tratte interne alla UE stessa, potrebbe determinarsi una diminuzione delle pubbliche entrate.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 6 par. 1 e 9 par. 4, della Direttiva 91/440/CEE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007. Il sistema UE del trasporto su ferrovia, di cui è causa, prevede l'istituzione di un'entità di "gestione" delle infrastrutture ferroviarie, preposta in particolare a distribuire, ai vari operatori di servizi di trasporto ferroviario, i diritti all'utilizzo delle medesime infrastrutture. Ora, il suddetto art. 6 della Dir. 91/440/CE - muovendo dall'esperienza che, in alcuni Stati UE, il soggetto "gestore" esercita, più o meno direttamente, anche un'attività commerciale di trasporto ferroviario - stabilisce che le contabilità inerenti, rispettivamente, all'uno e all'altro settore, debbano essere "tenute separate". Esso aggiunge, poi, che il finanziamento pubblico concesso o alla "gestione", o all'impresa commerciale, non può essere trasferito all'altro dominio. La prima disposizione complementa la seconda, poichè solo una contabilità separata può dare evidenza al fatto che i fondi pubblici, destinati alla gestione, non siano stati trasferiti ad una o più imprese di trasporto. Infatti un tale trasferimento comporterebbe, al di fuori dei casi consentiti, un'erogazione di fondi pubblici soltanto ad alcuni operatori, i quali, forti dell'aiuto statale, diverrebbero illegittimamente più competitivi di altri. Il successivo art. 9 della Direttiva ha riguardo al fatto che talvolta le Autorità nazionali, per ragioni sociali, impongono alle imprese di garantire il trasporto di persone anche in ordine a tratte economicamente svantaggiose. Onde ristorarle delle perdite connesse a detto "servizio pubblico", lo Stato largisce a tali imprese dei finanziamenti ("compensazioni"), i quali, come disposto dall'art. 9 : 1) debbono essere evidenziati in una contabilità aziendale separata da quella relativa ad altri servizi trattati; 2) non possono essere spostati su detti differenti servizi. Ciò per evitare che i finanziamenti pubblici, stanziati per esigenze di tutela delle categorie più svantaggiate, vengano surrettiziamente stornati dalla loro finalità ed utilizzati a sostegno di attività puramente lucrative: infatti l'intervento pubblico, a beneficio delle stesse attività, non solo apparirebbe ingiustificato, ma falserebbe il meccanismo concorrenziale (vedi sopra). Quanto alle sopra citate norme del Reg. 1370/2007, le stesse vietano, alle imprese, di trasferire i ricavi - guadagnati grazie al servizio pubblico - su altre attività: è infatti evidente che, mediante una rappresentazione contabile dei ricavi specificatamente connessi al servizio pubblico, si evita non solo che lo Stato predisponga compensazioni in eccesso, ma altresì che attività meramente commerciali si avvalgano, in definitiva, di sussidi statali. In Italia, la Rete Ferroviaria Italiana, società di "gestione", è controllata interamente da una holding che controlla altresì, sempre al 100%, la Trenitalia, società commerciale di trasporto. Al riguardo, risulta che, ad onta delle predette norme UE: 1) la società di gestione ha trasferito a Trenitalia, società di servizi, svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico per la gestione stessa 2) Trenitalia ha trasferito i ricavi del "servizio pubblico" ad altre attività proprie, ad esso estranee; 3) Trenitalia, operatrice commerciale beneficiaria di aiuti statali sul "servizio pubblico", non dispone, in ordine allo stesso, di una contabilità specifica e separata.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2210 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (Codice STCW)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 10, 17 par. 2 della Direttiva 2008/106/CE, nonché le regole II/2 e III/2 indicate nell'allegato I alla stessa Direttiva. Quest'ultima verte sui requisiti minimi di formazione della "gente di mare" e riprende esattamente il contenuto della precedente Direttiva 2001/25/CE. In primo luogo, la Commissione considera la necessità che la formazione del personale marittimo si informi ai criteri standard, fissati nella Convenzione internazionale STCW. In particolare, il succitato disposto di cui all'allegato I, regola II/2, punto 2.2 della stessa Dir. 2008/106/CE, dispone che l'abilitazione a "comandante" o "primo ufficiale di coperta", in relazione ad una nave di stazza lorda pari o superiore a 3.000 tonnellate, segua necessariamente alla frequenza, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione idonei a conferire una competenza del livello di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW. Analogamente, la regola III/2, punto 2.2 dello stesso allegato I, prevede che la qualifica di "direttore di macchina" o di "primo ufficiale di macchina", per quanto riguarda le navi con apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, si consegua al termine, con esito positivo, di corsi di formazione rispondenti ai requisiti di cui alla sezione A-III/2 del medesimo Codice STCW. A tal proposito, la Commissione osserva che, se anche il Decreto Legislativo 07/07/11, n. 136, prevede sulla carta che i corsi di abilitazione alle carriere sopra indicate debbano recepire gli standards STCW predetti, di fatto i programmi di studio italiani, nelle materie in questione, non si adeguano a tali regole internazionali come richiamate dalla Direttiva di cui si tratta. Un'ulteriore censura riguarda l'art. 10, par. 1 della medesima Direttiva, il quale stabilisce che tali attività di formazione debbano costituire, nei singoli Stati membri, oggetto di controlli eseguiti mediante un sistema di norme di qualità. Quanto alla situazione italiana, risulta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gestisce una parte minima di detti corsi di formazione, applica effettivamente, ad essi, il suddetto controllo di qualità, laddove il Ministero dell'Istruzione, cui compete in massima parte di organizzare le attività formative della gente di mare, risulta sprovvisto di tali sistemi di scrutinio. Altresì, lo stesso art. 10 par. 2 della Direttiva impone che le attività di formazione vengano sottoposte, almeno ogni 5 anni, ad una "valutazione indipendente". Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture ha addotto che, circa le limitate attività di formazione di propria competenza, tale valutazione è resa superflua dal fatto che il sistema formativo ha già costituito oggetto di una "certificazione". Sul punto, la Commissione obietta che la "valutazione indipendente" costituisce un'operazione diversa dalla certificazione, per cui quest'ultima non potrebbe sostituire la prima. Quanto alle attività formative di pertinenza del Ministero dell'Istruzione, quest'ultimo ha comunicato alla Commissione che la valutazione, di cui sopra, verrà eseguita dagli organismi dell'INVALSI e del Corpo Ispettivo, senza tuttavia fornire né le date dello scrutinio in parola, né i criteri rivolti a garantire l'indipendenza degli ispettori. Infine, si rileva che gli Istituti di formazione italiani non avrebbero improntato le loro attività di insegnamento ai parametri di cui all'art. 17, par. 2, della Direttiva stessa.

Stato della Procedura

Il 25 marzo 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L’art.6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali”- consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l’ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell’ambito del mercato ferroviario – sia collegato con operatori esercenti un’attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la neutralità del primo. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l’ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest’ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l’attività economica (quest’ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia” (un controllo totalitario è un’identificazione). Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI s.p.a.) di fatto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un’impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non opererebbe in condizioni di imparzialità. La Commissione, invero, non esclude in modo assoluto che una società “controllata” da una “holding” possa essere indipendente da quest’ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all’Italia dimostrare l’esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell’esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l’“Autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l’ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 22/8/2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l’Italia dovrebbe, tra l’altro, dotare l’Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE**

"Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperienza di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti “tutto compreso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione dell'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, concernente la tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”. Il predetto art. 7, in particolare, ha stabilito un preciso obbligo in capo all'organizzatore e/o venditore di viaggi, i quali siano parte di un contratto di erogazione dei servizi di cui sopra. Detti soggetti, infatti, sono tenuti a dimostrare di essere assistiti da garanzie tali da renderli in grado, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, di assicurare comunque il rimpatrio del cliente e il rimborso dei fondi da esso depositati. Sul punto, la giurisprudenza UE ha specificato che la norma unionale in questione può ritenersi davvero recepita, in uno Stato della stessa UE, se la legislazione nazionale di quello stesso Stato non si limita a prevedere sulla carta l'obbligo di cui alla norma stessa, ma garantisce che il suddetto obbligo venga, in concreto, pienamente adempiuto. Il legislatore italiano ha recepito l'art. 7, di cui sopra, attraverso il combinato disposto dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e della disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale n. 349/1999. Ai sensi di tale normativa nazionale, il soddisfacimento delle ragioni dei consumatori, come dal predetto art. 7 della Dir. 90/314/CE, viene assicurato da un “Fondo nazionale di garanzia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Detto fondo è alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 2% del premio, che gli operatori del settore turistico pagano per l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Le domande di rimborso, da parte del consumatore nei confronti del fondo sopra indicato, sono soggette al termine di prescrizione comune applicato ai diritti di credito. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non sia adeguato – e in ragione dell'insufficienza del suo ammontare e a motivo della lentezza delle procedure di rimborso – ad assicurare “effettivamente” ai clienti dei tour operator il rimborso cui avrebbero diritto, ai sensi dell'art. 7 succitato. A tale proposito, le Autorità italiane hanno ammesso che, ancora nell'autunno 2012, dovevano essere soddisfatte le istanze di clienti di organizzatori di viaggi, il cui fallimento risaliva al 2009. Le Autorità italiane stesse adducono, tuttavia, che l'insufficienza del Fondo in parola sarebbe compensata dalla previsione, contenuta nella normativa nazionale sopra riportata, per cui gli organizzatori di viaggi e i venditori di pacchetti turistici potrebbero stipulare assicurazioni facoltative, a tutela della clientela in caso di insolvenza dell'operatore. In risposta, la Commissione ha replicato che non sarebbe corretto, nei confronti del consumatore, subordinare la sua protezione all'esistenza di un'assicurazione puramente opzionale.

Stato della Procedura

Il 24/10/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Con nota del 17/12/12, la PCM – Dipartimento per lo sport ha comunicato, alla Commissione europea, che a sostegno del Fondo presso la PCM stessa, predisposto in garanzia dei clienti dei tour operator insolventi, verranno versati ulteriori finanziamenti. Verrà inoltre aumentato il premio di assicurazione a carico dei privati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La necessità di integrare le risorse del “Fondo nazionale di garanzia”, per la parte non coperta dall'aumento del premio assicurativo a carico dei privati, produrrà un aumento della spesa pubblica.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-123/11	Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Normativa tributaria – Fusione di una società controllante stabilita in uno Stato membro con una controllata stabilita in un altro Stato membro – Deducibilità da parte della società controllante delle perdite della controllata risultanti dalle attività di quest'ultima – Esclusione per le controllate non residenti	sentenza	No

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C-123/11 - ex art. 267 del TFUE****“Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Normativa tributaria”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice finlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 49 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la “libertà di stabilimento” in tutta l’area dell’Unione europea, impone fra l’altro che un’impresa, residente in uno Stato UE, possa essere libera di “stabilirsi” (in tutte le forme implicite a tale concetto) in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, nella stessa misura in cui risulti “libera” di stabilirsi nel medesimo Stato di appartenenza. Nel caso concreto, una società finlandese, la quale aveva assunto il “controllo” di un’altra società residente in Svezia, aveva poi realizzato una “fusione” con quest’ultima. La normativa nazionale finlandese prevede che, quando una società finlandese controlli un’altra società residente anch’essa in Finlandia, decidendo in seguito di fondersi con quest’ultima, la controllante stessa possa detrarre le perdite - accumulate dalla “controllata” negli esercizi precedenti - dai propri redditi tassabili (così decurtando l’entità del prelievo fiscale). Per converso, la stessa normativa stabilisce che - nel caso in cui la società controllata, nonché incorporata in seguito per fusione, risieda in un altro Stato membro - la controllante, dopo la fusione stessa, non possa detrarre dai propri utili tassabili le perdite della controllata medesima. A tal proposito, la Corte di Giustizia rileva che tale normativa nazionale contrasta con la predetta “libertà di stabilimento”: infatti, una società residente in uno Stato UE sarà maggiormente invogliata ad acquisire il controllo di un’altra società (operazione, questa, integrante una forma di “stabilimento”) la quale risieda nello stesso Stato, piuttosto che in un diverso Stato UE. Infatti, ove il controllo fosse esercitato su una società residente in un altro Paese dell’Unione, la società controllante non potrebbe, dopo la “fusione” con la società controllata, godere del vantaggio fiscale di detrarre, dai propri utili imponibili, le perdite della stessa società “figlia”. Quindi, in grazia di tale normativa, una società residente nello Stato UE, in cui essa vige, risulta meno “libera” di stabilirsi in altri Stati unionali (in forma di assunzione del controllo su un’altra società), di quanto non sia “libera” di farlo nel primo Stato. Tuttavia, lo stesso art. 49 del Trattato TFUE considera legittima una lesione della libertà di stabilimento, qualora la stessa sia strumentale alla tutela di un “motivo imperativo di interesse generale”. Nel caso di specie, detto “motivo” si identifica con quello di garantire, a ciascuno Stato membro, l’integrità del relativo potere di imposizione fiscale: infatti, se una società controllata risiede in uno Stato membro diverso da quello della controllante, potrebbe darsi l’evenienza che la normativa dello Stato di residenza della prima società consenta, a quest’ultima, di godere del beneficio fiscale di dedurre le passività, relative al proprio esercizio, dai propri utili. Ora, se le stesse passività potessero, nello Stato di residenza della controllante, essere altresì dedotte dagli utili imponibili della controllante medesima (con il conseguente recupero della “libertà di stabilimento”), il vantaggio fiscale verrebbe indebitamente duplicato, con conseguente illegittima menomazione della potestà fiscale spettante allo Stato di residenza della sopraccitata controllante.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-123/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-542/12	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Organismi geneticamente modificati (OGM) iscritti nel catalogo comune – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 20 – Prodotti esistenti – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 bis – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-542/12 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 99 del Regolamento di procedura – Direttiva 2002/53/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Alla Corte di giustizia UE è stato richiesto, dal Tribunale di Pordenone, di interpretare l’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE sull’emissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (c.d. OGM). La Direttiva 90/220/CE, precedente a quella 2001/18/CE sopra menzionata, aveva subordinato la coltivazione degli OGM al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Comunità europea (ora UE). La seguente Direttiva 2001/18/CE, di cui sopra, ammetteva in materia di OGM un potere di intervento delle Autorità nazionali dei singoli Stati CE: l’art. 26 bis di tale Direttiva consentiva infatti, ai singoli Stati comunitari, di adottare “tutte le misure opportune” al fine di evitare il fenomeno naturale per cui alcuni OGM, autorizzati a livello europeo ad essere immessi nell’ambiente, risultassero in seguito presenti, involontariamente, nelle altre colture. In seguito, il Regolamento 1829/2003, con riguardo agli OGM presenti nei mangimi, stabiliva, all’art. 20, il recupero delle autorizzazioni già concesse sia ai sensi della Dir. 90/220/CEE sia a norma della Dir. 2001/18/CE. Infine, la Direttiva 2002/53/CE faceva obbligo alla Commissione europea, all’art. 17, di redigere e pubblicare il “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, stabilendo che le varietà di specie agricole iscritte in tale catalogo dovessero essere autorizzate, in ragione di tale iscrizione, ad essere commercializzate liberamente. In Italia, l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 212/2001 sottopone la messa in coltura di prodotti sementieri a previa autorizzazione da parte delle competenti Autorità nazionali. La coltura di tali prodotti sementieri, in difetto della obbligatoria autorizzazione, costituisce reato. Nel caso di specie, un soggetto aveva coltivato, senza la predetta autorizzazione nazionale, prodotti OGM per mangimi già ricompresi sia nella “sanatoria” di cui al predetto art. 20 del Reg. 1829/2003, sia nel succitato “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se la previsione di un’autorizzazione, circa la messa a coltura di un prodotto la cui immissione nell’ambiente fosse già ammessa in base alle predette normative UE, fosse compatibile con le normative medesime e, se compatibile, potesse rientrare nella previsione di cui al sopra menzionato art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE. In proposito, la Corte si è pronunciata nel senso della non riconducibilità di tale autorizzazione, come disciplinata dal predetto art. 1 del D. Lgs 212/2001, alla nozione di “misure opportune” che gli Stati membri possono adottare, per l’art. 26 bis della Dir. 2001/18/CE, ai fini della “coesistenza”, ovvero non confusione, delle colture OGM con quelle tradizionali. Infatti, in base alla giurisprudenza unionale in merito a tale art. 26, le misure cui esso si riferisce possono effettivamente colpire prodotti OGM che pure siano stati già autorizzati dalla normativa UE, ma, in quanto semplicemente finalizzate ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle altre colture, possono al massimo assumere una portata “restrittiva” e mai, come nel caso di un’autorizzazione ulteriore rimessa alla discrezionalità delle Autorità nazionali, tale da impedire, del tutto, la coltura di essi OGM.

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-542/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-420/11	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Autorizzazione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata – Obiettivi di tale valutazione – Condizioni alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento – Inclusione o meno della tutela dei singoli contro i danni patrimoniali	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-420/11 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 85/337/CEE, sulla tutela dell’ambiente e della salute umana a fronte dei danni determinati da alcuni interventi antropici. In particolare, gli artt. da 2 a 5 della Direttiva stabiliscono che: 1) i progetti pubblici e privati, di cui all’allegato I della stessa Direttiva, possano essere autorizzati solo dopo l’espletamento di una “valutazione” del loro “impatto ambientale” (c.d. VIA); 2) che i progetti di cui all’allegato II debbano soggiacere ad uno “screening” preliminare diretto a verificare la necessità, o meno, della predetta VIA. La stessa VIA deve contenere una disamina di tutti gli effetti ambientali connessi al progetto. Nel novero di tali effetti, la Direttiva menziona anche quelli riguardanti “i beni materiali”. Si precisa, tuttavia, che quand’anche il progetto risulti, alla luce della VIA, recare conseguenze ambientali pregiudizievoli, la Direttiva non porrebbe alcun divieto circa l’attuazione del progetto stesso, pur essendo necessario, in tal caso, che vengano indicate le misure per attenuare o compensare il danno divisato. Nel caso di specie, il proprietario di un’abitazione lamentava che, a seguito di un importante ampliamento del vicino aeroporto, autorizzato dalle competenti Autorità senza esperimento della debita procedura di VIA, il valore commerciale del proprio immobile aveva risentito un deprezzamento, stante l’incremento delle immissioni sonore. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se la realizzazione di un progetto, in difetto della VIA prescritta dalla Dir. 85/337/CEE, consentisse ad un singolo di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’attuazione del progetto stesso. In proposito, la Corte ha osservato che scopo della Direttiva è quello di tutelare l’ambiente e la vita umana, in quanto valori esistenziali e non patrimoniali. In questa prospettiva, la protezione che, pure, l’obbligo di VIA appresta nei confronti dei “beni materiali” (vedi sopra), deve intendersi non rivolta all’integrità del valore di mercato del bene materiale stesso, ma al valore che lo stesso assume come strumento della qualità della vita umana. Pertanto, se le Autorità avessero, nel caso di specie, espletato la doverosa procedura di VIA, avrebbero dovuto valutare il progetto anche sotto il profilo degli eventuali effetti dannosi che ne sarebbero potuti derivare alla proprietà del ricorrente, ma con esclusivo riguardo alla minorazione che le immissioni sonore avrebbero potuto recare al godimento materiale della stessa proprietà. Pertanto, non è nella Direttiva suddetta che, a fronte della realizzazione di progetti con impatto ambientale, possa essere ricercata una tutela nei confronti dell’integrità del patrimonio. Piuttosto, la giurisprudenza relativa all’art. 4 del TFUE vi ha ravvisato l’obbligo, per gli Stati UE, di rimuovere tutte le conseguenze dannose connesse ad una violazione del diritto UE. Ne consegue che i legislatori nazionali dovrebbero predisporre una normativa interna che garantisca - a fronte di un danno anche economico, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di VIA - o la sospensione dell’esecuzione del progetto ed il conseguente espletamento della Valutazione, o, ove il danneggiato lo consenta, il risarcimento danni

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-420/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-352/12	Articolo 99 del Regolamento di procedura – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) – Servizi – Attività di supporto per la redazione del piano di ricostruzione di talune parti del territorio di un Comune danneggiate da un sisma – Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università – Ente pubblico che può essere qualificato come operatore economico – Circostanze straordinarie	sentenza	Si
Scheda 2 C-368/11	Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzioni di 16.300 concessioni supplementari	sentenza	Si
Scheda 3 C- 386/11	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Nozione di “appalto pubblico” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Contratto concluso tra due enti pubblici territoriali – Trasferimento da un ente all’altro dell’onere di pulizia di alcuni suoi locali dietro pagamento di un corrispettivo	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-352/12 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 99 del Regolamento di procedura – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

E' stato chiesto alla Corte di Giustizia UE, dal TAR per l'Abruzzo, di interpretare gli artt. 1, par. 2, lett. a) e d), 2 e 28 della Direttiva 2004/18/CE, nonché l'allegato II A della medesima Direttiva. Dal combinato disposto delle predette norme, l'"appalto pubblico" risulta come il contratto scritto che vede un "operatore economico" eseguire lavori, fornire prodotti o prestare servizi in favore di un'Amministrazione la quale, in cambio, gli attribuisce un corrispettivo. Nell'appalto pubblico di servizi, l'attività prestata deve rientrare nell'elenco dell'allegato II della medesima Direttiva, che ricomprende, fra l'altro, i servizi di ricerca e sviluppo e quelli relativi all'urbanistica e all'ingegneria. Di regola, l'operatore aggiudicatario degli appalti pubblici viene individuato tramite "gara pubblica", in quanto la stessa realizza in pieno il principio della libera concorrenza, essendovi ammessi a partecipare tutti gli imprenditori che vi hanno interesse e risultando, l'aggiudicatario, il titolare dell'offerta comparativamente più valida. Per converso, la procedura della "negoziazione privata" - in quanto attribuisce l'appalto ad un'impresa scelta arbitrariamente dall'Amministrazione, in spregio al principio di concorrenza - è ammessa solo in casi limitati. Uno di questi è stato definito dalla giurisprudenza della stessa Corte UE: al riguardo, la negoziazione privata è stata ammessa nell'ipotesi in cui l'appalto venga aggiudicato ad un'altra Amministrazione, per realizzare una cooperazione finalizzata all'esercizio di "funzioni comuni". Nel caso di specie, due Comuni colpiti da un sisma avevano affidato un appalto per il recupero urbanistico del territorio - con contratto definito di "cooperazione scientifica" - a due Università, a mezzo di negoziazione privata. Si chiedeva alla Corte se un simile accordo rientrasse nello schema di cooperazione fra Amministrazioni sopra descritto, legittimante la deroga alla pubblica gara. Al riguardo, la Corte ha stabilito che l'accordo di cui si tratta doveva essere attribuito per pubblica gara, essendo irrilevante che, nella fattispecie, l'esercente il servizio fosse anch'esso un'Amministrazione. Quest'ultima, infatti, può ben definirsi un "operatore", essendo sufficiente, a tal uopo, che il soggetto collochi beni e servizi sul mercato, anche se non a fini di lucro e senza continuità (è appunto il caso delle Università). Nella fattispecie, quindi, la pubblica gara sarebbe stata imprescindibile, poichè la "cooperazione tra Amministrazioni", per esimere dall'obbligo di messa in concorso dell'appalto, deve attenere all'esercizio di "funzioni comuni", non ravvisabili nel caso di specie. Infatti, oggetto dell'appalto, nel caso concreto, non è l'asserita "cooperazione scientifica", la quale, essendo un tipo di ricerca innovativo, indicherebbe davvero una funzione comune sia ad un'Università che ad un Comune. Viceversa l'attività nel caso di specie, in quanto di recupero urbanistico del territorio, presuppone effettivamente l'applicazione di criteri scientifici, ma non integra essa stessa una ricerca di tipo euristico ed innovativo.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-352/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza induce il giudice del rinvio a non ritenere valido l'affidamento, nella fattispecie, della commessa pubblica, con obbligo dell'Amministrazione di espletare una nuova procedura. Ne deriva un aggravio delle attività amministrative e, quindi, un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-368/11 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento di procedura – Libertà di stabilimento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, il Tribunale di Santa Maria C. V. ha chiesto di interpretare gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, corrispondenti agli artt. 49 e 56 dell'attuale Trattato TFUE, in quanto sanciscono alcuni principi fondanti dell'edificio della Comunità europea prima e dell'Unione europea in seguito. In particolare, si tratta della “libertà di stabilimento” e della “libera prestazione dei servizi”. In sintesi, detti articoli stabiliscono che le imprese, appartenenti ad uno Stato della UE, debbano avere la possibilità di operare, in qualsiasi altro Stato della UE stessa, a parità di condizioni con le imprese interne di quest'ultimo Stato, sia che decidano di aprire una “stabile organizzazione” nel medesimo Stato ospitante (libertà di stabilimento), sia che si limitino a prestarvi i loro servizi (libera prestazione dei servizi). Il rispetto di detti principi impone, in generale, la rimozione di tutte le normative nazionali che, nei singoli Stati UE, rendano alle imprese degli altri Stati unionali più difficoltoso lo stabilimento o la prestazione di servizi, di quanto le stesse attività non siano per le imprese “domestiche”. I fatti: in Italia, veniva messo a concorso un certo numero di concessioni pubbliche, aventi ad oggetto l'attività di raccolta di scommesse per eventi sportivi. Con pronunciamento della Corte di Giustizia, tale gara veniva considerata in contrasto con il diritto UE, in quanto, discriminando diversi operatori economici (soprattutto quelli di altri Stati UE), illegittimamente subordinava la possibilità di parteciparvi alla circostanza che l'impresa si fosse costituita in forma di società di capitali. Successivamente, nel tentativo di ovviare all'indebita estromissione, dall'attribuzione delle concessioni in questione, di numerose imprese, veniva indetta un'ulteriore gara avente ad oggetto ben 16.300 concessioni supplementari. Tuttavia, nei termini di queste ultime concessioni era stabilito, fra l'altro, che i vincitori delle stesse non avrebbero potuto impiantare le loro agenzie a meno di una determinata distanza, da quelle dei vincitori delle concessioni messe in concorso nella prima gara. A tal proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito, come già in un precedente parere pregiudiziale (cause C-72/10 e C-77/10), che l'indizione della nuova gara non elimina la situazione di contrasto con il diritto UE. Infatti le nuove concessioni - pur attribuite in base ad una gara aperta alla partecipazione anche degli operatori transfrontalieri - attribuiscono ai loro titolari (e quindi anche a quelli eventualmente di altri Stati UE) una posizione peggiore, rispetto a quella spettante agli affidatari, prevalentemente italiani, delle concessioni messe in concorso nella prima gara (infatti, l'impossibilità di posizionare le proprie agenzie a meno di una certa distanza da quelle esistenti pregiudica i nuovi concessionari, rispetto a quelli “storici”). Inoltre, poiché le Autorità italiane avevano irrogato una sanzione pecuniaria nei confronti delle imprese che, estromesse dalla prima gara, avevano comunque esercitato l'attività di raccolta delle scommesse senza la necessaria concessione, la Corte si è pronunciata nel senso della contrarietà al diritto UE di tale sanzione, in quanto l'esclusione di dette imprese dalla relativa gara era stata contraria all'ordinamento unionale.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-368/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gli effetti finanziari di tale sentenza sono i seguenti: 1) dare titolo – agli imprenditori che senza autorizzazione abbiano raccolto le scommesse e ne abbiano derivato una sanzione – ad ottenere la restituzione della sanzione stessa; 2) dare titolo per l'indizione di una nuova gara di affidamento delle concessioni. In entrambe i casi, si registra un aumento della spesa pubblica.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-386/11 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Nozione di “appalto pubblico” – Art. 1, par. 2, lett. a)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, un giudice tedesco chiede di interpretare l'art. 1, par. 2, lett. a), della Direttiva 2004/18/CE, relativa agli appalti pubblici. In base al predetto art. 1, l'appalto pubblico è il contratto scritto fra un'Amministrazione e un operatore economico, con cui la prima commissiona al secondo l'esecuzione di lavori, o la fornitura di prodotti, o la prestazione di servizi, pagandogli un corrispettivo. Lo schema dell'appalto pubblico di servizi, in particolare, ricorre solo quando l'attività dell'operatore rientra nell'elenco di servizi specifici, di cui all'allegato II della medesima Direttiva. Inoltre, la stessa Direttiva dispone che, di regola, gli appalti pubblici devono essere attribuiti, dall'Amministrazione, ad operatori scelti in base alla procedura della “pubblica gara”, che è quella che meglio attua i principi del “libero stabilimento delle imprese” e della “libera prestazione dei servizi” di cui ai Trattati, nonché della “parità di trattamento” degli operatori di tutta l'area UE. Infatti, alla “pubblica gara” possono partecipare, per l'affidamento dell'appalto, tutti gli operatori aventi interesse, sia “interni” che stabiliti in altri Stati della UE. Inoltre, poiché il vincitore della gara pubblica è l'operatore titolare dell'offerta comparativamente più valida, l'unica discriminazione fra gli operatori stessi è quella, lecita, relativa alle capacità dei concorrenti (e non alla loro nazionalità). In Germania, un “raggruppamento” fra Comuni aveva stipulato una Convenzione con uno dei Comuni partecipanti. Tramite detta Convenzione, il “raggruppamento” incaricava il Comune medesimo di provvedere alla pulizia dei propri locali amministrativi, in quanto ubicati nel territorio di esso Comune. Nella convenzione di cui si tratta, qualificata dalla legge tedesca come “delega di funzioni”, era peraltro stabilito che il Comune avrebbe potuto espletare in concreto il suo compito rivolgendosi ad una terza impresa di pulizia, eventualmente privata. Con riguardo a tale convenzione, si chiedeva alla Corte se la medesima non integrasse, in sostanza, un appalto di servizi, per cui la scelta di affidare il servizio di pulizia dei locali al predetto Comune – e non ad un operatore scelto mediante pubblica gara – avrebbe contrastato con la Direttiva succitata. In proposito, la Corte si è pronunciata positivamente, in quanto: 1) poiché una parte dell'appalto pubblico deve essere un operatore, il Comune del caso di specie poteva bene rientrare nella relativa definizione: l'operatore, infatti, può essere anch'esso un'Amministrazione, purché esercente l'attività di collocare beni o servizi sul mercato, anche se, come accade sovente alle Amministrazioni, senza scopo di lucro e senza continuità; 2) l'oggetto della Convenzione, cioè la “pulizia di edifici”, rientra nell'elenco dei servizi di cui all'allegato II della predetta Direttiva, precisamente sotto la categoria 14; 3) la regola della soggezione dell'affidamento di appalti pubblici mediante “gara pubblica” soffre due eccezioni individuate dalla giurisprudenza della stessa Corte, di cui una attiene all'ipotesi in cui l'appalto viene affidato da un'Amministrazione ad un'altra per realizzare una “cooperazione per l'esercizio di funzioni di interesse comune”: nel caso di specie, tuttavia, la pulizia dei locali appartenenti all'ente di “raggruppamento”, rispondeva all'interesse esclusivo di quest'ultimo e non anche a quello del Comune cui erano state delegate le funzioni, per cui non sussisteva la comunanza di interessi che avrebbe giustificata una deroga alla Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 13 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-386/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-68/12	Nozione d'intesa – Accordo concluso tra più banche – Impresa concorrente che opera sul mercato pertinente in modo asseritamente illegale – Rilevanza – Insussistenza	sentenza	No
Scheda 2 C-68/12	Ordine degli esperti contabili – Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili – Art. 101 TFUE – Associazione di imprese – Restrizione della concorrenza – Giustificazioni	sentenza	No
Scheda 3 C-561/11	Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “terzo” – Titolare di un marchio comunitario posteriore	sentenza	No
Scheda 4 C-607/11	Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diffusione via Internet da parte di un terzo dei programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico	sentenza	No
Scheda 5 C-681/11	Intese – Articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2 – Presupposti soggettivi per l'inflizione di un'ammenda – Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un'Autorità nazionale garante della concorrenza – Facoltà di un'Autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione europea senza infliggere un'ammenda	sentenza	No
Scheda 6 C-536/11	Concorrenza – Accesso al fascicolo – Procedimento giudiziario relativo ad ammende che sanzionano una violazione dell'articolo 101 TFUE – Imprese terze che intendono proporre un'azione di risarcimento danni – Normativa nazionale che subordina l'accesso al fascicolo al consenso di tutte le parti del procedimento	sentenza	No
Scheda 7 C-12/12	Marchi – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 15, paragrafo 1 - Nozione di “uso effettivo” – Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio	sentenza	No
Scheda 8 C-320/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 4, par. 4, lett. g) – Marchi – Condizione di acquisizione e di conservazione di un marchio – Diniego di registrazione o nullità – Nozione di “malafede” del richiedente – Conoscenza da parte del richiedente dell'esistenza di un marchio straniero	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 68/12 - ex art. 267 del TFUE****“Nozione d’intesa – Accordo concluso tra più banche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da parte di un giudice della Repubblica slovacca, di interpretare l’art. 101 del Trattato TFUE, già art. 81 del Trattato CE. Le disposizioni in oggetto vietano gli accordi fra imprese i quali, anche potenzialmente, ledano il commercio tra Stati membri e compromettano la concorrenza nell’ambito del mercato UE (o siano anche semplicemente finalizzati a tale scopo, a prescindere dall’effetto concreto). Ricorreva, a tal proposito, il caso di un’impresa stabilita nella Repubblica Ceca, la quale, onde poter esercitare l’attività di cambio, di cui era titolare, si era trovata nella necessità di aprire dei conti correnti presso Istituti Bancari. Tre di tali Istituti, dunque, considerando che l’attività in questione sottraeva loro una certa fetta di clientela (che preferiva compiere le proprie operazioni di cambio con l’impresa in oggetto, piuttosto che con le stesse Banche), si erano accordati per risolvere, simultaneamente, i contratti di conto corrente già in essere con l’impresa di cui si tratta, e, inoltre, per non stipularne di successivi in futuro. Un tale accordo, in quanto rivolto ad estromettere l’impresa in questione dal mercato delle operazioni di cambio, risultava preordinato ad uno scopo anticoncorrenziale. Poiché l’impresa, danneggiata dall’accordo, operava senza la necessaria autorizzazione, cui la normativa nazionale subordinava l’esercizio dei servizi finanziari, si chiedeva alla Corte di chiarire se gli accordi di cui all’art. 101 TFUE dovessero ritenersi vietati, anche se in danno di soggetti operanti in condizioni di illegalità. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la presunta posizione irregolare, in cui versa l’impresa pregiudicata dall’accordo, non esclude l’illegittimità dell’accordo stesso: 1) in primo luogo, infatti, non spetterebbe alle imprese, con le loro strategie, farsi garanti dell’osservanza della legge; 2) in seconda battuta, la Corte osserva che la condizione di illegalità, in cui si trovi eventualmente un’impresa, è sempre una circostanza di difficile accertamento, per cui non può essere assunta ad elemento scriminante degli accordi anti – concorrenziali, di cui al predetto art. 101 TFUE. Alla Corte UE si chiede inoltre di precisare se, per dimostrare l’esistenza dell’accordo illecito di cui all’art. 101 TFUE, è necessario provare che, a tale accordo, o abbia partecipato e aderito, sulla base di specifico mandato ad hoc, il soggetto che lo Statuto dell’impresa ha insignito formalmente del potere di rappresentanza, o, quando all’accordo abbia presenziato solo un dipendente senza tale potere formale, che il rappresentante statutario abbia ratificato il comportamento di quello. A tale questione la Corte di Giustizia ha replicato che, essendo tali accordi illeciti e pertanto sanzionabili, è improbabile che le imprese, che pure ne costituiscono le parti, lascino tracce documentali degli stessi (del tipo del mandato scritto, che venga conferito, per la bisogna specifica, al rappresentante) o si espongano formalmente inviando, ai tavoli di discussione di tali intese, i loro delegati ufficiali. Pertanto, non è escluso che costituisca prova, circa la partecipazione di un’impresa all’accordo ex art. 101 TFUE, anche la presenza, alle riunioni preparatorie, di un dipendente dell’impresa stessa sprovvisto del potere di rappresentanza formale.

Stato della Procedura

Il 7 febbraio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -68/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 1/12 - ex art. 267 del TFUE****“Ordine degli esperti contabili – Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice portoghese, di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE, che, fra l'altro, vieta le “decisioni”, assunte da “associazioni di imprese”, idonee a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e la concorrenza sul mercato dell'Unione. In Portogallo, la legge imponeva all'“Ordine degli esperti contabili” il compito di organizzare corsi “obbligatori” di formazione, per gli stessi contabili stabiliti in Portogallo. Quanto alla regolamentazione specifica di tali corsi, poi, la stessa legge nazionale si rimetteva alle autonome determinazioni dell'Ordine medesimo. Quest'ultimo, con apposito Regolamento, stabiliva che alcuni dei corsi predetti fossero tenuti esclusivamente da esso Ordine, e che i restanti potessero essere organizzati, oltre che dall'Ordine medesimo, anche da altri operatori, purchè iscritti all'Ordine in oggetto e da esso autorizzati in tal senso. Si chiedeva alla Corte UE, pertanto, se detto Regolamento integrasse la condotta vietata dal suddetto art. 101 TFUE. A tale riguardo, la Corte ha valutato in primo luogo l'applicabilità, ad un Ordine professionale come quello del caso di specie, della nozione di “associazione di imprese”, cui si riferisce l'art. 101 TFUE stesso (vedi sopra). In senso affermativo, depone la circostanza per cui, in effetti, l'Ordine si erige ad ente esponenziale degli interessi di soggetti –gli esperti contabili - qualificabili come “imprenditori”. Tuttavia, è stato obiettato che l'Ordine, pur essendo un'associazione di imprese, rientra comunque nella categoria degli enti pubblici, i quali sono considerati, dalla giurisprudenza della stessa Corte UE, esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 TFUE. A tali eccezioni, la Corte ha replicato che, nel caso di specie, l'attività dell'Ordine non assume i tipici connotati pubblicitici individuati da tale giurisprudenza, in quanto: 1) la legge portoghese non ha previamente disciplinato il contenuto del Regolamento stesso, il quale ha disposto, autonomamente, la riserva dei corsi di formazione in capo all'Ordine professionale; 2) il Regolamento, dettando le condizioni di accesso ad un tipo di impresa (quella relativa ai corsi formativi per contabili), non si presenta in veste di esercizio di una funzione prettamente pubblica, ma di un'attività organizzativa di un determinato settore economico e, quindi, come esplicazione esso stesso di un'attività economica. Risolta detta questione preliminare, la Corte ha affermato che, effettivamente, il Regolamento di cui si tratta integra una “decisione”, promanante da un'“associazione di imprese”, riconducibile al divieto ex art. 101 TFUE. Infatti, con il Regolamento in parola, il mercato portoghese dei servizi formativi per contabili viene reso più accessibile, alle imprese interne, di quanto non sia per gli operatori provenienti da altri Stati UE (di qui l'effetto distorsivo del commercio fra Stati membri, cui si riferisce il predetto art. 101): gli operatori transfrontalieri, infatti, che potrebbero essere stati già abilitati a tale tipo di attività nello Stato di cittadinanza, dovrebbero espletare, in Portogallo, ulteriori adempimenti di iscrizione e di autorizzazione. Un tale onere, pertanto, li scoraggerebbe dall'entrare nel mercato portoghese.

Stato della Procedura

Il 28 febbraio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -1/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 561/11 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice spagnolo ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 9, par. 1, del Regolamento n. 207/2009 sul "marchio comunitario". Il marchio, in generale, è un segno idoneo a contraddistinguere un prodotto da altri, attestandone una certa provenienza e, quindi, il possesso di qualità peculiari. Considerato, pertanto, che il marchio è un importante fattore di successo commerciale, il legittimo titolare dello stesso viene a godere di un'apposita tutela, onde impedire che soggetti diversi applichino lo stesso contrassegno ai loro prodotti, onde appropriarsi del correlato gradimento della clientela. Tale tutela suppone, normalmente, che il marchio venga "registrato". Nell'Unione europea, coesistono diversi tipi di registrazione, disciplinati a livelli normativi differenti: nella fattispecie, viene considerata, specificatamente, la fattispecie del marchio "comunitario", il quale viene registrato presso competenti Uffici UE secondo modalità previste dallo stesso ordinamento dell'Unione. In particolare, quando un operatore registra il suddetto "marchio comunitario", ottiene una protezione che si sostanzia nel potere di opporsi, nelle apposite sedi, a che eventuali "terzi", senza il suo consenso, "usino" un "segno" identico per contrassegnare prodotti identici, o anche un "segno" simile per contrassegnare prodotti simili, in tal caso solo ove dette circostanze siano suscettibili di sviare la clientela. Fin qui la tutela, accordata al titolare del "marchio comunitario", nei confronti di quanti, di fatto, utilizzino un segno identico, o affine, al marchio medesimo. In aggiunta, l'art. 8 prevede, fra l'altro, che quando un soggetto intenda, a sua volta, "registrare" come "marchio comunitario", presso gli Uffici UE, un segno identico o affine ad uno già anteriormente registrato come "marchio comunitario" da altro operatore, quest'ultimo può impedire tale posteriore registrazione. Nonostante ciò, può succedere che le Autorità UE pervengano, comunque, alla registrazione di un "marchio comunitario" che, per identità o affinità, crei pregiudizio ad altro marchio comunitario registrato anteriormente (tale evenienza può essere dovuta, ad esempio, come nel caso di specie, al fatto che l'opposizione del primo registratario sia stata presentata fuori dei termini previsti). Pertanto, si chiede alla Corte UE di chiarire se: 1) il potere del titolare di un marchio registrato, di impedire ai terzi di fare "uso" di un segno distintivo ingenerante confusione (vedi il predetto art. 9), può essere esercitato anche nei confronti di un utilizzatore il quale, altresì, abbia registrato lo stesso segno come marchio comunitario posteriore al primo; 2) se, diversamente, nei confronti di un "terzo" siffatto, il titolare del marchio anteriore debba chiedere la nullità del marchio successivo, prima di poter impedirne l'"uso" con l'azione di cui al predetto art. 9. Al riguardo, la Corte, basandosi principalmente sul tenore letterale dello stesso art. 9, che cita genericamente i "terzi" senza ulteriore specificazione, ritiene che il titolare del marchio anteriore registrato possa pretendere la desistenza dall'uso del marchio registrato successivamente, senza dovere, a tale scopo, attivarsi per ottenere la previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -561/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 607/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice del Regno Unito, di interpretare l'art. 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore. Quest'ultimo, spettante agli autori delle opere scientifiche e dell'ingegno (letterarie, drammatiche, musicali, artistiche), garantisce in via principale, agli stessi suoi titolari, di impedire che altri sfruttino economicamente le loro creazioni. Pertanto, il predetto art. 3 dispone, tra l'altro, che solo gli autori di un'opera possono autorizzare i terzi alla "comunicazione al pubblico, su filo o senza filo", dell'opera stessa. Ne deriva che qualsiasi comunicazione al pubblico di un'opera, non autorizzata dall'autore della medesima, costituisce un illecito. Nel caso di specie, alcune emittenti televisive commerciali del Regno Unito risultavano titolari, per la legge nazionale, del diritto d'autore sui propri programmi. Ricorreva, inoltre, il fatto per cui una società, diversa dalle precedenti, avesse erogato il servizio consistente nel trasmettere, via Internet e in tempo reale, gli stessi programmi trasmessi dalle predette emittenti con il diverso mezzo della radiodiffusione televisiva terrestre. Peraltro, detto servizio veniva erogato solo agli utenti che, in virtù di apposita licenza televisiva, erano già abilitati a fruire dei programmi in questione attraverso la televisione. Si chiedeva quindi, alla Corte UE, di precisare se l'emissione via Internet di programmi coperti dal diritto d'autore e contestualmente trasmessi da imprese televisive commerciali, nei confronti del medesimo pubblico abilitato alla visione tramite il mezzo televisivo, integrasse una "comunicazione al pubblico" che, in quanto eseguita in difetto dell'autorizzazione del titolare del predetto diritto di autore, costituisse violazione di tale diritto. In risposta, la Corte ha, preliminarmente, valutato l'applicabilità della nozione di "comunicazione" al comportamento dell'impresa operante tramite Internet. Sul punto, la giurisprudenza della stessa Corte ha precisato che la categoria considerata assume un'amplissima estensione, ricomprendendo ogni trasmissione o ri-trasmissione, relativa ad un'opera, realizzata con uno specifico mezzo tecnico. Alle obiezioni per cui la fattispecie non costituirebbe una ri - trasmissione, bensì una semplice operazione atta a migliorare la ricezione dell'originaria radiodiffusione televisiva, con riguardo alla zona di copertura propria di quest'ultima, la Corte ha replicato che la diversità del mezzo tecnico impiegato (Internet e non la televisione) depone nel senso dell'esistenza di una comunicazione autonoma, rispetto alla prima eseguita in via televisiva. Quanto al fatto che la comunicazione, di cui al predetto art. 3, deve essere rivolta ad un "pubblico", la Corte ha ritenuto possa definirsi tale l'insieme, "indeterminato a priori" e "considerevole" per proporzioni, degli utenti del servizio Internet di cui è causa. La circostanza, poi, che detti utenti fossero i medesimi del servizio televisivo, secondo la Corte non impedirebbe la sussistenza di un "pubblico" ai sensi dell'art. 3: in quanto considerato in relazione ad un mezzo tecnico diverso, da quello usato per la trasmissione televisiva terrestre, il pubblico sarebbe comunque risultato "nuovo" rispetto a quello rappresentato dall'insieme degli utenti televisivi.

Stato della Procedura

Il 7 marzo 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -607/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5- Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 681/11 - ex art. 267 del TFUE****"Intese – Articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), posto a presidio della libera concorrenza in tutta l'area UE. In particolare, il medesimo articolo vieta, fra l'altro, tutti gli accordi tra imprese i quali abbiano per scopo o per effetto di pregiudicare, in qualche modo, la concorrenza nell'ambito del mercato UE e il commercio tra gli Stati membri della stessa Unione. Lo stesso articolo, poi, precisa che tali intese possono assumere lo specifico contenuto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di vendita o di acquisto. La competenza ad applicare il divieto in questione, secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 1/2003, spetta sia alla Commissione europea, sia alle Autorità nazionali istituite all'uopo dai singoli Stati UE (vedi il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 23). Per quanto attiene in particolare alla Commissione, il suddetto art. 3, par. 2 stabilisce che essa può comminare ammende alle imprese che, "intenzionalmente o per negligenza", abbiano violato l'art. 101 TFUE. In Austria, alcune imprese di spedizionieri costituivano una società, il cui scopo era di garantire alle imprese, quali socie, servizi di trasporto a prezzi particolarmente vantaggiosi, così da permettere loro di applicare ai propri clienti tariffe più convenienti, rispetto a quelle praticate da altri operatori. I soci stessi ricevevano poi, prima da un legale, quindi dall'Autorità austriaca per la concorrenza, un parere positivo sulla liceità dell'accordo costitutivo di tale società. Per converso, la Commissione puniva con ammenda le stesse imprese, per aver violato il divieto ex art. 101 TFUE. Al riguardo, si chiedeva alla Corte di stabilire se l'irrogazione di tale ammenda richiedesse la consapevolezza, negli agenti, di realizzare un comportamento proibito, atteso che le imprese, nel caso di specie, si sarebbero trovate nell'incolpevole ignoranza dell'illegittimità di detto accordo, a motivo dei pareri fuorvianti e di un legale e della stessa Autorità austriaca per la concorrenza. A conforto della non punibilità delle imprese, si adduceva che il suddetto art. 23 del Regolamento parla di intenzionalità o negligenza come presupposto per la rilevanza dell'illecito (vedi sopra). In merito, la Corte UE ha replicato come le appena menzionate disposizioni del Regolamento debbano interpretarsi nel senso che l'adesione all'accordo, vietato ai sensi dell'art. 101 TFUE, può non essere considerata un'illecito (con tutte le conseguenze annesse) solo se i paciscenti si trovino in condizioni di scusabile ignoranza circa la portata anticoncorrenziale del medesimo accordo. Ora, una tale situazione, secondo la Corte, non ricorrerebbe nel caso concreto, poiché il fatto stesso che le imprese abbiano concordato fra di loro, direttamente, i prezzi del servizio di trasporto e quindi i prezzi di vendita dei propri servizi, dimostra che le parti non potevano ignorare, obbiettivamente, l'indole anticoncorrenziale di una tale intesa. Tale considerazione, unitamente all'esigenza di salvaguardare l'effettività dell'applicazione del diritto unionale, fa sì che non siano sufficienti, per evitare all'impresa l'addebito di violazione dell'art. 101 TFUE, le erronee valutazioni del consulente legale e dell'Anti-trust austriaca.

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 681/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6– Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 536/11 - ex art. 267 del TFUE****“Concorrenza – Accesso al fascicolo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare il principio generale di “effettività dell’ordinamento dell’Unione europea”. Per scongiurare situazioni illecite di monopolio, l’art. 101 del Trattato TFUE vieta alle imprese, tra l’altro, di concludere accordi che abbiano per scopo, o per effetto, di pregiudicare in qualche modo la concorrenza sul mercato comune. La violazione di un tale divieto implica l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, nei confronti delle imprese responsabili. Nel caso concreto, l’“Autorità austriaca per la concorrenza” aveva deciso, a seguito di apposito procedimento, di condannare alcune imprese a pagare un’ammenda, per aver stipulato accordi anticoncorrenziali ex art. 101 TFUE. Al riguardo, un’impresa austriaca estranea al procedimento aveva chiesto l’accesso alle carte del procedimento stesso, onde acquisire dati per verificare l’entità dell’eventuale danno inferto, ai propri interessi economici, dall’accordo di cui sopra. Poiché le parti del procedimento non erano favorevoli, l’Autorità finiva per respingere tale istanza, poichè la legge nazionale austriaca subordina rigorosamente, al consenso delle parti, l’accesso dei terzi al fascicolo di un procedimento sull’applicazione dell’art. 101 TFUE. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se una tale normativa, che, in mancanza del consenso delle parti, escludeva in modo assoluto l’accesso dei terzi al fascicolo predetto, fosse compatibile con il diritto della UE. In proposito, la Corte premetteva che, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, il divieto di accordi anticoncorrenziali è direttamente costitutivo del diritto al risarcimento dei danni, in capo ai soggetti che, in virtù di detti patti, siano stati pregiudicati. Circa le modalità di tutela di tale diritto risarcitorio, l’ordinamento unionale si rimette alla legislazione interna dei singoli Stati UE. E’ tuttavia pacifico, che questi ultimi non possano esercitare la loro potestà normativa in modo assolutamente arbitrario, ma debbano rispettare l’ordinamento dell’Unione medesima, uno dei cui fondamentali caposaldi è dato dal principio di “effettività” del medesimo ordinamento. Quindi, nel regolare una materia ad esso demandata, il legislatore nazionale non può esprimersi in modo da rendere “ineffettiva” una norma UE. Ne deriva che il legislatore nazionale non può dare, al diritto al risarcimento che l’ordinamento UE ritiene esistente per violazione del divieto ex art. 101 TFUE, una disciplina che renda ineffettivo detto diritto. In proposito, il fatto che la normativa austriaca, stante il difetto di consenso delle parti, vieti sempre al terzo di consultare il fascicolo del predetto procedimento, potrebbe precludere al terzo informazioni imprescindibili, per rivendicare con successo il suo diritto risarcitorio, compromettendone pertanto la suddetta “effettività”. Di conseguenza detta normativa interna, in quanto contraria al principio di effettività di disposizioni UE, sarebbe incompatibile con lo stesso ordinamento unionale. La stessa normativa interna, invece, sarebbe conciliabile con l’anzidetto principio se consentisse al giudice, pur in mancanza di consenso delle parti, di decidere caso per caso se consentire l’accesso al fascicolo dei terzi interessati.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -536/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7– Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 12/12 - ex art. 267 del TFUE****“Marchi – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 15, par. 1 – Nozione di “uso effettivo””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 15, par. 1, del Regolamento n. 40/94/CE sul marchio comunitario. Il marchio è quel contrassegno specifico che, presente su un certo prodotto, ne attesta una determinata provenienza, evocativa di determinati requisiti di qualità. L'ordinamento appresta un'attenta protezione nei confronti del marchio che sia stato “registrato”, o presso appositi Uffici della UE, o a livello “nazionale” presso gli Uffici competenti di un singolo Stato UE. In base a tale registrazione, quindi, il titolare del marchio dispone di una particolare tutela contro la contraffazione del marchio medesimo. Per essere registrato, il marchio deve avere un carattere “distintivo”: deve quindi essere originale e non impiegare parole o segni di uso comune (ad es: non può essere registrata, come marchio, la dicitura “vino rosso”). Tuttavia, se un certo contrassegno, pur essendo in sé un elemento comune privo di originalità, viene ad essere considerato dai consumatori, in grazia del prolungato uso che ne è stato fatto, come distintivo della provenienza di una certa merce, allora lo stesso contrassegno può essere registrato a sua volta come marchio (art. 7). In proposito, la giurisprudenza della Corte UE ha stabilito che l'uso protratto di un contrassegno, ai fini del risultato suddetto, può anche non avere ad oggetto l'identico segnale, ma un segnale lievemente diverso che rechi il primo come elemento costitutivo. Ad esempio, nel caso di specie, l'impresa manifatturiera Levi-Strauss aveva registrato, presso la UE, un marchio rappresentato dal posizionamento, sul margine sinistro superiore di una tasca dei vestiti prodotti, di una banderuola rossa recante scritta la parola “LEVIS”. In seguito, l'uso protratto di tale marchio ingenerava nel pubblico l'opinione che l'identico posizionamento di una semplice banderuola rossa, pur non recante nessuna dicitura, indicasse sempre la provenienza del prodotto dalla Levi-Strauss. Pertanto, la Levi-Strauss otteneva la registrazione del marchio rappresentato dalla mera cucitura su un vestito, nella posizione di cui sopra, di una banderuola rossa senza scritta alcuna, in quanto quest'ultima, come elemento costitutivo del ripetutamente usato marchio precedente - sostanziato dai due elementi della banderuola rossa e della scritta LEVIS - era assunta anch'essa a contrassegno originale della Levis. Ora, l'art. 15 del Regolamento di cui sopra stabilisce che, se per 5 anni dalla registrazione il marchio non viene usato, esso decade dalla tutela che gli viene apprestata (essenzialmente contro le contraffazioni). Nel caso di specie, dopo la registrazione del secondo marchio (lo speciale posizionamento della banderuola rossa non recante scritte), la Levi-Strauss aveva ommesso di usarlo effettivamente per il quinquennio in oggetto, ma aveva continuato ad usare il marchio precedente, cioè quello rappresentato dallo stesso posizionamento di una banderuola rossa recante la dicitura LEVIS. A tal proposito la Corte, applicando il ragionamento, di cui sopra, per l'“uso” giustificante la registrazione di un marchio, ha ritenuto che l'uso del secondo marchio non fosse mai venuto meno, perché implicito nell'uso del primo marchio, in quanto costitutivo di un elemento di quest'ultimo.

Stato della Procedura

Il 18 aprile 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -12/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8- Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 320/12 - ex art. 267 del TFUE**

"Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2008/95/CE – Art. 4, par. 4, lett. g)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la nozione di "malafede" di cui all'art. 4, par. 4, lett. g), della Direttiva 2008/95/CE, che disciplina la materia dei "marchi di impresa". Il marchio è un contrassegno che, applicato ad un prodotto, attesta la provenienza del medesimo da una determinata impresa, evocando nel pubblico, pertanto, le peculiari qualità connesse a tale provenienza. Il marchio può essere costituito da lettere (marchio "denominativo"), o da segni grafici (marchio "figurativo"), o da una combinazione di entrambi gli elementi (marchio "misto"). In ragione dell'attrattiva esercitata sulla clientela, il marchio costituisce un bene importante per l'imprenditore. Pertanto, l'ordinamento protegge il titolare del marchio contro l'uso di altri marchi che, a motivo dell'identità o similarità con il primo, o perché si applicano a prodotti identici o simili a quelli contrassegnati dal primo, potrebbero trarre in inganno la clientela, sviandola, dal prodotto "autentico", verso merci di imitazione non dotate dei requisiti richiesti. Devono leggersi in questa prospettiva gli impedimenti alla "registrazione" di un marchio, presso gli Uffici di uno Stato membro, che prevede il suddetto art. 4 della Dir. 2008/95/CE. Si premette che il marchio viene in genere tutelato, contro le sue imitazioni, solo se "registrato" in una delle varie forme consentite, fra cui quella, a livello nazionale, presso le Autorità competenti dei singoli Stati UE. Al riguardo, il predetto art. 4, par. 4, lett. g), "consente" al legislatore nazionale di uno Stato membro di escludere, dalla registrazione, un marchio che "si presti ad essere confuso" con un altro marchio il quale, al momento in cui si chiede la registrazione del primo, sia già in uso non nel medesimo Stato richiesto della registrazione ma in un "altro stato", con l'ulteriore circostanza che l'operatore, che abbia richiesto la registrazione del primo marchio, si trovi in "malafede". Come si vede, tale prescrizione intende proteggere il marchio anteriore contro la confusione che può derivare, ai consumatori, dal riconoscimento di un altro marchio simile, anche se registrato in un diverso Stato. Si chiede dunque alla Corte come debba intendersi la nozione di "malafede" del soggetto richiedente la registrazione. In risposta, la Corte precisa, in primo luogo, che detto concetto non può assumere un significato diverso da uno Stato UE ad un altro, ma deve essere interpretato in modo uniforme in tutta l'Unione: infatti, attesa la fondamentale importanza che assume la materia dei marchi nel commercio, è necessario che vengano adottati riferimenti normativi comuni a tutti gli Stati membri, essendo, la frammentazione della disciplina, assolutamente pregiudizievole alla creazione di un mercato comune europeo. La Corte UE aggiunge, inoltre, che tale "malafede" non potrebbe riferirsi alla semplice conoscenza o "conoscibilità", da parte del richiedente la registrazione del marchio successivo, che un marchio confondibile con quest'ultimo si trovava già in uso in altri stati. Infatti, onde ritenere sussistente detta "malafede", dovrebbe ricorrere, oltre alla consapevolezza della situazione oggettiva di probabile confusione del marchio successivo con quello precedente, anche la specifica "intenzione" di trarre profitto da una tale situazione di ambiguità.

Stato della Procedura

Il 27 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -320/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-91/12	IVA – Direttiva 2006/(112/CE – Esenzioni – Art. 132, par. 1, lett. b) e c) – Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse – Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche – Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico – Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente	sentenza	No
Scheda 2 C-667/11	Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articoli 13 e 14 – Prodotti destinati all’importazione originari della Cina – Dazi antidumping - Elusione – Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia	sentenza	No
Scheda 3 C-653/11	Sesta Direttiva IVA artt. 2, punto 1 e 6, par. 1 - Nozione di “prestazione di servizi” - Prestazione di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia – Esenzioni – Effettività economica e commerciale delle operazioni – Pratiche abusive - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-91/12 - ex art. 267 del TFUE**

"IVA Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Art. 132, par. 1, lett. b) e c)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice svedese, di interpretare l'art. 132, par. 1, lett. b) e c) della Direttiva 2006/112/CE relativa all' Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Tale imposta colpisce, in genere, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che, dietro corrispettivo, vengano effettuate nel territorio della UE, quando il cedente o il prestatore abbiano realizzato tali operazioni nell'ambito di un'attività economica. In termini giuridici, l'imposta grava in genere sul cedente e sul prestatore, i quali, tuttavia, di fatto la scaricano sulla controparte, tramite aumento del prezzo, relativo alla prestazione o alla cessione, di un importo corrispondente all'IVA stessa dalla quale sono percossi. Qualora il cedente o il prestatore, tenuti per diritto a pagare l'IVA (c.d. IVA a debito), abbiano già acquistato beni e/o servizi a loro volta - subendo anch'essi, pertanto, lo "scarico" dell'IVA gravante i soggetti che hanno loro ceduto detti beni o reso detti servizi - possono detrarre, dallo stesso debito IVA, l'importo dell'IVA scaricata, sempre che i beni o servizi acquisiti risultino "strumentali" all'esercizio della loro impresa. Tale IVA, in quanto defalcata dall'IVA a debito, viene denominata "IVA a credito". La Corte di Giustizia ha affermato che la detrazione (o il rimborso) dell'IVA a credito è consentita, al cedente beni o prestatore di servizi, solo se queste ultime transazioni sono, effettivamente, soggette all'IVA a debito". Diversamente, qualora siano "esenti" da IVA, il rimborso o la detrazione dell'IVA a credito non sono consentiti. L'esenzione dall'IVA di alcune transazioni onerose, descritte all'art. 32 della succitata Direttiva 2006/112/CE, risponde all'interesse di ordine generale sotteso alle stesse operazioni. Ad esempio, il par. 1 di tale art. 32 prevede, alle sopra citate lettere b) e c), l'esenzione per le "cure" e le "prestazioni" mediche, ove rese da entità di diritto pubblico, o di diritto privato ma "riconosciute" dallo Stato, o comunque da soggetti abilitati dall'ordinamento a prestare tali trattamenti. Si chiedeva alla Corte, in proposito, se in tale nozione di "cure e prestazioni mediche" rientrassero i trattamenti, eseguiti da personale medico, di natura "estetica". Al riguardo, la Corte ha risposto che si debbono considerare esenti solo gli interventi di natura estetica effettuati a scopo terapeutico, e, comunque, tutti i trattamenti estetici funzionali a garantire la "salute", anche psicologica, del paziente. Per converso, vanno soggetti ad IVA tutti gli interventi estetici semplicemente funzionali a modificare o migliorare l'aspetto del paziente. Pertanto, la discriminante fra le due tipologie di intervento cosmetico, l'una soggetta ad IVA e l'altra esente, attiene allo "scopo" di esse. Tuttavia la Corte aggiunge che lo scopo terapeutico o meramente estetico dei servizi medici in oggetto, non può essere dedotta dal mero convincimento soggettivo del paziente, ma deve fondarsi su elementi oggettivi come, ad esempio, le caratteristiche del trattamento in sé (la ricostruzione di un organo menomato a seguito di trauma è oggettivamente "terapeutica"), o il giudizio del medico che esegue l'intervento, o la natura "indispensabile" ovvero voluttuaria del trattamento medesimo (vedi in tal senso l'art. 134 della stessa Direttiva).

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 91/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-667/11 - ex art. 267 del TFUE****“Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articoli 13 e 14”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice bulgaro ha richiesto, alla Corte di Giustizia UE, di interpretare gli artt. 13 e 14 del Regolamento n. 1225/2009, sulla pratica di effettuare, nella CE (ora Unione europea) e da paesi terzi rispetto alla stessa, importazioni che integrino la pratica commerciale sleale del dumping (quindi, quando il prodotto extraUE viene venduto, nel territorio di quest’ultima, ad un prezzo inferiore a quello applicato nel paese terzo di produzione). Nei confronti del dumping, gli Stati di importazione reagiscono, fra l’altro, con dazi particolarmente elevati, onde eliminare l’illegittimo vantaggio concorrenziale del prodotto importato. I suddetti artt. 13 e 14 indicano le fasi di un particolare procedimento anti – dumping, che prevede l’estensione di un dazio anti-dumping, già istituito circa determinati prodotti, ad altri prodotti simili, quando, al termine di un’apposita inchiesta, risulti che le importazioni di questi ultimi prodotti siano strumentalizzate all’elusione del dazio anti-dumping già esistente. L’inchiesta menzionata viene promossa dalla Commissione europea, la quale, durante la pendenza dell’istruttoria, può imporre cautelativamente che le importazioni, oggetto di valutazione, vengano “registrate”. Detta “registrazione” risponde all’esigenza che, ove l’inchiesta si concluda con la decisione di estendere il dazio in oggetto anche alle importazioni affini, queste stesse risultino facilmente individuabili, consentendo l’applicazione estensiva del dazio a decorrere dalla registrazione in parola. Nel caso di specie, veniva in considerazione il Regolamento n. 91/2009, che ha istituito il dazio anti-dumping sugli “elementi di fissaggio in ferro e acciaio” provenienti dalla Cina. In seguito, con Reg.to n. 966/2010, la Commissione ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione di detto dazio per il tramite dell’importazione di prodotti simili dalla Malaysia e, con l’art. 2 dello stesso Regolamento, ha disposto che le importazioni di questi ultimi prodotti, nella UE, venissero “registrate”, come previsto dal sopra menzionato Reg. n. 1225/2009. Infine, con il Regolamento n. 723/2011, essendosi conclusa l’inchiesta della Commissione nel senso dell’effettiva esistenza dell’elusione, veniva disposta l’estensione del dazio anche alle importazioni dalla Malaysia, negli Stati UE, degli “elementi di fissaggio in ferro e acciaio”. Nel nostro caso, quindi, le Autorità doganali bulgare agivano per ottenere, dall’impresa bulgara importatrice di tali merci, il pagamento dei dazi “anti-dumping” a decorrere dalla pregressa registrazione delle importazioni stesse nel “sistema d’informazione doganale integrato bulgaro” (c.d. BIMIS). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che né gli artt. 13 e 14 del Reg. 1225/2009, né il predetto Regolamento 723/2011 con il quale è stata disposta l’estensione del dazio alle importazioni in argomento, prevedono che la “registrazione” delle operazioni (quale presupposto dell’estensione del dazio), avvenga in base a specifiche modalità. Pertanto, sarebbe consentito, al legislatore nazionale dei singoli Stati UE, regolamentare liberamente detta “registrazione”, sempre nel fermo rispetto dell’esigenza che detta registrazione permetta un’indubbia individuazione e rintracciabilità delle operazioni imponibili dal dazio così esteso. Con riferimento al caso concreto, dunque, la Corte ritiene adeguato il sistema bulgaro BIMIS.

Stato della Procedura

Il 6 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio C-667/11 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-653/11 - ex art. 267 del TFUE****“Sesta Direttiva IVA Artt. 2, punto 1 e 6, par. 1 - - Nozione di “prestazione di servizi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte di un giudice del Regno Unito, di interpretare la Direttiva 77/388/CEE relativa all'imposta IVA. Quest'ultima grava su tutte le "cessioni di beni" o "prestazioni di servizi" eseguite, dietro corrispettivo, dallo stesso soggetto che "presta" il servizio o "cede" il bene, a condizione che la stessa transazione rientri nell'esercizio di un'attività economica. Di regola, è il soggetto medesimo che cede il bene, o esegue il servizio, ad essere tenuto al pagamento dell'IVA (in favore del Fisco dello Stato UE in cui si trova la sede della sua impresa). Costituisce eccezione a tale regola l'art. 9, par. 2 della stessa Direttiva, secondo cui, quando il servizio prestato si identifica in un'attività di pubblicità e il prestatore ha sede in uno Stato UE diverso da quello ove ha sede il destinatario del servizio medesimo, allora l'IVA deve essere pagata non più dal "prestatore", ma dal "destinatario" di tale prestazione pubblicitaria, in favore del Fisco dello Stato in cui quest'ultimo ha ubicato la propria sede. La Corte è stata, altresì, interpellata sulla nozione, elaborata dagli stessi giudici dell'Unione, dell'"abuso del diritto UE", che ricorre quando le norme unionali vengono utilizzate, dagli operatori, in modo formalmente corretto, ma – grazie ad un sapiente adattamento delle circostanze concrete – per il raggiungimento di uno scopo diverso, da quello che il legislatore aveva inteso perseguire nel porre la norma stessa. Peraltro, in alcuni casi di abuso del diritto, gli scopi soggiacenti all'operazione sono addirittura illeciti. Nel caso in oggetto, una società, con sede nelle Isole Normanne (dove le Direttive UE sull'IVA non si applicano), svolgeva apparentemente servizi finanziari. La stessa, peraltro, acquisiva da un'altra società, stabilita anch'essa nelle Isole Normanne, servizi di pubblicità. Di fatto, tuttavia, risultava che le pratiche di concessione del credito erano sostanzialmente trattate da un'operatore con sede nel Regno Unito, limitandosi la società solo ad approvare, automaticamente, le decisioni di quest'ultimo; lo stesso, peraltro, negoziava direttamente i contratti finanziari con i clienti della società predetta. Quanto, poi, al predetto servizio di pubblicità – pur intercorrendo formalmente, il relativo contratto, fra le due società delle Isole Normanne - il reale destinatario dello stesso risultava, ancora, il predetto operatore U.K, come colui che definiva in esclusiva le modalità della prestazione. Il giudice del rinvio, pertanto, sospettava che l'intera operazione, pur formalmente ineccepibile, fosse finalizzata ad occultare – a scopi di evasione fiscale - il fatto che l'operatore, stabilito nel Regno Unito, era, in realtà, sia il titolare effettivo dell'attività finanziaria, sia il destinatario del servizio pubblicitario. Infatti, se il medesimo fosse stato riconosciuto fruitore reale del servizio (come probabilmente era), sarebbe stato soggetto ad IVA per l'art. 9 par. 2 sopra citato (risultando, un servizio pubblicitario, prestato da società di uno stato diverso da quello UE di stabilimento del destinatario). A tal riguardo, la Corte dichiara che - in quanto la figura dell'abuso del diritto UE ricorre in presenza di circostanze concrete, svianti il modello giuridico dai suoi fini istituzionali - la valutazione delle stesse circostanze è di esclusiva spettanza del giudice nazionale.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-653/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-399/11	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza	sentenza	No
Scheda 2 C-528/11	Asilo – Regolamento (CE) n. 323/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 3, paragrafo 2 – Potere discrezionale degli Stati membri – Ruolo dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati – Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere - Insussistenza	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-399/11 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo chiede di interpretare l’art. 4 bis, par. 1, della Decisione quadro 2002/584/GAI, la quale stabilisce, in generale, che ogni Stato dell’Unione europea è obbligato a dare esecuzione al “mandato di arresto europeo”, con il quale un altro Stato UE richiama la consegna di persone condannate o sospettate, affinché nello stesso Stato (Stato c.d. “emittente”) sia dato procedere, nei confronti delle medesime persone, all’applicazione di una condanna penale o all’instaurazione di un processo penale. Tuttavia, l’art. 4 bis della Decisione in oggetto prevede un’ipotesi in cui uno Stato UE può rifiutarsi di ottemperare al “mandato di arresto europeo”. Ciò è consentito quando il lo Stato UE “emittente” intende, con il medesimo mandato, applicare una sentenza penale la quale: 1) comporti l’assoggettamento dell’interessato, di cui si chiede la consegna, a sanzione detentiva; 2) sia stata emessa a seguito di un processo nel quale l’interessato non sia “comparso personalmente”. Mediante tale previsione - cioè accordando allo Stato UE, ove ricorrano i due presupposti di cui sopra, la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato - si intende evitare che, nello Stato emittente, l’interessato venga sottoposto a detenzione a seguito di un processo nel quale, non essendosi presentato personalmente, non ha potuto esplicitare una piena attività difensiva. Tuttavia, lo stesso art. 4 bis prevede che tale possibilità di rifiuto, circa l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, venga meno quando, nonostante la mancata comparizione personale dell’interessato al processo già svoltosi nello Stato emittente, ricorrano le specifiche circostanze elencate ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo. Infatti l’ordinamento UE, pur tutelando il diritto dell’interessato a presenziare personalmente al processo penale che lo vede imputato, ammette che tale diritto possa essere oggetto di rinuncia da parte dello stesso titolare, purchè vengano fatti salvi i presupposti “essenziali” del contraddittorio e della difesa nell’ambito del giudizio. Pertanto, nei sopra menzionati “punti” dello stesso art. 4 bis, la sussistenza di circostanze che depongono per il non interesse del soggetto interessato a presenziare al processo (e quindi per la sua rinuncia al relativo diritto) - oltre che per l’impregiudicatezza di altre e più rilevanti garanzie della difesa dell’imputato - impedisce allo Stato UE, destinatario del mandato, di rifiutare l’esecuzione dello stesso. Ad esempio, nell’ipotesi sub a), sussiste l’obbligo di eseguire il mandato di arresto europeo, emesso da uno Stato UE nei confronti di un soggetto non comparso personalmente al processo penale in cui è stato condannato nello stesso Stato, in quanto il soggetto medesimo è stato informato, con citazione o altri mezzi ufficiali, sia della data e del luogo del processo, sia del fatto che quest’ultimo poteva culminare in una decisione nonostante la sua assenza in giudizio. E’ infatti evidente che, in tale contesto, l’interessato era stato messo in grado di partecipare personalmente al processo, per cui, se non lo ha fatto a suo tempo, non può invocare successivamente un tale elemento affinché il mandato di arresto europeo non venga eseguito.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-399/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-528/11 - ex art. 267 del TFUE****“Asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice bulgaro chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 2, del Regolamento (CE) 343/2003, sulla posizione, nell'Unione europea, dei "rifugiati" provenienti da stati terzi. Detto Regolamento stabilisce che l'unico Stato UE cui il rifugiato può proporre domanda di "asilo" è lo Stato UE "competente". Per quanto poi concerne i criteri, utili all'individuazione dello Stato UE "competente", gli stessi sono enucleati al Capitolo III dello stesso Regolamento, segnatamente agli articoli da 6 a 14 (per inciso: normalmente "competente", è lo Stato UE dal quale il richiedente l'asilo ha fatto il suo ingresso nell'area dell'Unione europea). Ora, se di regola è lo Stato "competente" a dover ricevere ed evadere la domanda di asilo, l'art. 3 par. 2 suddetto consente - ove un cittadino di un paese terzo inoltri la domanda di asilo ad uno Stato UE diverso da quello competente - che lo Stato stesso richiesto possa, se lo vuole, valutare la domanda medesima e divenire "competente" in luogo dell'altro. Inoltre, l'art. 15 del Regolamento medesimo (c.d. "clausola umanitaria") stabilisce che uno Stato UE può comunque offrire asilo ad un rifugiato, rispetto al quale esso Stato non sia "competente", quando l'asilo stesso serva a ricongiungere i membri di una stessa famiglia. Infine, quando una domanda di asilo venga presentata ad uno Stato "incompetente" e questo constati tale difetto di competenza, lo stesso Stato deve richiedere a quello competente di "riprendersi in carico" il rifugiato stesso (sempre che non decida, come già visto sopra, di dare seguito alla domanda di asilo ugualmente). Da ultimo, si precisa che all'UNHCR, quale organismo istituito per vigilare sull'applicazione delle norme a tutela dei rifugiati, l'art. 35 della Convenzione di Ginevra consente di chiedere la cooperazione degli Stati membri. Si chiedeva quindi alla Corte se l'applicazione del suddetto art. 3 par. 2 richieda, necessariamente, la condizione che nello Stato UE non competente, "richiesto" dell'asilo, si trovi un familiare dell'istante con il quale quest'ultimo debba ricongiungersi. A tale questione, la Corte ha risposto che l'art. 3 par. 2 ammette detta sostituzione di "competenza", circa il ricevimento e la valutazione della domanda di asilo, in ragione del mero fatto che la stessa è stata comunque presentata ad uno Stato diverso da quello competente, il quale abbia deciso di evadere la domanda stessa. Al riguardo, quindi, ogni ulteriore condizione non è assolutamente necessaria. Si poneva quindi la 2° questione: se, laddove la domanda di asilo venga presentata ad uno Stato incompetente, quest'ultimo, nel procedimento diretto a valutare la propria competenza o incompetenza (è il giudizio preliminare rispetto a quello avente ad oggetto la valutazione della domanda di asilo), debba per forza assumere il parere dell'UNHCR, qualora risulti che nello Stato "competente" le condizioni dell'asilo non siano conformi alle norme dell'Unione. Al riguardo, la Corte ha risposto che, nelle materie regolate dal Regolamento n. 343/2003, di cui si tratta, l'UNHCR non gode di tale diritto di intervento (infatti l'art. 35 predetto parla genericamente di "cooperazione" senza ulteriori specificazioni), essendo la sua consultazione solo facoltativa.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-528/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-290/12	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 2 – Ambito di applicazione dell’Accordo quadro – Agenzia di lavoro interinale – Somministrazione di lavoratori interinali ad un’impresa utilizzatrice – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato	sentenza	No
Scheda 2 C-335/11 e C-337/11	Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 5 – Disparità di trattamento basata sull’handicap – Licenziamento – Sussistenza di un handicap – Assenza del dipendente a causa del suo handicap – Obbligo di adattamento – Lavoro a tempo parziale – Durata del periodo di preavviso	sentenza	No
Scheda 3 C-342/12	Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2 – Nozione di “dati personali” – Articoli 6 e 7- Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati – Articolo 17 – Sicurezza dei trattamenti – Orario di lavoro dei lavoratori – Registro dell’orario di lavoro – Accesso dell’Autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro – Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-290/12 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Napoli chiede di interpretare le clausole 2 e 5 dell'“Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che introduce adeguate garanzie in ordine al lavoro “a tempo determinato” (detto anche “a termine”). Quest'ultimo è, per definizione, quello la cui durata viene delimitata dall'occorrenza di circostanze obiettive (tipo: la scadenza di una precisa data). Ora, la suddetta clausola 2 stabilisce che la normativa, contenuta nello stesso Accordo quadro, si applichi a quei contratti o rapporti di lavoro che le normative nazionali dei singoli Stati UE, e non la disciplina unionale stessa, qualificano come “a tempo determinato” (fermo restando il rispetto di criteri di massima dettati dall'ordinamento UE). Quanto alla predetta clausola 5, il disposto della stessa muove dal fatto che la stipula di successivi contratti a termine - con il medesimo lavoratore e per la stessa mansione - viene spesso utilizzata dal datore di lavoro per eludere il ricorso al contratto a tempo indeterminato (più oneroso), ottenendone lo stesso risultato pratico. Pertanto, la stessa clausola 5 obbliga il legislatore nazionale ad istituire misure di contrasto al rinnovo indiscriminato del contratto “a termine”, come quella relativa alla predeterminazione della durata massima totale dei contratti o rapporti lavorativi successivi. In Italia, tale clausola 5 è stata attuata dall'art. 5 del D. Lgs 368/01, il quale ha disposto, fra l'altro, che ove vengano stipulati più contratti a termine - con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione - ad intervalli inferiori ad un “minimo” legale, il lavoratore deve considerarsi assunto a “tempo indeterminato”. Si precisa, ancora, che il quarto comma del preambolo dell'Accordo quadro stabilisce che l'Accordo stesso – comprensivo delle menzionate clausole 2 e 5 – non si applichi ai lavoratori a termine, i quali siano stati “messi a disposizione” da un'“agenzia di lavoro interinale”. Quest'ultimo riferimento va a quel complesso fascio di rapporti in forza del quale, con apposito contratto, un'agenzia somministra ad un datore di lavoro (l'“utilizzatore”) manodopera a termine già vincolata, in vista di tale utilizzo, ad un precedente contratto con l'agenzia in questione. In Italia, alcuni lavoratori, già ingaggiati da agenzie interinali, erano da queste stati messi a disposizione dell'Agenzia delle Poste, con più contratti a termine succedutisi ad intervalli così ridotti da integrare la situazione di cui al combinato disposto dei succitati clausola 5 e articolo 5 del D. Lgs 368/01. Tuttavia, la normativa italiana aveva escluso tali situazioni dall'ambito della normativa in questione. Si chiedeva quindi alla Corte se tale rapporto rappresentasse davvero una forma di abuso del contratto a termine e, pertanto, se richiamasse, nonostante l'esclusione voluta dal legislatore italiano, la disciplina della predetta clausola 5 come attuato dal succitato art. 5. La Corte si è pronunciata in senso negativo, in quanto: 1) il predetto comma 4 del preambolo esclude effettivamente il lavoro interinale dall'applicazione dell'Accordo quadro; 2) se anche il preambolo di una norma non dispiega, di per sé, forza di regola vincolante, quest'ultima deve comunque essere riconosciuta quando, come nel caso di specie, il dispositivo reca delle prescrizioni che confortano quanto enunciato nel preambolo stesso.

Stato della Procedura

In data 11 aprile 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-290/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali n. ri C-335/11 e C-337/11 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Un giudice danese chiede alla Corte UE l'interpretazione della Direttiva 2000/78/CE, che sancisce la “parità di trattamento” di soggetti discriminabili, nel settore del lavoro. La precedente “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” definisce le medesime come affette da menomazioni “durature” che, interagendo con barriere di varia natura, impediscono loro una “piena partecipazione nella società”. Quindi, onde superare tali ostacoli, la Direttiva 2000/78/CE impone ai datori “misure appropriate.....destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap”. L’art. 2 di essa Direttiva, nel vietare le discriminazioni, eccezionalmente le consente quando rispondano, in modo proporzionato e necessario, ad una finalità “legittima”. Ora, la normativa danese prevede che il lavoratore, sia “normodotato” che “disabile”, il quale si assenti dal lavoro per malattia per un totale di tot giorni in un certo arco di tempo, possa essere licenziato con un preavviso notevolmente anticipato rispetto a quello di regola previsto. Si chiede pertanto alla Corte: 1) se la malattia, cui risale la “disabilità”, può non essere incurabile ma “temporanea”; 2) se una malattia che non impedisce completamente di lavorare, ma semplicemente di lavorare a tempo pieno, possa tecnicamente costituire una “disabilità”; 3) se le misure che il datore deve adottare, per porre il disabile in condizioni di lavorare, possano risolversi anche nella sostituzione di un “tempo pieno” con un part-time; 4) se una normativa come quella danese, che ammette il licenziamento con preavviso “breve” anche quando il lavoratore assente per malattia è un disabile e la malattia stessa è dovuta alla disabilità, è compatibile con la Dir. 2000/78/CE. Al riguardo, la Corte risponde: al punto 1) che, se pure la Dir. 2000/78/CE non definisce la nozione di “handicap”, tuttavia la Convenzione ONU, sopra menzionata, riferisce l’handicap stesso a menomazioni “durature”, per cui la condizione di disabilità, se non perpetua, deve almeno prolungarsi apprezzabilmente nel tempo; al punto 2) che deve ritenersi “disabile”, quanto all’attitudine al lavoro, anche un soggetto in grado di lavorare solo “part-time”, atteso che la predetta Convenzione definisce la disabilità, come già precisato, quale condizione che impedisce la “piena” partecipazione sociale, lasciando quindi residuare, eventualmente, la possibilità di una partecipazione sociale ridotta; al punto 3) che “la sistemazione” del luogo di lavoro in funzione dell’handicap, cui il datore è tenuto (vedi sopra), può comprendere non solo adattamenti materiali ma anche modifiche dell’organizzazione del lavoro, quali la riduzione dell’orario di lavoro stesso; al punto 4) che, in primo luogo, la discriminazione della legge danese verso i lavoratori disabili è “indiretta”, non essendo i disabili stessi pregiudicati formalmente in quanto tali (la disciplina di cui sopra si applica, infatti, a tutti i lavoratori) ma in quanto il loro handicap li espone di più a malattie che impediscono loro di lavorare. Tuttavia, pur sussistendo una discriminazione, la stessa potrebbe giustificarsi in funzione di una “finalità legittima”, come quella, di politica sociale, di incoraggiare i datori di lavoro ad assumere più disabili, proprio in grazia della possibilità di poterli licenziare più facilmente.

Stato della Procedura

L’11/4/13 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite di rinvio C-335/11 e C-337/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-342/12 - ex art. 267 del TFUE****“Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2 – Nozione di “dati personali””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice portoghese chiede di interpretare gli artt. 2 e 17, par. 1, della Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei loro dati personali. L'art. 2 di tale Direttiva definisce i “dati personali” come “qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile”, e il “trattamento” dei medesimi come qualsiasi tipo di operazione ad essi applicata, con o senza mezzi automatizzati. I seguenti artt. 6 e 7 contemperano l'interesse - che vanta la persona cui i dati si riferiscono - al riserbo sui dati medesimi, con interessi “socialmente rilevanti” alla loro divulgazione. Detti articoli, infatti, prevedono che sia il rilevamento, che i successivi trattamenti su tali dati, vengano ammessi solo in funzione di finalità legittime e determinate e, precisamente, solo in quanto strumentali all'adempimento di un obbligo legale, o al soddisfacimento di un interesse pubblico, o all'esercizio di pubblici poteri. L'art. 17, tuttavia, impone al responsabile del trattamento dei dati di adottare “tecniche organizzative appropriate”, onde evitare che i terzi non autorizzati accedano ai dati in parola o che gli stessi dati vengano modificati, distrutti o perduti. Nel caso di specie, viene in considerazione anche l'art. 6 della Dir.va 2003/88/CE, il quale, stabilita la regola generale per cui la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore compreso lo straordinario, ammette che lo sfioramento di tale tetto possa essere consentito ove il lavoratore vi consenta ed il datore di lavoro tenga, e metta a disposizione delle competenti Autorità, dei “registri aggiornati” di tutti i lavoratori effettuanti tale surplus di attività. Ora, ad una società con sede in Portogallo, le locali Autorità ispettive avevano chiesto la “consultazione immediata” del registro dell'orario di lavoro, onde appurare la presenza di lavoratori impiegati oltre l'orario settimanale massimo di cui alla Dir.2003/88/CE. Detta consultazione immediata non era stata tecnicamente possibile. Premesso che l'obbligo di garantire detta “immediata consultazione” è previsto solo dalla legge portoghese, si chiedeva alla Corte se la stessa previsione del legislatore nazionale non fosse - nel caso in cui si ritenesse che il medesimo registro dell'orario di lavoro contenesse “dati personali” - in contrasto con il suddetto art. 17 della Dir. 95/46/CE sopra citato, il quale impone, al responsabile del trattamento dei dati personali, uno stretto obbligo di segretezza. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'art. 17 della Dir.95/46/CE, se pure impone, al responsabile del trattamento dei dati, stretti obblighi di riserbo e protezione circa i medesimi, lascia impregiudicati i precedenti artt. 6 e 7 (vedi sopra), i quali consentono agli Stati membri di imporre l'obbligo della divulgazione dei dati in questione, per le finalità pubbliche già indicate. Parimenti, nel caso di specie, il consentito accesso, ai dati del registro dell'orario di lavoro - dati effettivamente “personali” in base alla definizione di cui all'art. 2 predetto - in favore dell'Autorità ispettiva, risponde all'interesse pubblico di verificare l'osservanza della Direttiva sul lavoro 2003/88/CE.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-342/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-300/11	Direttiva 2004/38/CE – Decisione che vieta a un cittadino dell’Unione europea l’ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi di pubblica sicurezza – Art. 30, par. 2, di detta Direttiva – Obbligo di informare il cittadino interessato dei motivi di tale decisione – Divulgazione contraria agli interessi di sicurezza dello Stato – Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva	sentenza	No
Scheda 2 C-575/11	Riconoscimento di diplomi e di titoli – Direttiva 2005/36/CE – Professione di fisioterapista – Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali – Articolo 49 TFUE.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-300/11 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 2004/38/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 30, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE, che disciplina il diritto dei cittadini di ogni Stato della UE, nonché dei loro familiari (quand'anche, questi ultimi, non cittadini UE), di circolare liberamente in tutti gli Stati della stessa Unione europea. Tuttavia, il capo VI di detta Direttiva, all'art. 27, prevede che i singoli Stati membri possano imporre restrizioni a tale diritto di circolazione, in funzione della tutela di interessi generali impretermisibili come l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica. Tuttavia, pur salvaguardando gli interessi fondamentali della collettività, deve essere garantito il diritto di difesa del soggetto colpito da tali restrizioni, per cui l'interessato deve poter impugnare, in sede giurisdizionale, il provvedimento restrittivo (art. 31 della Direttiva in oggetto). Inoltre, in funzione del diritto di difesa di cui sopra, l'art. 30 sopra citato prevede che l'Autorità nazionale notifichi all'interessato medesimo, per iscritto, il provvedimento restrittivo unitamente ai motivi, "circostanziati e completi", di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica che hanno giustificato la deroga al diritto di cui si tratta. Tuttavia, ancora lo stesso art. 30 dispone, nella ricerca del bilanciamento fra i diritti dell'individuo e le esigenze della collettività, che la comunicazione di detti motivi all'interessato possa essere evitata quando una tale pubblicità recasse pregiudizio alla "sicurezza dello Stato". Nel caso di specie, il Regno Unito aveva negato l'ingresso, nel proprio territorio, ad un cittadino algerino che aveva anche la cittadinanza francese (quindi si trattava di cittadino UE, come tale avente diritto, per la Direttiva in questione, ad entrare in tutti gli Stati UE e a circolarvi). Il provvedimento di respingimento, supportato da ragioni di sicurezza pubblica (il soggetto era sospettato di appartenere ad una cellula quaedista), gli veniva comunicato per iscritto, con l'omissione, tuttavia, di una parte sostanziosa della motivazione, la cui divulgazione si riteneva rischiosa per la sicurezza pubblica medesima. Si chiedeva dunque alla Corte se tale normativa, laddove interdive all'interessato la conoscenza "in toto" di certe parti "sensibili" della motivazione, fosse coerente con il suddetto art. 30 della Direttiva considerata. In proposito, la Corte precisa che: 1) per la Direttiva il diritto di circolazione è la regola, mentre le relative restrizioni ad esso sono l'eccezione, per cui le stesse devono essere penetrantemente circoscritte 2) l'art. 30 della Direttiva riferisce la possibilità di omettere la divulgazione, nella motivazione del provvedimento di limitazione del diritto di circolazione, non a porzioni intere della motivazione, ma all'enucleazione "circostanziata e completa" di detti passaggi; 3) l'omissione totale di certi argomenti della motivazione contrasta con il diritto di difesa, la cui rilevanza strutturale, nell'ordinamento UE, è attestata dal suo riconoscimento nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Pertanto, una normativa rispettosa del diritto UE potrebbe, in vista della protezione della sicurezza pubblica, consentire l'omissione di una comunicazione "dettagliata e completa" dei motivi "critici" della motivazione, ma non l'omissione della comunicazione di una "sintesi" dei medesimi motivi.

Stato della Procedura

In data 4 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-300/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-575/11 - ex art. 267 del TFUE****“Riconoscimento di diplomi e di titoli – Direttiva 2005/36/CE – Professione di fisioterapista”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

Un giudice ellenico ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 49 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la “libertà di stabilimento” delle imprese, implica che gli operatori di uno Stato membro della UE possano stabilirsi e operare in un altro Stato della stessa Unione (c.d. Stato “ospitante”), alle stesse condizioni previste per gli operatori del medesimo Stato “ospitante”. Pertanto, la Direttiva 2005/36/CE, ispirata dal suddetto art. 49, stabilisce a quali condizioni uno Stato UE – che considera un’attività come “professione regolamentata” per il cui esercizio si richiedono determinate “qualifiche professionali” – deve consentire, sul proprio territorio, che la medesima attività sia esercitata dai soggetti titolari di “qualifiche professionali” rilasciate da altri Stati UE. In ogni caso, tale Direttiva ha cura che, sul mercato “ospitante”, entrino operatori transfrontalieri dotati di una preparazione sostanzialmente omogenea a quella richiesta agli operatori “interni”, onde impedire che i consumatori vengano trattati in errore. Quindi, ove la formazione propedeutica al rilascio di un’abilitazione professionale fosse, nello Stato di provenienza, notevolmente difforme da quella prevista dallo Stato ospitante, quest’ultimo Stato può imporre all’operatore un tirocino integrativo non superiore a 3 anni (art. 14). Ora, per la normativa greca, il titolo di “fisioterapista” si consegue dopo un corso di formazione di minimo 3 anni. Un cittadino greco, conseguito in Germania il diploma di “massaggiatore – idroterapista” dopo un corso di studi di due anni e mezzo, ritornava in Grecia e chiedeva di esercitare come “fisioterapista”. L’istanza veniva respinta “in toto”, per il motivo che, in Grecia, egli non avrebbe potuto fare né il “massaggiatore- idroterapista”(non esistendo tale professione per la legislazione greca) né il “fisioterapista” (quest’ultima attività richiedendo una propedeutica di almeno tre anni di studio). Alla Corte si chiedeva, dunque, se il rigetto totale di una simile richiesta fosse compatibile con i predetti art. 49 TFUE e Dir. 2005/36/CE. Al riguardo, la Corte osserva che un diniego siffatto, nella sua assolutezza, lede il principio della “libera circolazione delle imprese”, estromettendo completamente il transfrontaliero dal mercato greco. Esso divieto potrebbe giustificarsi, solo, se funzionale alla protezione di “ragioni imperative di interesse generale”, come, nella fattispecie, il valore della “salute” e/o della “tutela dei “consumatori”. Tuttavia, la Corte ritiene che l’assolutezza del divieto si renda eccessiva sia rispetto alla tutela della “salute”(la fisioterapia non è un’attività propriamente medica ma paramedica e il fisioterapista opera sotto lo stretto controllo di un medico), sia rispetto alla tutela dei consumatori, poiché questi potrebbero ben essere sufficientemente protetti, circa il rischio di cadere in confusione in merito alla differenza tra un fisioterapista e un massaggiatore-idroterapista, tramite l’obbligo, imposto al professionista, di indicare la qualifica conseguita nella forma e nella lingua dello Stato UE del rilascio della stessa qualifica. Per questo, la Corte conclude che le Autorità greche avrebbero agito in conformità alle norme UE, solo con il riconoscimento “parziale” del titolo dell’operatore, abilitandolo ad esercitare, in Grecia, l’attività di massaggiatore-idroterapista.

Stato della Procedura

Il 27 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-575/11 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 111/12	Interpretazione degli articoli 10 e 11 della Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – Riconoscimento reciproco dei titoli nel settore dell'architettura – Normativa nazionale che riserva agli architetti la realizzazione dei lavori aventi ad oggetto immobili giudicati di rilevante interesse artistico e patrimoniale – Verifica, caso per caso, dell'idoneità dei titolari dei diplomi di architetto ed ingegnere, conseguiti in altri Stati membri, ad effettuare lavori di tal genere	sentenza	No
Scheda 2 C- 212/11	Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Articolo 22, paragrafo 2 – Decisione 2000/642/GAI – Obbligo a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette – Ente operante in regime di libera prestazione dei servizi – Identificazione dell'Unità nazionale di informazione finanziaria responsabile della raccolta delle informazioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Esigenze imperative di interesse generale – Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-111/12- ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione degli articoli 10 e 11 della Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 luglio 1985”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 85/384/CEE, che stabilisce a quali condizioni uno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a riconoscere i titoli i quali, in un altro Stato membro, abilitano all'esercizio delle "attività del settore dell'architettura". In essa Direttiva è contenuta una norma transitoria circa i professionisti i quali, nei vari Stati dell'Unione, risultassero, al momento della notifica della Direttiva medesima, già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle succitate attività (art. 10). In ordine a tali soggetti, il riconoscimento opera, in ogni Stato UE, per i titoli espressamente menzionati nell'apposito elenco di cui al seguente art. 11. Quindi, abilitati ad esercitare le "attività dell'architettura", in ogni Stato UE, sono i titoli compresi nell'elenco in questione: fra di essi, ricorrono non solo quelli sostanzialmente corrispondenti al titolo di "architetto" nell'ordinamento italiano, ma anche quelli abilitanti alla professione di "ingegnere", quando il soggetto, detentore di questi ultimi, vanta una preparazione peculiare in determinate discipline (in genere, nel settore della costruzione civile). In Italia, il Decreto Legislativo n. 129, del 27/01/92, ha consentito la sopravvivenza dell'art. 52 del R. D. n. 2537/1925, il quale – pur in un quadro normativo interno che, in generale, ammette che le competenze dell'architetto possano essere espletate dagli ingegneri specializzati nel settore della "costruzione civile" – colloca le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico, nonché gli interventi sugli edifici di cui alla Legge n. 364/1909, sotto la competenza esclusiva degli "architetti". Si chiede pertanto se la succitata Direttiva contrasti con tale disciplina nazionale, laddove quest'ultima comportasse che agli ingegneri civili di altri Stati UE, il cui titolo rientrasse nel succitato elenco dell'art. 11, i predetti interventi sui beni di interesse artistico e culturale fossero consentiti non automaticamente, ma solo previo superamento, in Italia, di un esame circa la loro competenza nel settore dei beni culturali. Al riguardo, la Corte ha ammesso che, laddove la Direttiva ha stabilito che i titoli, di cui all'art. 11, debbono consentire l'esercizio delle attività dell'architettura in ogni Stato membro, ha tuttavia ommesso di definire essa stessa in che cosa consistano dette "attività", deferendo la materia alla normativa nazionale dello Stato UE "ospitante" l'operatore transfrontaliero. Tuttavia, la normativa nazionale di detto Stato non potrebbe mai definire arbitrariamente le attività in questione (ad esempio escludendone quelle di edilizia civile su beni di carattere artistico), a pena di svuotare il principio stesso del riconoscimento automatico dei titoli di cui all'art. 11. Tuttavia, si precisa che la normativa italiana sarebbe incompatibile con la suddetta Dir. 85/384/CEE solo se essa finisse, diversamente dal caso di specie, per negare accesso, al settore dell'architettura civile di rilievo artistico, agli ingegneri civili che avessero conseguito il loro titolo in Stati dell'Unione diversi dall'Italia (infatti la Direttiva di cui si tratta concerne le condizioni del riconoscimento, in uno Stato UE, di titoli conseguiti in altri Stati membri). Diversamente, la stessa normativa sarebbe pienamente compatibile con detta Direttiva, laddove escludesse un ingegnere civile, laureatosi in Italia, dallo stesso settore.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-111/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-212/11- ex art. 267 del TFUE****“Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 22, par. 2, della Direttiva 2005/60/CE, di contrasto all’uso del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento di attività terroristiche. In vista di tale scopo, l’art. 21 di tale Direttiva impone a ciascuno Stato UE di istituire un’Unità Investigativa Finanziaria (UIF) nazionale, la quale, ai sensi dell’art. 22, deve contare sulla piena collaborazione degli enti creditizi. Questi ultimi, infatti, devono allertare la UIF dello Stato UE in cui si trovano, ogni volta in cui ricorra il sospetto di aver intermediato o di stare intermediando operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dovendo inoltre fornirle informazioni tutte le volte che essa le richieda. Competente a ricevere e richiedere le informazioni finanziarie “sensibili”, come già indicato, è la UIF dello Stato membro in cui “si trova” l’operatore creditizio, come statuito dal suddetto art. 22 (si “trova” in uno Stato UE anche l’ente creditizio che, in esso Stato, non ha la “sede” ma una semplice “succursale”). L’art. 1 della Decisione 2000/642, inoltre, fa obbligo ai singoli Stati membri di imporre alla UIF interna di collaborare con le altre UIF, con la possibilità, tuttavia, che la UIF richiesta si rifiuti adducendo il rischio di compromettere un’indagine penale in corso, o non meglio precisati “interessi legittimi”, o l’ordinamento nazionale. Nel caso di specie, un ente creditizio con sede in Gibilterra prestava i suoi servizi in Spagna, senza porre in quest’ultimo Stato né la sede, né una succursale. L’ente stesso concedeva mutui finalizzati ad acquisti di immobili sulla costa spagnola. Poiché la UIF spagnola sospettava che tali operazioni nascondessero il riciclaggio di “denaro sporco”, chiedeva relative informazioni all’ente in questione, atteso che la normativa interna spagnola consente, alla UIF nazionale, di esigere informazioni anche da organismi di credito operanti, in Spagna, in regime di semplice prestazione dei servizi. Si chiedeva quindi alla Corte UE se tale disciplina nazionale, che, in deroga al suddetto art. 22 della Dir. 2005/60/CE, autorizzava la UIF interna a richiedere dati anche a banche non “situate” in territorio iberico, fosse compatibile o meno con la Direttiva stessa. Al riguardo, la Corte risponde positivamente. Infatti: se pure il legislatore UE ha stabilito, all’art. 22, che la UIF nazionale ha il diritto di chiedere informazioni solo agli operatori che si trovano nello Stato della stessa UIF, non ha per questo vietato, al legislatore nazionale, di estendere tale diritto anche nei confronti degli operatori che non “si trovino” in quello stesso Stato ma che, prestandovi la loro attività, ben possono commettervi gli illeciti di cui si tratta. Peraltro, se anche la succitata Decisione 2000/642 consente, alla UIF di uno Stato UE, di attingere dati dalla UIF dello Stato dove è situata la società che opera nel primo Stato, è vero che quest’ultima UIF può opporre un diniego fondato su argomenti assolutamente generici, quindi difficilmente contestabili. Pertanto, la richiesta di informazioni rivolta direttamente all’ente creditizio, anche se questo non “si trova” nello Stato UE della UIF richiedente, può recare un imprescindibile contributo alle indagini di quest’ultima.

Stato della Procedura

Il 25 aprile 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-212/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-11/11	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Volo con una o più coincidenze – Riscontro di un ritardo all'arrivo alla destinazione finale – Ritardo di durata pari o superiore a tre ore – Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-11/11 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Volo con una o più coincidenze”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7 del Regolamento n. 261/2004, recante regole fondamentali per quanto riguarda le forme di ristoro del danno subito dai passeggeri dei voli aerei, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato dello stesso. Secondo detto Regolamento, il passeggero il cui volo sia stato cancellato gode, nei confronti dell'impresa aerea, di diritti più estesi di quelli spettanti al passeggero coinvolto in un semplice ritardo del volo programmato. Infatti, per l'art. 5 del Regolamento di cui si tratta, il “vettore aereo” deve garantire, al passeggero interessato dalla “cancellazione” del volo, non solo l'“assistenza” di cui all'art. 9 del medesimo Regolamento – consistente nell'erogazione gratuita di pasti e bevande, nonché nel pagamento della sistemazione in albergo, in congrua relazione alla durata dell'attesa – ma anche una “compensazione pecuniaria” a titolo di indennizzo del disagio subito. In caso di semplice “ritardo” del volo, per converso, pur essendo riconosciuto il diritto all'“assistenza” sopra descritta, è esclusa la corresponsione della compensazione pecuniaria. Ora, l'art. 6 del suddetto Regolamento ritiene rilevante solo il “ritardo” riferentesi all'orario di partenza. Pertanto, il ritardo verificatosi rispetto all'orario di arrivo non consente, al passeggero, di ottenere l'“assistenza” come sopra descritta. Ai fini del diritto a tale assistenza, poi, il ritardo deve presentare una durata che lo stesso art. 6 predetermina in modo differente, a seconda della lunghezza del volo. Nello specifico, la lettera b) dispone che, per tutte le tratte aeree comprese tra i 1500 e i 3500 chilometri, il ritardo che conferisce al passeggero il diritto all'assistenza deve avere avuto una durata dalle tre o più ore, rispetto all'orario di partenza. Nel caso di specie, un passeggero con volo prenotato da Brema (Germania) ad Asuncion (Brasile), aveva subito un ritardo, rispetto all'orario di partenza stabilito, di meno di tre ore. A causa tuttavia di tale differimento, aveva perduto ben due programmate coincidenze, con il risultato di arrivare a destinazione con un ritardo di oltre tre ore rispetto all'orario di arrivo. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se, nel caso di specie, il passeggero avesse diritto ad una compensazione pecuniaria per il disagio subito, tenuto conto che il Regolamento ammette detto ristoro solo in caso di “cancellazione del volo” e non di “ritardo” e che, inoltre, il ritardo si era verificato, nel caso concreto, non con riferimento all'orario di partenza, come previsto dal Regolamento, ma in relazione all'orario di arrivo. A tal proposito, la Corte ha risposto affermativamente, sulla base dei seguenti argomenti: 1) se il Regolamento CE non considera rilevante un ritardo rispetto all'orario di arrivo, la Convenzione di Montreal, firmata dalla CE il 9/12/99, collega il diritto all'“assistenza” ad un “ritardo” in generale, non specificamente rapportato all'orario di partenza ; 2) nella giurisprudenza pregressa, la Corte ha già affermato che un “ritardo” senza ulteriori precisazioni, ove risulti pari o superiore a tre ore, attribuisce al passeggero, interessato dallo stesso, un diritto ad una compensazione pecuniaria, allo stesso modo che se si fosse trattato di una “cancellazione” del volo.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-11/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.